Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 90 del 17 aprile 1925

Numero di pubblicazione **662.**

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1925, n. **405.**

Approvazione del regolamento del personale ferroviario con le relative tabelle delle disposizioni sulle competenze accessorie nonchè delle piante del personale degli uffici.

Numero di pubblicazione 662.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1925, n. 405.

Approvazione del regolamento del personale ferroviario con le relative tabelle delle disposizioni sulle competenze accessorie nonchè delle piante del personale degli uffici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 6 della legge 7 aprile 1921, n. 368;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3082;

Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1083;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati l'annesso regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e le relative disposizioni sulle competenze accessorie, di cui agli allegati nn. 1 e 2, visti, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in sostituzione:

a) del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e delle modificazioni ed aggiunte approvate successivamente;

b) del regolamento del personale provvisorio e del personale aggiunto, approvato col decreto Luogotenenziale di cui al comma precedente;

c) dei quadri di classificazione, piante organiche, disposizioni sulle competenze accessorie ed altre norme, approvate col R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;

d) del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3082, relativo al trattamento del personale provvisorio ed aggiunto e di quello addetto al traghetto di Venezia;

e) del R. decreto 19 giugno 1924, n. 1083, circa l'attribuzione di assegni al personale delle Ferrovie dello Stato dei gradi 8° a 14°.

Art. 2.

Le piante numeriche del personale degli uffici, escluso quello subalterno, sono stabilite in conformità dell'allegato 3) al presente decreto, visto d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze. Gli agenti del gruppo *B*, che risultassero eccedenti rispetto ai posti di pianta per essi previsti, sono considerati in soprannumero, restando vacanti altrettanti posti negli stessi gradi del gruppo *C*.

Per il personale subalterno degli uffici e per il personale esecutivo le piante numeriche sono fissate con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

Il personale femminile che sia in servizio di ruolo al 1° aprile 1925 viene conservato in tale posizione fino ad eliminazione.

Art. 4.

L'assegnazione delle qualifiche risultanti dai nuovi quadri di classificazione, annessi al regolamento del personale di cui all'art. 1, in sostituzione di quelle possedute dal personale in base al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, è fatta secondo quanto risulta dal quadro allegato 4), visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze, tenuto conto delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 5.

L'inquadramento del personale nei nuovi quadri di classificazione ha luogo partendo per ogni singolo agente dalla posizione posseduta (qualifica, stipendio e relativa decorrenza) all'atto dell'inquadramento stesso, e risalendo da questa alla corrispondente posizione che ciascuno, secondo i quadri di classificazione approvati con la legge 7 aprile 1921 n. 368, aveva o avrebbe avuto al 1° marzo 1924.

Per gli agenti promossi con data pari o successiva al 1° marzo 1924, si determina la posizione che avrebbero avuta alla data stessa, considerando la promozione avvenuta secondo i quadri di classificazione approvati con la legge n. 368 citata.

Le precedenti classi di stipendio, determinate nel modo anzidetto, sono aumentate o diminuite, a seconda del caso della differenza positiva o negativa eventualmente risultante fra il minimo previsto dai nuovi quadri suddetti e quello stabilito dai vecchi.

Art. 6.

Per la valutazione della posizione posseduta all'atto del l'inquadramento, si tiene conto anche degli eventuali assegni personali facenti parte integrante dello stipendio, di cui i singoli agenti fossero provvisti.

Il computo della differenza di cui all'ultimo comma del l'articolo precedente, per le seguenti qualifiche, a ciascuna delle quali corrispondono, secondo i quadri approvati con la citata legge 7 aprile 1921, n. 368, varie qualifiche aventi minimi di stipendio diversi, è fatto stabilendo il minimo unico di fronte ad ognuna di esse indicato:

Ispettori di 1ª classe (gruppo *A* e *B*) e Cassieri di 2ª classe	L.	12,500
Ispettori di 1ª classe (gruppo *B*) che al 29 febbraio 1924 avevano la qualifica di Soprintendente	»	12,000
Segretari e Capi fermata di 1ª classe *ad personam*	»	7,500
Commessi (degli uffici) e Guardamerci	»	6,900
Guardasala e Capi squadra manovali	»	6,600
Operai di 1ª classe	»	8,100
Guardablocco e Guardie	»	6,300

Per gli agenti con qualifica di Guardia la posizione al 1 marzo 1924 è determinata secondo il quadro di classificazione dei manovali.

Art. 7.

La inscrizione del personale nei nuovi quadri di classificazione ha luogo in base agli stipendi risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli.

Gli anni stabiliti per conseguire l'aumento normale, sia nei quadri approvati con la legge 7 aprile 1921, n. 368, modificati nel modo indicato negli articoli precedenti, sia nel nuovo, vengono ragguagliati ad altrettante frazioni dell'aumento stesso; all'agente viene assegnata nel nuovo quadro

la posizione corrispondente al suo stipendio, aumentato del valore degli anni di decorrenza dello stipendio stesso; se non si trova l'eguale si assegna la posizione immediatamente superiore.

L'agente assume nel nuovo quadro di classificazione la classe normale di stipendio colla relativa decorrenza che corrisponde alla posizione assegnatagli; la quale, fra agenti di diverso grado nella stessa carriera, a parità di stipendio, depurato dell'ammontare delle compenetrazioni, secondo i quadri del 1921, non deve essere mai minore di quella del grado inferiore. Se la classe suddetta è inferiore allo stipendio risultante dall'applicazione dei precedenti articoli, l'agente conserva quest'ultimo fino al passaggio alla classe successiva.

Art. 8.

Gli agenti cui, per effetto del nuovo inquadramento venisse assegnato fra stipendio e supplemento di servizio attivo, una somma inferiore a quella goduta per gli stessi titoli all'atto dell'inquadramento, conservano la differenza come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 9.

Agli agenti con qualifica *ad personam* di Assistente capo sale e Sotto capo squadra operai, ed ai Guardablocco, è concesso un anno di maggiore anzianità nella classe del nuovo stipendio assegnato. Qualora lo stipendio assegnato sia uguale o superiore al massimo stabilito per la nuova qualifica, è concesso un assegno personale pari alla quota annuale dell'ultimo aumento previsto per la qualifica stessa, da assorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 10.

Gli aumenti derivanti esclusivamente dall'inquadramento non sono soggetti alla trattenuta del dodicesimo a favore del fondo pensione, di cui all'art. 6 del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229.

Art. 11.

A tutti gli effetti finanziari, non escluse le pensioni e le buonuscite dell'Opera di previdenza, il nuovo inquadramento ha vigore dal 1° aprile 1925, dalla quale data sono parimenti applicati il Regolamento del personale e le disposizioni sulle competenze accessorie, annessi al presente decreto.

Art. 12.

Le ulteriori disposizioni eventualmente occorrenti per lo inquadramento del personale nei nuovi quadri di classificazione sono da emanarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono definitivamente risolte dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 13.

Gli agenti che dopo il 1° marzo 1924 hanno conseguito una promozione, con decorrenza anteriore alla data stessa per effetto della quale sarebbe loro spettato un trattamento per stipendio, assegni personali e supplemento di servizio attivo, inferiore a quello già assegnato con l'inquadramento fatto nella qualifica precedente, conservano questo fino alla data d'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 14.

Agli agenti promossi Segretari principali, Segretari tecnici principali, Revisori principali o Disegnatori principali, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1920, se dichiarati non demeritevoli dalle Commissioni di avanzamento, è rispettivamente assegnata la qualifica di Segretario capo, Segretario tecnico capo, Revisore capo o Disegnatore capo, con decorrenza dal 1° marzo 1924, agli effetti dell'anzianità, e dalla data di applicazione del presente decreto agli effetti economici. Tali agenti sono considerati in soprannumero rispetto alla pianta stabilita pel grado 6°, fino a riassorbimento per successive promozioni o per eliminazioni dal servizio, restando vacanti altrettanti posti nel grado inferiore.

E' assegnata la qualifica di guardia ai manovali che, all'atto dell'inquadramento siano destinati in via permanente a servizio di guardia nelle stazioni, nei depositi, nelle officine, nei magazzini e nelle squadre di rialzo, semprechè la competente commissione d'avanzamento li dichiari meritevoli della promozione.

Art. 15.

Le promozioni dall'uno all'altro dei gradi seguenti, pei quali è stabilito un numero cumulativo di posti, avvengono per anzianità congiunta al merito, su parere delle Commissioni d'avanzamento:

1° pel gruppo *B*, dal grado 10° al grado 8° dopo sette anni di anzianità nel grado;

2° pel gruppo *C*, dal grado 11° al grado 10° dopo un'anzianità nel grado di almeno sei anni, e dal grado 10° al grado 8° dopo un'anzianità non minore di sette anni nel grado 10° e di 13 anni complessivamente nei gradi 11° e 10°;

3° nel personale delle stazioni, dal grado 11° al grado 10° dopo un'anzianità di almeno sei anni nel grado; dal grado 10° al grado 9° dopo un'anzianità di almeno cinque anni nel grado 10° e di 11 anni complessivamente nei gradi 11° e 10°; e dal grado 9° all'8° dopo un'anzianità non minore di quattro anni nel grado 9° e di 15 anni complessivamente nei gradi 11°, 10° e 9°.

Agli effetti delle promozioni di cui sopra, il tempo trascorso nel grado 11°, per gli agenti che entrarono in servizio provvisti del titolo di studio prescritto per l'assunzione nel grado 10°, è considerato come trascorso in quest'ultimo grado.

Per il periodo precedente il 1° marzo 1924, sono considerati come trascorsi nei gradi 10° e 11° gli anni nei quali gli agenti rivestirono rispettivamente la qualifica di applicato o di aiutante applicato od altra qualifica assimilata.

Art. 16.

I Cassieri principali, i Cassieri ed i Segretari capi che ne disimpegnino le funzioni, sono esonerati dall'obbligo della cauzione prevista dall'art. 37 della legge 7 luglio 1907, numero 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728.

Art. 17.

In via transitoria per gli agenti in servizio alla data da cui ha vigore il nuovo inquadramento e per le rispettive famiglie, gli assegni di pensione e le indennità di buonuscita dell'Opera di Previdenza, nonchè le relative trattenute a favore del fondo pensioni e dell'Opera medesima non possono, per i servizi resi dopo la data anzidetta, essere inferiori a quelli liquidabili in base agli stipendi sui quali alla data medesima dovevano praticarsi le ritenute suddette.

Art. 18.

I quadri di classificazione degli stipendi ed i supplementi di servizio attivo, stabiliti dal presente decreto, non possono essere variati che per legge.

Le modificazioni al regolamento del personale e alle disposizioni sulle competenze accessorie possono essere apportate con decreto Reale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, salvo per quanto riguarda disposizioni basate su articoli di legge, le quali non possono essere modificate che per legge.

Art. 19.

Restano in vigore per il personale delle Ferrovie dello Stato le disposizioni concernenti le indennità corrisposte a titolo di caro viveri, vigenti alla data di applicazione del presente decreto, ad eccezione del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2713, il quale viene soppresso con effetto dal 1° aprile 1924.

Quando però ne sia riconosciuta la possibilità in seguito a miglioramento della situazione economica, potrà essere disposta con R. decreto, la riduzione delle indennità medesime.

Art. 20.

Il presente decreto non riguarda il personale navigante delle Ferrovie dello Stato.

Art. 21.

Il presente decreto ha vigore dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 88. — GRANATA.

ALLEGATO N. 1.

CAPITOLO I.

GENERALITÀ.

Art. 1.

Il personale in servizio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato può essere:

1° avventizio;
2° in prova;
3° stabile.

Esso, all'infuori dell'avventizio, è distinto per gradi e qualifiche, e ripartito nelle diverse specialità di servizio, secondo le tabelle annesse (alleg. *A*); e si distingue in personale degli uffici ed in personale esecutivo.

Il personale avventizio, in relazione alle attribuzioni disimpegnate, assume le corrispondenti qualifiche delle tabelle stesse.

Art. 2.

Il personale, assumendo servizio, contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti e le disposizioni in vigore o che siano per essere emanate dall'Amministrazione.

Art. 3.

Il personale è retribuito a stipendio o a paga giornaliera. Gli stipendi del personale risultano dai quadri di classificazione annessi (alleg. *A*).

In aggiunta allo stipendio a tutto il personale, escluso quello avventizio, è assegnato un supplemento di servizio attivo, nella misura risultante dai quadri stessi.

Il supplemento di cui trattasi non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, e non è corrisposto al personale in congedo straordinario ovvero sospeso dallo stipendio o dal grado con privazione dello stipendio, ed in genere quando non percepisce lo stipendio o lo percepisce in misura ridotta. Esso non è computabile agli effetti della pensione e dell'indennità di buonuscita dell'Opera di previdenza, e quindi non è soggetto alle relative trattenute.

In qualunque caso di cambiamento di qualifica il supplemento è assegnato nella misura stabilita per la nuova qualifica, anche se l'interessato mantenga, come assegno personale, una eventuale eccedenza di stipendio.

Art. 4.

Il personale a paga giornaliera viene retribuito solo per i giorni in cui presta effettivo servizio.

Il personale a stipendio mensile ha diritto a percepire lo stipendio solo dal giorno in cui comincia a prestare l'opera propria. Quando lascia definitivamente il servizio ha diritto a percepire, per tutto il mese in corso, lo stipendio intero o ridotto di cui trovasi a fruire; salvo che sia dimissionario, revocato o destituito, nei quali casi la retribuzione cessa con l'ultimo giorno di effettivo servizio.

In caso di morte dell'agente il diritto di percepire lo stipendio intero o ridotto per tutto il mese in corso passa agli eredi.

Art. 5.

Nelle località dichiarate malariche l'Amministrazione somministra gratuitamente a tutto il personale ed ai loro familiari conviventi ed a carico, i chinacei occorrenti per la prevenzione e la cura delle febbri miasmatiche.

Art. 6.

L'Amministrazione prescrive quali categorie di agenti debbono in servizio portare vestiario uniforme, e le norme e condizioni relative.

Art. 7.

Il personale è obbligato a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'Amministrazione, anche se fuori della Rete, sia all'interno che all'estero; come pure a recarsi dovunque sia comandato in missione di qualunque durata, sia all'interno che all'estero.

Viene considerato dimissionario d'ufficio chi, senza giustificato motivo, non raggiunga la nuova residenza assegnatagli entro dieci giorni da quello stabilito come decorrenza del trasferimento: salvo la facoltà del Direttore generale di applicare anche in questi casi il disposto dell'art. 79-*c*.

Queste disposizioni non riguardano il personale avventizio che viene assunto per bisogni precari sul posto di lavoro.

Art. 8.

Qualsiasi assenza del personale, che non sia dovuta a malattia, deve essere preventivamente autorizzata dai superiori; in difetto di che può essere considerata arbitraria.

Il personale, in caso di malattia, deve darne immediato avviso al proprio superiore ed al sanitario circoscrizionale dell'Amministrazione; in mancanza non giustificata di tale avviso l'assenza è considerata arbitraria.

Art. 9.

E' considerato operaio, agli effetti della legge per gli infortuni sul lavoro, il personale esecutivo di ogni qualifica, comprese le donne, ed il personale subalterno degli uffici: nonchè l'altro personale degli uffici, quando eserciti eccezionalmente attribuzioni devolute al personale esecutivo.

Eventuali modificazioni al disposto del presente articolo sono deliberate dal Ministro sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 10.

Qualsiasi istanza o reclamo deve essere avanzato a mezzo del superiore immediato; altrimenti è respinto.

Il superiore immediato ha l'obbligo di far pervenire tali istanze o reclami, pel tramite gerarchico, al loro indirizzo, accompagnandole con le notizie necessarie a deliberare con cognizione di causa.

Qualora non sia stata data risposta entro trenta giorni, le istanze od i reclami possono essere rimessi in sede superiore, informandone il superiore immediato.

Sempre pel tramite gerarchico si possono far pervenire in sede superiore anche pieghi suggellati.

Art. 11.

Al personale è inibito di attendere ad altri impieghi o professioni, o di esercitare, sia pure a mezzo di interposta persona, altri uffici, commerci od occupazioni: salvo le eccezioni che fossero autorizzate dal Direttore generale.

E' però ammesso di far parte dell'amministrazione di società cooperative ferroviarie, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Per l'accettazione dell'incarico di perito o di arbitro occorre l'autorizzazione del Capo del servizio a cui l'interessato appartiene.

Art. 12.

Non è consentito ricusare di adempiere temporaneamente incarichi, ancorchè propri di diverso grado.

Può essere ammessa la rinunzia alla promozione; ma in tal caso una nuova promozione non può avvenire se non trascorso almeno un anno dalla data della rinunzia e previo nuovo scrutinio od esame.

Art. 13.

La gerarchia è costituita dal grado; a parità di grado dall'anzianità nel grado stesso, determinata come dall'art. 59, salvo diversa designazione dovuta a ragioni di servizio.

Gli agenti del gruppo *A* hanno giurisdizione su tutti gli agenti, a qualunque grado appartengono.

Art. 14.

Tutto il personale, ad eccezione di quello avventizio, viene inscritto alla matricola generale, mediante compilazione per ciascuno di uno stato matricolare, conforme al modello annesso (alleg. *B*).

A chi cessa dal servizio, od ai suoi eredi, viene rilasciata, a richiesta, una copia di detto stato matricolare, senza alcuna attestazione sulla qualità del servizio prestato, salvo per gli operai il disposto dell'art. 78 della legge di pubblica sicurezza.

CAPITOLO II.

PERSONALE AVVENTIZIO.

Art. 15.

Il personale avventizio può essere assunto:

a) quale straordinario, cioè per bisogni precari di qualsiasi durata in ogni ramo di servizio;

b) in qualità di ordinario, per coprire, in qualifiche del ramo esecutivo o subalterno, che non implichino attribuzioni di dirigenza, quei posti di pianta pei quali, a giudizio dell'Amministrazione, non occorra reclutare personale destinato alla stabilità.

Non possono essere assunti i destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche.

Art. 16.

Il personale femminile non può essere assunto che in qualità di avventizio straordinario.

Art. 17.

Le autorità, delegate dal Direttore generale a provvedere alla assunzione degli avventizi straordinari, debbono accertare la loro idoneità al servizio, cui sono destinati, nei modi che giudichino convenienti, decidendo inappellabilmente.

Le norme per l'assunzione degli avventizi ordinari debbono essere emanate dal Direttore generale.

Art. 18.

Gli avventizi straordinari ed ordinari sono esclusi da sistemazione a ruolo; e verso di essi l'Amministrazione non assume altro obbligo che quello di corrispondere la mercede stabilita pel tempo durante il quale prestano effettivamente servizio; salvo il disposto dell'art. 19.

Essi però hanno la preferenza sugli estranei, a parità di requisiti, nel reclutamento del personale in prova.

Quando venga a cessare il bisogno dell'opera loro, gli avventizi straordinari possono essere dispensati in qualunque tempo senza preavviso; gli ordinari col preavviso di un mese.

In caso di dispensa tanto gli uni quanto gli altri non hanno titolo ad alcun trattamento a carico dell'Amministrazione per buonuscita o simili.

Art. 19.

Gli avventizi straordinari ed ordinari vengono assicurati contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione, a norma delle vigenti disposizioni legislative.

Oltracciò gli avventizi ordinari sono assicurati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni per la liquidazione di una somma capitale in caso di cessazione dal servizio, od in caso di morte durante il periodo di servizio: e per questa assicurazione essi sono assoggettati ad una ritenuta mensile del 6 % sulla paga, e l'Amministrazione versa un contributo nella stessa misura.

Art. 20.

La retribuzione giornaliera degli avventizi straordinari ed ordinari è stabilita dai Capi dei servizi per gli addetti

agli uffici, e dai Comitati d'esercizio per gli altri, entro i limiti minimo e massimo fissati dal Direttore generale, tenuto conto delle attribuzioni da disimpegnare e dei prezzi locali della mano d'opera.

Art. 21.

Al personale avventizio straordinario ed ordinario non viene corrisposta paga durante le assenze per malattia: soltanto nei casi di febbri malariche, agli avventizi ordinari che ne siano riconosciuti meritevoli, a giudizio dei Capi dei servizi o dei Comitati di esercizio, può essere concessa una parte della paga, fino alla metà, per un periodo di tempo non eccedente novanta giorni in ciascun anno solare.

Art. 22.

Al personale avventizio straordinario ed ordinario, da considerarsi operaio a termini dell'art. 9, nei casi di infortunio si applica il trattamento stabilito dalla legge relativa.

L'Amministrazione ha in casi speciali la facoltà di assicurare presso la Cassa nazionale infortuni quegli avventizi per i quali non ritenga conveniente l'assicurazione diretta a termini del presente articolo.

Art. 23.

Gli avventizi di qualunque categoria vengono puniti con multa fino a L. 15 quando incorrono in una delle mancanze previste dagli art. 89 e 90 del presente regolamento.

Per le mancanze di cui agli art. 91, 92 e 93 sono passibili di licenziamento; salvo, se vi siano motivi di indulgenza, a punirli parimenti con multa che, in questo caso, può raggiungere le cento lire.

Per ogni altra mancanza più grave si procede senz'altro al loro licenziamento.

Gli importi delle multe sono da trattenersi integralmente sulle competenze del mese in cui vengono inflitte.

Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso entro trenta giorni dalla relativa partecipazione.

Le autorità competenti ad infliggere le punizioni ed a decidere in merito agli eventuali ricorsi risultano dalle annesse tabelle (alleg. *M* e *N*).

Art. 24.

In caso di licenziamento per motivi disciplinari gli avventizi ordinari percepiscono solo la metà della somma da liquidarsi dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mente dell'art. 19; l'altra metà è incamerata dall'Amministrazione.

CAPITOLO III.

Personale in prova.

Art. 25.

Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 25 giugno 1909 n. 372, le assunzioni di personale si fanno per un servizio di prova, nelle qualifiche indicate nell'annessa tabella (alleg. *C*), assegnando a ciascuno lo stipendio minimo della rispettiva qualifica.

Spetta al Ministro di stabilire, a seconda delle esigenze del servizio, le forme e le modalità per la scelta degli assumendi.

Peraltro le assunzioni alle qualifiche degli uffici, escluso il personale subalterno, ed a quelle del personale esecutivo di sotto capo, alunno d'ordine, conduttore, capo deposito di 3ª classe, capo tecnico di 3ª classe e sotto capo tecnico, non possono avvenire che per pubblico concorso, mediante prova di esame e produzione di titoli.

Le assunzioni del personale in prova sono di competenza del Direttore generale; e debbono essere contenute entro i limiti delle piante organiche.

Art. 26.

Il servizio di prova ha la durata di un anno, al termine del quale si acquista titolo al passaggio in pianta stabile, purchè nell'accennato periodo, dedotte le assenze non dovute a riposi periodici, si siano prestati trecento giorni almeno di effettivo servizio: altrimenti è prolungato fino al raggiungimento di quest'ultima condizione.

Non è nominato stabile chi, a giudizio dell'Amministrazione, non abbia prestato servizio di prova in modo soddisfacente.

Per le qualifiche, per le quali sia richiesto dagli ordinamenti in vigore, la nomina a stabile è subordinata anche alla riportata idoneità negli esami prescritti o alle speciali abilitazioni a determinati servizi; ed in questi casi il servizio di prova si può prolungare, senza speciale autorizzazione, per un altro anno, e mai oltre.

Gli esami dei fuochisti debbono essere tenuti allo scadere dell'anno di prova; per il personale di altre qualifiche almeno due volte ogni anno solare.

Fino a che non abbia avuto partecipazione della nomina a stabile, il personale in prova è da considerarsi sempre tale, e quindi soggetto alle relative norme.

Art. 27.

Per essere assunto in prova è necessario presentare il certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, ed il certificato penale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario; e dimostrare con documenti autentici, da prodursi, insieme agli altri, secondo la richiesta dell'Amministrazione:

1° di essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici, anche se non regnicolo;

2° di avere alla data del bando di concorso, od all'atto dell'assunzione, ove questa non debba effettuarsi per concorso, raggiunto e non superato i limiti di età minimo e massimo che per ciascuna qualifica sono stabiliti dal Ministro; tenuto conto del disposto dell'art. 8 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580;

3° di avere ottemperato, in quanto applicabili all'età dell'assumendo, alle disposizioni di legge sul reclutamento militare, riportando dichiarazione di aver serbato buona condotta e di avere servito con fedeltà ed onore, quante volte si sia prestato servizio militare;

4° di essere fornito, oltre che dei titoli di studio prescritti per l'impiego al quale si aspira, di tutti gli altri requisiti eventualmente richiesti.

Oltre a ciò l'Amministrazione si riserva di accertare, con le modalità e le norme da essa stabilite, che l'aspirante sia dotato di sana e robusta costituzione fisica, e possieda i requisiti fisici speciali inerenti alle attribuzioni cui dovrebbe essere assegnato: nonchè di stabilire, con sua valutazione, che l'aspirante abbia sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica.

Art. 28.

Il Ministro stabilisce i titoli di studio occorrenti per la assunzione nei gradi iniziali di ciascuna carriera del personale subalterno degli uffici e di quello esecutivo.

Pel personale degli uffici è richiesto per l'assunzione nei gradi iniziali:

a) per il gruppo A, il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore;

b) per il gruppo B, il diploma di maturità oppure di abilitazione, rilasciato da istituti medi di secondo grado a termini dell'art. 71 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; oppure la licenza da istituti di istruzione professionale di terzo grado;

c) per il gruppo C, per gli alunni d'ordine (compresi quelli delle stazioni), per gli aiutanti disegnatori e per i sorveglianti dei lavori, il diploma di licenza da scuola complementare o di ammissione a scuole superiori, rilasciato da istituti medi di primo grado a termini dell'art. 71 del R. decreto 1054 succitato; oppure la licenza da scuola professionale di secondo grado.

Art. 29.

L'Amministrazione giudica dell'ammissibilità degli aspiranti sia a partecipare ai concorsi, sia all'assunzione senza concorso.

Ad ogni modo, anche per l'assunzione in prova, vige il divieto di cui all'art. 15.

Art. 30.

Le disposizioni di cui agli art. 25 e 27 si applicano senza pregiudizio del contenuto della legge 25 marzo 1917, n. 481, per quanto riguarda l'impiego degli invalidi della guerra; nonchè delle norme speciali che regolano l'ammissione in servizio dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, pei posti che sono loro riservati a termini di legge.

Indipendentemente da ciò, in tutte le assunzioni, avvengano o meno in seguito a concorso, a parità di merito sono da preferirsi nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

e) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

f) coloro che abbiano già prestato servizio lodevole all'Amministrazione in qualità di avventizi;

g) i più anziani di età.

Fra gli assumendi che si trovino nella stessa condizione prevista da una delle lettere dall'*a*) all'*e*), sono da preferirsi, sempre a parità di merito, quelli che abbiano già prestato lodevole servizio all'Amministrazione come avventizi.

Art. 31.

Le assunzioni di personale in prova, da effettuarsi a seguito di concorso, sono regolate, oltre che dalle norme generali riportate negli articoli precedenti, da quelle speciali indicate coi relativi bandi, che debbono essere emanati dal Ministro e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato.*

Art. 32.

Il personale in prova, all'atto di assumere servizio, deve dare, in presenza di due testimoni, avanti al dirigente dell'impianto cui è destinato, o ad un suo delegato, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Di tale promessa viene redatto verbale, conservandone in atti l'originale e consegnandone copia all'interessato.

La formula della promessa solenne è la seguente:

« *Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato: che adempirò a tutti gli obblighi del mio servizio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.*

« *Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.*

« *Prometto di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria* ».

Art. 33.

Viene considerato rinunciante alla nomina:

a) chi si rifiuti di sottoscrivere la promessa solenne di cui all'art. 32;

b) chi senza giustificato motivo non assuma servizio nella residenza assegnatagli entro il termine di tempo prescrittogli.

Art. 34.

Il personale in prova viene retribuito a norma dei quadri di classificazione annessi (alleg. *A*), partendo dallo stipendio minimo della qualifica di assunzione.

Esso però è escluso da promozioni di grado e da riduzioni degli intervalli per gli aumenti normali.

Art. 35.

Al personale in prova non sono applicabili i provvedimenti di disponibilità e di aspettativa, salvo per quest'ultima se trattisi di assenza dovuta a servizio militare o a mandato politico.

Art. 36.

Il personale in prova viene esonerato dal servizio:

a) qualora, entro il limite di tempo massimo stabilito dall'art. 26, non abbia conseguito l'idoneità al posto cui è assegnato;

b) per inabilità fisica constatata dai sanitari dell'Amministrazione;

c) qualora, a giudizio dell'Amministrazione, abbia dimostrato di non possedere le qualità necessarie per il regolare disimpegno delle proprie attribuzioni;

d) per mancata osservanza della promessa solenne di cui all'art. 32, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia che si desuma da atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente alla promessa stessa;

e) per diminuzione di personale ritenuta dall'Amministrazione necessaria in relazione alle condizioni dell'esercizio.

L'esonero è deliberato:

nei casi sub *e*) dal Direttore generale con preavviso di almeno due mesi;

negli altri casi dai Capi dei compartimenti, su conforme parere dei Comitati di esercizio, o dai Capi dei servizi, su conforme parere di speciali Commissioni, a seconda che trattisi di personale addetto agli uffici aventi sede nelle circoscrizioni compartimentali, o agli Uffici centrali dei servizi.

Le speciali Commissioni di cui trattasi sono composte dal Capo del servizio, da chi normalmente lo sostituisce, e dal capo dell'ufficio cui appartiene l'agente da esonerare.

Art. 37.

Avverso il provvedimento di esonero di cui all'art. 36, è ammesso il ricorso al Direttore generale; tranne per quelli sub *e*) pei quali il ricorso è di competenza del Ministro.

I ricorsi sono da prodursi per via gerarchica entro trenta giorni dall'avvenuta partecipazione del provvedimento stesso.

Le decisioni su tali ricorsi sono definitive e non suscettibili di alcun gravame.

Art. 38.

Il personale in prova esonerato riceve un compenso pari a mezzo mese di stipendio per ogni semestre di servizio prestato, compreso l'ultimo in corso.

Esso non può essere riammesso in servizio, ammenochè l'esonero sia stato deliberato in base alle lettere *b*) ed *e*) dell'art. 36 e siano cessati i motivi che provocarono l'esonero stesso.

Art. 39.

In caso di mancanze punibili con la sospensione dallo stipendio, con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, con la degradazione o con la revocazione, il personale in prova è invece passibile di destituzione.

Le autorità competenti a deliberare la destituzione od, in caso di applicazione dell'art. 109, a commutarla in altra punizione minore della degradazione, sono le stesse cui è deferito il giudizio per l'esonero, secondo i comma *a*) a *d*) dell'art. 36, con le modalità ivi stabilite.

Tale deliberazione deve essere preceduta dalla constatazione delle mancanze e loro contestazione scritta agli incolpati, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 102, esclusa l'effettuazione di formale inchiesta.

Sugli eventuali ricorsi in merito ai provvedimenti così deliberati è competente a decidere il Direttore generale.

Art. 40.

Salvo quanto risulta dal contenuto di questo capitolo, al personale in prova sono applicabili tutte le altre disposizioni stabilite dal presente regolamento.

Pel detto personale le note informative debbono essere compilate anche al termine del servizio di prova, agli effetti del secondo comma dell'art. 26.

CAPITOLO IV.

PERSONALE STABILE.

TITOLO I.

Nomine.

Art. 41.

Le nomine a stabile sono deliberate dal Direttore generale.

Art. 42.

All'atto di iniziare il servizio stabile, il personale deve prestare giuramento, avanti all'Autorità a ciò delegata dal Direttore generale, alla presenza di due testimoni.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.

« Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Del prestato giuramento viene redatto verbale, il cui originale è inviato per la registrazione alla matricola generale, e copia è consegnata all'interessato.

Il rifiuto a prestare giuramento porta alla decadenza del diritto all'impiego.

TITOLO II.

Note informative.

Art. 43.

Entro il mese di settembre di ciascun anno per tutto il personale — eccetto quello del primo grado e l'avventizio — sono compilate le note informative, che si intendono riferibili a tutto l'anno in corso.

Esse sono conformi ai modelli (alleg. *D* ed *E*) valevoli uno per le qualifiche dei gradi dal 2° al 10° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe) e l'altro per queste ultime qualifiche e per quelle dei gradi 11° ed inferiori.

Dette note sono compilate e firmate, e poi rivedute e controfirmate, dalle autorità cui ne è attribuita la competenza dalla tabella unita (alleg. *F*).

Art. 44.

La qualificazione di *buono* è conferita a chi nell'anno cui la nota si riferisce, abbia dato prova di capacità, diligenza e buona condotta.

Quando a tali requisiti si aggiunga anche quello di aver disimpegnato in modo particolarmente lodevole le proprie attribuzioni, prestando opera assidua e proficua e dimostrandosi idoneo a funzioni superiori o, quando ne sia il caso, a posti di dirigenza, la qualificazione è quella di *distinto*.

La qualificazione di *ottimo* è riservata solo a chi eccella per avere dato speciali prove di capacità, diligenza, cultura e rendimento ed abbia tenuto sempre una condotta esemplare; in maniera da segnalarsi nello esercizio delle proprie funzioni e da dare sicuro affidamento di bene disimpegnare quelle superiori, specie se in posti di dirigenza.

E' escluso dalla qualificazione di *ottimo*:

a) il personale degli uffici (salvo il subalterno di cui al comma *b*) ed il personale esecutivo dei gradi 5° e 6° che, nell'anno cui la nota si riferisce, sia incorso in qualsiasi sanzione disciplinare;

b) il personale subalterno degli uffici ed il personale esecutivo dei gradi inferiori al 6° che, nell'anno cui la nota si riferisce, sia incorso in punizione superiore alla multa, od abbia riportato la multa per più di otto volte entro l'anno.

E' escluso dalla qualificazione di *distinto*:

c) il personale di cui al precedente comma *a*) che, nell'anno cui la nota si riferisce, sia incorso nella sospensione dallo stipendio, od in punizione superiore alla multa od abbia riportata la multa per più di otto volte entro l'anno;

d) il personale di cui al precedente comma *b*) che, nell'anno cui la nota si riferisce, sia incorso in punizione superiore alla multa, od abbia riportata la multa per più di sedici volte entro l'anno.

Art. 45.

E' qualificato *mediocre* chi nell'anno cui la nota si riferisce, non abbia dato sufficiente prova di capacità, diligenza

o buona condotta: ed è qualificato *cattivo* chi abbia dato prova di incapacità, negligenza o cattiva condotta.

Corrisponde al giudizio generico per la qualificazione di *cattivo*, l'aver riportato entro l'anno la sanzione disciplinare della sospensione dal grado con privazione dello stipendio di durata superiore a trenta giorni od altra più grave; e per quella di *mediocre*, l'essere stato punito, parimenti entro l'anno, col provvedimento della sospensione dallo stipendio o con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio di durata inferiore a trentuno giorni.

Art. 46.

In relazione al risultato delle note di cui agli articoli precedenti, le autorità competenti esprimono il giudizio complessivo, attribuendo una delle seguenti qualificazioni: *ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo*.

La qualificazione riveduta è comunicata all'interessato, il quale o ne prende atto apponendo la propria firma sul relativo modello, o può ricorrere, entro otto giorni dalla ricevuta partecipazione, all'autorità competente secondo la tabella (alleg. *F*).

Questa, dopo gli accertamenti che ritiene necessari, formula la qualificazione definitiva, che è comunicata all'interessato, e contro la quale non è ammesso alcun gravame.

TITOLO III.

Avanzamenti.

Art. 47.

Gli avanzamenti si fanno mediante:

a) aumenti di stipendio nello stesso grado;
b) promozioni di grado.

§ 1. — *Aumenti di stipendio.*

Art. 48.

Gli aumenti normali di stipendio vengono assegnati, con provvedimento delle autorità all'uopo delegate dal Direttore generale, nella misura e con gli intervalli di tempo indicati per ciascuna qualifica nei quadri di classificazione annessi (alleg. *A*), fino al raggiungimento del massimo stipendio attribuito alla qualifica stessa.

Tali aumenti si conferiscono di regola con decorrenza dal 1° di gennaio e dal 1° di luglio di ogni anno. Quando per ragioni di ritardo di qualsiasi natura vengano a cadere in date intermedie, si intendono riportati alle decorrenze suindicate agli effetti dei successivi aumenti, a seconda che vengano ad oltrepassare o meno la metà di ciascun intervallo semestrale.

Art. 49.

Per premiare i più meritevoli, agli agenti qualificati *ottimi*, esclusi quelli che si trovino allo stipendio massimo della propria qualifica, sono accordate annualmente riduzioni di un anno dell'intervallo per l'aumento normale di stipendio, nella misura del 10 per cento del numero degli appartenenti a ciascuna qualifica. Per ognuno di detti intervalli la riduzione complessiva non può eccedere la metà della durata dell'intervallo stesso, limitando quando occorra l'ultima delle riduzioni accordate a soli sei mesi.

Qualora il numero degli agenti qualificati ottimi fosse inferiore alla suindicata percentuale per ciascuna qualifica, sono ammessi al beneficio della riduzione di cui trattasi anche gli agenti qualificati *distinti*, limitando la riduzione a sei mesi.

Non è consentita riduzione quando l'intervallo per l'aumento normale sia di un anno solamente.

Tali riduzioni sono deliberate dal Ministro per gli agenti dei gradi dal 2° al 10° inclusivi; dal Direttore generale per tutti gli altri.

Le norme procedurali per le proposte di dette riduzioni sono le stesse di quelle stabilite per le promozioni di grado per merito comparativo.

Art. 50.

Gli anni pei quali al personale sia stata assegnata la qualificazione di *cattivo* non sono computabili per gli aumenti di stipendio: mentre quelli pei quali sia stata assegnata la qualificazione di *mediocre* sono computabili solo per sei mesi. Qualora, all'atto della scadenza del termine pel conferimento dell'aumento, il personale sia incorso in mancanze passibili di punizione per la quale possa attribuirglisi la qualificazione di *mediocre* o di *cattivo*, l'aumento stesso è tenuto in sospeso per deliberarlo o meno secondo la conclusione del relativo procedimento disciplinare.

Non sono parimenti computabili i periodi continuativi di tempo, non inferiori ad un mese, nei quali gli agenti siano rimasti assenti dal servizio senza corresponsione di stipendio, eccetto i casi di aspettativa per servizio militare o per mandato politico.

A tale effetto si tiene conto solo dei mesi interi, trascurando le frazioni.

Art. 51.

Al personale promosso di grado il tempo decorso dall'ultimo aumento di stipendio, anche se con questo si sia raggiunto il massimo della precedente qualifica, nonchè le eventuali riduzioni degli intervalli che non abbiano ancora avuta applicazione, sono da computarsi per intero agli effetti della progressione dello stipendio nel nuovo grado; ma non possono avere effetto se non pel conferimento della sola classe superiore di stipendio, e salvo a tener conto dei ritardi per qualsiasi motivo che non fossero stati ancora computati.

Agli agenti promossi di grado che abbiano uno stipendio superiore al minimo del nuovo grado o non corrispondente ad alcuna delle classi di stipendio inerente al nuovo grado stesso, si attribuisce la classe di stipendio che risulti dovuta, tenendo conto dell'anzianità nello stipendio goduto e frazionando l'intervallo corrispondente del nuovo grado nei valori annuali; salvo a conservare come assegno personale, fino al raggiungimento della classe superiore, l'eventuale differenza in più fra lo stipendio goduto e la nuova classe di stipendio assegnata.

Agli agenti promossi di grado che abbiano uno stipendio inferiore al minimo del nuovo grado, l'anzianità relativa, calcolata frazionando nei valori annuali gli intervalli del grado precedente, viene assorbita dal vantaggio conseguito con l'assegnazione del minimo del nuovo grado, ed eventualmente mantenuta per la parte eccedente: per quelli che fossero al massimo della precedente qualifica il calcolo è fatto sulla base dell'ultimo intervallo.

Art. 52.

In ogni caso di avanzamento del personale provvisto di assegni personali aventi carattere di stipendio, il conseguente aumento ha effetto mediante la compenetrazione nello stipendio stesso della corrispondente quota dell'assegno: e così per quelli successivi fino a completo assorbimento di detti assegni.

§ 2. — *Promozioni di grado.*

Art. 53.

Le promozioni di grado, per coprire in base alle piante organiche i posti vacanti, cui non si ritenga provvedere con nuove assunzioni, sono deliberate dal Ministro; e possono essere conferite, secondo le risultanze dell'annessa tabella (alleg. *G*):

a) a scelta;

b) in seguito a scrutinio per merito comparativo;

c) in seguito a scrutinio per merito comparativo, previo il risultato favorevole di esami di abilitazione o di idoneità;

d) per anzianità congiunta al merito;

e) in base al risultato di esami di concorso interno.

Le promozioni non possono essere conferite se non dopo una permanenza di almeno tre anni nel grado precedente, eccetto:

1° quelle al grado 1°;

2° quelle di cui alla lettera *c*);

3° quelle degli allievi ispettori ad ispettori di 2ª classe e di questi ultimi ad ispettori di 1ª classe;

4° quelle dei sotto capi tecnici e capi verificatori a sotto capo tecnico di 1ª classe e capo verificatore di 1ª classe; e di questi ultimi a capo tecnico di 3ª classe.

Art. 54.

Le promozioni a scelta sono deliberate dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Art. 55.

Alle promozioni per merito comparativo concorrono gli agenti che nel triennio anteriore abbiano riportata qualificazione di *ottimo* o di *distinto*.

Qualora non si riuscisse così a coprire i posti riservati a tale specie di promozioni, possono concorrere anche coloro che in uno dei primi due anni del triennio siano stati qualificati soltanto *buoni*.

Le graduatorie di merito sono stabilite per le promozioni ai gradi dal 3° al 10° (escluse le qualifiche di macchinista di 1ª classe, conduttore capo di 1ª classe, sorvegliante della linea di 1ª classe, sotto capo tecnico di 1ª classe e capo verificatori di 1ª classe) da una Commissione centrale di avanzamento, su designazioni non impegnative di Commissioni locali di avanzamento: da queste ultime per le promozioni agli altri gradi inferiori.

Le modalità per la costituzione ed il funzionamento di dette commissioni sono stabilite dal Ministro.

Sono invece emanate dal Direttore generale le norme relative all'effettuazione degli esami di idoneità o di abilitazione che, per determinate qualifiche, debbono precedere gli scrutini per merito comparativo.

Art. 56.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito si fanno fra gli agenti che abbiano riportata, nel triennio anteriore, qualificazione non inferiore a quella di *buono*.

Per queste promozioni le Commissioni di avanzamento locali e centrale, negli stessi limiti di competenza segnati dal l'art. 55, giudicano quali dei concorrenti siano ritenuti meritevoli dell'avanzamento e quali no.

La graduatoria quindi dei meritevoli, da seguirsi per coprire le relative vacanze di posti, viene compilata in base all'anzianità.

Art. 57.

Per le promozioni che si conferiscono parte per merito comparativo e parte per anzianità congiunta al merito, i meritevoli in base a quest'ultimo scrutinio sono intercalati, nella proporzione stabilita, fra i prescelti per merito comparativo; i quali ultimi però non possono avere comunque un collocamento meno favorevole di quello che loro spetta secondo l'anzianità di grado.

Art. 58.

Nelle promozioni da conferirsi in base a scrutinio per merito comparativo o al risultato di esami di concorso, a parità di merito hanno la precedenza gli ex-combattenti a termini dell'art. 1 del R. D. n. 2580 del 21 ottobre 1923.

Art. 59.

I ruoli di anzianità, suddivisi per servizio e per qualifica, vengono pubblicati, secondo la situazione al 1° gennaio, ogni anno per gli agenti del gruppo *A*; ogni tre anni pel personale degli uffici ed esecutivo di grado superiore al 10°.

Per l'iscrizione in detti ruoli l'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo provvedimento di nomina o di promozione di grado; a parità di tale data si tiene conto della qualificazione di cui all'art 46; in caso di ulteriore parità della data di nomina o promozione al grado precedente; ed in ultimo, occorrendo, si dà la precedenza al più anziano di età. Rimangono però in ogni caso salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso o negli scrutini definitivi per le promozioni per merito comparativo: ai quali effetti, in caso di passaggio di ruolo, la posizione nel nuovo ruolo di agenti, da iscriversi fra altri aventi pari anzianità di grado, viene stabilita dalla Commissione centrale di avanzamento.

Per i sottocapi l'anzianità è determinata dalla data del conseguimento dell'ultima delle abilitazioni prescritte per i servizi di stazione, ed in caso di parità dalle norme di cui innanzi.

Art. 60.

A coprire nelle qualifiche risultanti dalla tabella annessa (alleg. *H*) un numero di posti da stabilirsi dal Ministro, mai superiore al quinto di quelli vacanti, sono indetti, a distanza di tempo in nessun caso inferiore ad un anno, esami di concorso fra agenti di grado inferiore, secondo le indicazioni del prospetto stesso.

Sono pure da considerarsi come concorsi gli esami obbligatori per la promozione in determinate categorie di personale, anche a seguito di speciali corsi di istruzione — come dalla tabella annessa (alleg. *I*) — il cui risultato stabilisce la graduatoria di promovibilità, da esaurirsi man mano che si verifichino le relative vacanze di posti.

I bandi di concorso, comprendenti le condizioni relative, nonchè le norme per gli anzidetti esami speciali, sono emanati dal Ministro.

Art. 61.

Agli esami di concorso e di idoneità non può essere ammesso chi abbia riportata una qualificazione di *mediocre*, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla relativa scadenza; e chi abbia riportata una qualificazione di *cattivo*, se non siano trascorsi dalla scadenza relativa almeno cinque anni.

Art. 62.

Sono esclusi dagli esami di concorso o di idoneità o dagli scrutini di promozione gli agenti che, dopo la comunicazione

definitiva dell'ultima qualificazione individuale, di cui al l'art. 46, incorrano in punizioni per le quali la qualificazione stessa debba essere cambiata in altra che porti a detta esclusione.

Lo stesso trattamento è fatto a coloro che vengono sottoposti a procedimento disciplinare che li renda passibili di alcuna delle punizioni suaccennate: qualora però il procedimento si inizi dopo gli esami o dopo gli scrutini di cui sopra, e prima che la promozione sia deliberata, questa è tenuta in sospeso, per darvi corso solo nel caso che il procedimento si chiuda in modo che non comporti il cambiamento della qualificazione personale.

Art. 63.

L'Amministrazione stabilisce le qualifiche nelle quali, prima di ottenere la promozione, sia da compiersi un periodo di almeno sei mesi di esperimento pratico nelle funzioni superiori; nonchè, se del caso, conseguire speciali abilitazioni di servizio.

Quelli che abbiano dimostrato — al termine di tale periodo — di non possedere sufficienti qualità ed attitudini, o non abbiano riportato le suaccennate abilitazioni, perdono il diritto alla promozione e vengono restituiti alle precedenti mansioni.

Art. 64.

Gli agenti del gruppo *A*, che siano puniti con provvedimento più grave della sospensione dal grado con privazione dello stipendio da trentuno a novanta giorni, non possono per cinque anni ottenere alcuna promozione.

TITOLO IV.

Condizioni di trattamento.

Art. 65.

Gli agenti hanno diritto, a cominciare dall'anno solare successivo alla nomina in prova, di fruire per ciascun anno, a titolo di congedo ordinario, di un periodo di assenza retribuito, il quale, a seconda che essi abbiano o no compiuto dieci anni di servizio, computando per intero quello della loro nomina a ruolo, ha la durata di giorni:

26 o 21 per il personale compreso nei gradi superiori all'11° nonchè pei macchinisti, fuochisti ed assistenti T. E.;

26 o 16 per gli agenti dei gradi 11° (esclusi i macchinisti), 12° (esclusi i fuochisti ed assistenti T. E.), 13° (esclusi gli operai di 1ª classe), nonchè per gli uscieri;

16 o 13 per gli operai di 1ª classe e per gli agenti dei gradi inferiori al 13° (esclusi gli uscieri).

Pel personale operaio e di manovalanza addetto alle officine di grandi riparazioni del materiale rotabile, a quelle del materiale fisso ed ai cantieri dipendenti dal Servizio Lavori la durata del congedo è rispettivamente, a seconda della accennata anzianità, di giorni 13 o 10, tenuto conto della libertà che essi godono in occasione delle solennità in cui detti impianti debbono rimanere chiusi e cioè: primo giorno dell'anno, 21 aprile (Natale di Roma e festa del lavoro), 15 agosto (Assunzione), 4 novembre (anniversario della Vittoria), 25 dicembre (Natale).

L'uso di tale diritto è subordinato peraltro alle esigenze del servizio; e quindi i superiori cui, secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione, compete la facoltà di autorizzare i congedi, possono negarne, revocarne od interromperne il godimento, salvo a farli fruire in altra epoca anche nel primo semestre dell'anno successivo.

I congedi non richiesti entro ciascun anno solare si considerano rinunziati.

I congedi possono essere accordati anche per mezze giornate, senza altra suddivisione.

Art. 66.

Oltre al congedo ordinario possono essere accordati, in casi speciali ed in seguito a domanda motivata, congedi straordinari senza stipendio.

Però per gravi e giustificate ragioni il Direttore generale può autorizzare, che, per i primi trenta giorni del congedo straordinario, sia concessa la metà dello stipendio.

Art. 67.

Durante le assenze per malattie accertate dai sanitari dell'Amministrazione, e sempre quando i medesimi non le dichiarino dovute a colpa o sregolatezza, è conservato agli agenti l'intero stipendio per 180 giorni; cumulando agli effetti di questo limite le assenze che si verifichino ad intervalli non superiori a sessanta giorni, ed escludendo i periodi di cure termali, idropiniche, salsoiodiche, ecc., assegnati al personale dall'Opera nazionale per i mutilati ed invalidi, per postumi di ferite riportate in guerra o di malattie contratte a causa delle operazioni di guerra.

Tuttavia il Direttore generale, concorrendo circostanze speciali, può consentire la conservazione di tutto o di parte dello stipendio per altri novanta giorni.

Gli agenti assenti per malattia non possono allontanarsi dalla residenza, salvo che i sanitari dell'Amministrazione li autorizzino a recarsi in altra località previamente indicata.

Art. 68.

Il personale richiamato sotto le armi per servizio temporaneo conserva lo stipendio per i primi due mesi; e pel periodo successivo è considerato in congedo straordinario senza stipendio o in congedo ordinario, se ne ha ancora titolo.

Il trattamento in caso di guerra sarà regolato da speciali disposizioni.

Art. 69.

Le assenze dal servizio del personale, dovute ad ottemperanza di obblighi derivanti da leggi speciali, diversi da quello di cui all'art 68, sono considerate giustificate e quindi non portano alla privazione dello stipendio. Le disposizioni dirette a stabilire quali assenze rientrino fra quelle di cui trattasi, e quale trattamento debba farsi per tali assenze in ordine alle competenze accessorie, sono di competenza del Direttore generale.

In casi eccezionali, il Direttore generale ha altresì la facoltà di considerare giustificate altre assenze del personale, dovute a diverso motivo, e di stabilire il relativo trattamento anche agli effetti delle competenze accessorie.

Art. 70.

Il personale può essere collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, per giustificate ragioni di interesse privato, o per servizio militare limitatamente alla durata del servizio stesso.

Salvo che nel primo caso, pel quale valgono le disposizioni di cui all'art. 71, non ha diritto a stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute, o per servizio militare, è valutato per intero agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio.

Se però l'anno in cui ha inizio l'aspettativa non sia computabile per detto aumento in base al disposto dell'art. 50, non è parimenti computabile tutto il periodo dell'aspettativa stessa.

Per le aspettative chieste per elezione all'ufficio di Deputato al Parlamento valgono le disposizioni di cui agli articoli 89 e 90 della legge 13 dicembre 1923, n. 2694, modificati con la legge 15 febbraio 1925, n. 122.

Art. 71.

L'aspettativa per motivi di salute è disposta d'ufficio o su domanda, sempre quando sia accertato, a giudizio di due sanitari dell'Amministrazione collegialmente, che l'agente è affetto da malattia suscettibile di guarigione, e che la cura relativa è incompatibile con la prestazione del servizio.

Alle visite per tali accertamenti può partecipare, in via consultiva, un medico di fiducia dell'interessato, purchè questi ne faccia domanda e sopporti la relativa spesa.

Il personale collocato in aspettativa per motivi di salute ha diritto a due terzi dello stipendio se conta venti anni o più di servizio, alla metà se ne conta dieci o più, al terzo se ne conta meno di dieci; computando a tale effetto anche il servizio precedente alla stabilità, purchè non trattisi di avventiziato.

Il Ministro ha facoltà di stabilire quali autorità siano competenti a deliberare tali aspettative e il relativo trattamento. E' in facoltà del Direttore generale, nei casi di aspettativa deliberata in seguito a lesioni riportate per cause di servizio o ad infermità contratte per infezione malarica, di elevare il trattamento fino alla corresponsione dell'intero stipendio.

Art. 72.

L'aspettativa per ragioni di interesse privato non può essere concessa se non in seguito a motivata domanda.

Competente a deliberare in merito è il Direttore generale il quale può negare l'aspettativa per esigenze di servizio od anche soltanto se non ne riconosca fondato il motivo.

Art. 73.

L'aspettativa, sia per motivi di salute sia per interesse privato, non può eccedere la durata di un anno per ciascuno dei detti motivi.

Allo scadere di tale periodo gli agenti in aspettativa per motivi di salute vengono d'ufficio sottoposti a nuovo accertamento medico con le norme di cui all'art. 71; se riconosciuti idonei al servizio e non lo riprendano nel termine di tempo stabilito dall'Amministrazione vengono dichiarati dimissionari: se riconosciuti inabili vengono esonerati, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa loro spettare. In casi eccezionali, su parere medico e a giudizio del Direttore generale, può essere concesso un prolungamento dell'aspettativa per non più di sei mesi, trascorsi i quali si applicano senz'altro le disposizioni suaccennate.

Gli agenti che non riprendono servizio allo scadere del periodo di aspettativa, che fruiscono per altri motivi, vengono dichiarati dimissionari d'ufficio.

L'aspettativa in corso di godimento può essere revocata se per motivi di salute, quando un accertamento medico, sempre nelle forme di cui all'art. 71, provocato dall'Amministrazione o da domanda dell'interessato, dichiari cessata la causa dalla quale fu determinata; se per interesse privato quando le esigenze del servizio lo richiedano a giudizio del Direttore generale.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per motivi di salute o per interesse privato non può superare due anni in un quinquennio.

Art. 74.

Nei casi di infortunio sul lavoro del personale considerato operaio a termini dell'art. 9, l'Amministrazione liquida e corrisponde agli aventi diritto le indennità stabilite dalla legge e dal regolamento relativi; e nei casi di inabilità temporanea integra, unicamente pel personale di ruolo, l'indennità stessa con la differenza per raggiungere l'intero stipendio nei limiti di tempo previsti per le malattie, e facendone il pagamento a mensilità come per le competenze ordinarie.

L'indennità per inabilità temporanea viene dedotta dall'ammontare delle indennità per inabilità permanente per il periodo eccedente 180 giorni.

Art. 75.

Il Direttore generale, quando lo ritenga opportuno nell'interesse dell'azienda, ha facoltà di togliere il personale dalle attribuzioni che disimpegna passandolo ad altre anche di diverso servizio, sia temporaneamente sia definitivamente: ed in questo ultimo caso deve attribuire agli interessati una qualifica di grado corrispondente a quella di cui sono rivestiti.

Il personale da passarsi ad attribuzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio è sottoposto a visita sanitaria, per riconoscere se abbia la relativa idoneità fisica, secondo le norme stabilite in materia dall'Amministrazione.

TITOLO V.

Dispense dal servizio.

§ 1. — *Disponibilità.*

Art. 76.

Disponibilità è la dispensa temporanea dal servizio del personale stabile, per causa di soppressione di ufficio o di riduzione di posti.

Essa è deliberata d'ufficio dal Ministro, quando non vi sia modo di conferire agli interessati attribuzioni equivalenti in altri rami di servizio.

La disponibilità non può eccedere la durata di due anni; ed il Ministro nel deliberarla stabilisce il trattamento economico da farsi in relazione all'anzianità di servizio; trattamento che non può essere inferiore al terzo dello stipendio nè superiore alla metà, pel personale avente dieci o più anni di servizio di ruolo; ed inferiore al quarto nè superiore al terzo, pel personale che conti minore anzianità.

Se al termine del periodo massimo di disponibilità il personale non è richiamato in servizio, viene esonerato definitivamente.

§ 2. — *Dimissioni.*

Art. 77.

Le dimissioni del personale debbono essere presentate per iscritto; e non hanno effetto se non siano state accettate dal Direttore generale o dalle Autorità a ciò da lui delegate.

In pendenza di tale accettazione l'interessato ha l'obbligo di continuare nell'esercizio delle sue attribuzioni.

L'accettazione è di regola deliberata entro un mese; ma può essere ritardata o rifiutata per gravi ragioni di servizio, o quando a carico del richiedente sia in corso procedimento disciplinare.

Art. 78.

Sono dichiarati d'ufficio dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale, gli agenti che volontariamente abbandonino o non assumano l'ufficio o prestino l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e regolarità del servizio, nonchè i loro istigatori.

Può tuttavia il Ministro, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, la degradazione o la revocazione; od anche solamente il ritardo delle promozioni o degli aumenti periodici, o l'esclusione definitiva dalla promozione.

L'applicazione di tali provvedimenti avviene senza le formalità procedurali prescritte per le comuni punizioni disciplinari.

Art. 79.

Sono dichiarati parimenti di ufficio dimissionari, oltre che negli altri casi previsti dal presente regolamento, gli agenti:

a) che perdano la cittadinanza italiana;

b) che accettino senza autorizzazione una missione o un impiego da un Governo straniero;

c) che restino arbitrariamente assenti dal servizio oltre dieci giorni, salvo che il Direttore generale non ritenga di procedere in via disciplinare.

Art. 80.

I dimissionari, per qualunque titolo, non possono essere riammessi in servizio.

§ 3. — *Esoneri.*

Art. 81.

Il Ministro ha facoltà di deliberare l'esonero definitivo del personale, di qualunque provenienza, che sia o meno inscritto al fondo pensioni o ad altri istituti di previdenza:

a) per inabilità fisica al servizio riconosciuta dai sanitari dell'Amministrazione;

b) per scarso rendimento dovuto sia ad inadempienza degli obblighi di servizio, sia ad incapacità, sia a motivi di salute non costituenti inabilità.

Si fa luogo ad ogni modo all'esonero definitivo del personale stesso:

c) pel decorso del biennio dal collocamento in disponibilità, di cui all'art. 76;

d) quando agenti, assolti o comunque prosciolti dalle imputazioni penali previste all'art. 98, in seguito a verdetto negativo dei giurati o con provvedimento dell'autorità giudiziaria, motivato da insufficienza di prove o da formole equivalenti o da estinzione dell'azione penale per improcedibilità o per difetto di querela, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio.

Gli esoneri sub *b*), *c*) e *d*) si considerano avvenuti a tutti gli effetti per misura amministrativa, quando gli interessati non si trovino nelle condizioni richieste per la liquidazione del normale trattamento di quiescenza.

Art. 82.

Il personale esonerato in base alla lettera *d*) dell'art. 81, in caso di riapertura del procedimento penale che abbia portato a deliberare l'inesistenza del fatto o l'inesistenza del reato, può su domanda, essere riammesso in servizio con provvedimento del Ministro.

In tal caso il riammesso riprende a tutti gli effetti il posto di anzianità che aveva nel giorno dell'esonero; ed il periodo dell'assenza è considerato come giustificato, senza però far luogo ad alcun rimborso di stipendio, od altre retribuzioni.

Art. 83.

Il Ministro delibera su domanda, ed ha facoltà di deliberare d'ufficio, l'esonero definitivo:

a) del personale inscritto al fondo pensioni, quando abbia raggiunto i limiti di età e di servizio utile per la pensione stabiliti dall'art. 3 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;

b) del personale proveniente dalle altre Amministrazioni governative e che abbia conservato il relativo trattamento di pensione, quando abbia raggiunto i limiti stabiliti dell'art. 1 *a*) del testo unico di legge sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

c) del personale, di qualunque provenienza, al quale sia applicabile il regolamento della previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e successive modificazioni, quando abbia raggiunto i limiti di età di cui all'art. 9 *b*) del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, ed abbia almeno 10 anni di servizio.

Si fa luogo ad ogni modo all'esonero definitivo:

d) del personale di cui alla lettera *a*) del presente articolo, quando abbia compiuto gli anni di servizio utile per la pensione stabiliti dal citato art. 3 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 ed abbia raggiunto i seguenti limiti di età;

1° 66 anni se del primo grado;

2° 64 anni se del secondo grado;

3° 62 anni se degli altri gradi, purchè di qualifiche non comprese nella tabella annessa (alleg. *L*);

4° 60 anni se scrivane;

5° 60 o 58 anni rispettivamente se di qualifiche comprese nella tabella stessa (alleg. *L*).

L'esonero per raggiungimento dei limiti di età della presente lettera si applica anche agli agenti provenienti da altre Amministrazioni ferroviarie, che abbiano conservato il trattamento di previdenza delle casse speciali di provenienza;

e) del personale di cui alla lettera *b*) del presente articolo, quando abbia raggiunto i limiti di età di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *d*), ed abbia compiuto 40 anni di servizio, e quando avendo compiuto non meno di 20 anni di servizio abbia raggiunto 66 anni di età, se del primo grado, o 65 anni di età se di grado inferiore;

f) del personale cui sia applicabile il regolamento della previdenza per i pubblici servizi di trasporto, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e successive modificazioni, quando abbia raggiunto i limiti di età e di servizio stabiliti all'art. 9-*b* del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311;

g) del personale di cui alla lettera *a*) del presente articolo, quando raggiunga l'età di 66 anni se del primo grado o di 65 anni se di grado inferiore, anche se non abbia raggiunto i limiti di servizio utile per la pensione alla stessa lettera indicati. In tal caso agli esonerati è liquidata la pensione come se avessero raggiunti i suddetti limiti di servizio, assoggettandola alle ritenute pel fondo pensioni per tanto tempo, quanto ne manca, all'atto dell'esonero, al raggiungimento di un numero di anni utili per la liquidazione, pari ai limiti stessi.

I limiti massimi di età non sono in nessun caso applicabili al personale incaricato delle funzioni di Consigliere di amministrazione, durante le funzioni stesse.

Art. 84.

L'esonero per inabilità fisica di cui all'art. 81 sub *a*), è disposto previ accertamenti sanitari eseguiti da due medici dell'Amministrazione collegialmente, di cui uno almeno appartenente al personale di ruolo.

In seguito a domanda corredata da certificato medico, presentata dagli interessati entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione per iscritto dell'esonero, con indicazione dell'inabilità constatata e delle cause che la produssero, il Ministro può disporre per una visita di revisione a mezzo di un collegio di tre medici, fra cui il Capo dell'ufficio centrale sanitario od un suo delegato; ed in questo caso gli interessati hanno facoltà di farsi assistere da un medico di loro fiducia a proprie spese

La domanda di cui sopra non sospende l'esecuzione del provvedimento; però quando questo venga revocato, il Ministro stabilisce il trattamento, che a seconda dei risultati della visita di revisione, ritiene giustificato.

TITOLO VI.

Disciplina.

Art. 85.

Al personale, nei casi appresso specificati, possono essere inflitte le seguenti punizioni :

1° la censura, cioè un rimprovero scritto;
2° la multa;
3° la sospensione dallo stipendio:
  a) da uno a dieci giorni;
  b) da undici a trenta giorni;
4° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio:
  a) da uno a dieci giorni;
  b) da undici a trenta giorni;
  c) da trentuno a sessanta giorni;
  d) da trentuno a novanta giorni;
  e) da novantuno a centottanta giorni;
5° il ritardo degli aumenti periodici;
6° la degradazione;
7° la revocazione;
8° la destituzione.

Ciò indipendentemente dal diritto della Amministrazione di risarcirsi dei danni risentiti per il fatto dei suoi dipendenti, sia mediante addebiti, sia esercitando le azioni che le competono, a termini del diritto comune o di leggi speciali.

Art. 86.

La sospensione dallo stipendio non importa l'allontanamento dal servizio e non produce perdita di anzianità.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio importa l'allontanamento dal servizio; e quando sia applicata per più di trenta giorni produce perdita dell'anzianità per il tempo della sua durata, che non va quindi computato nè per la promozione, nè per l'aumento normale dello stipendio, nè per qualsiasi altro effetto Tale perdita si calcola a periodi mensili, considerando le frazioni per un mese intero

Alle famiglie degli agenti sospesi dallo stipendio o sospesi dal grado con privazione dello stipendio può essere concesso, con provvedimento del Direttore generale, un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio.

Art. 87.

Per effetto della degradazione agli agenti viene assegnata la qualifica del grado immediatamente inferiore, risultante dai quadri di classificazione per ciascuna specialità di servizio; salvo che la degradazione sia inflitta, a norma dell'art. 109, in luogo di una punizione maggiore, nel qual caso essa può essere di due gradi Quando poi risulti necessario togliere o non ridare le attribuzioni nelle quali fu commessa la mancanza da punirsi, oppure ripristinare le funzioni esercitate prima dell'ultima promozione, la degradazione viene deliberata per la qualifica da attribuirsi, a qualunque grado appartenga.

Per gli agenti aventi qualifiche del grado minimo, alla degradazione è sostituita la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, ma con efficacia di degradazione a tutti gli effetti.

Agli agenti degradati che abbiano lo stipendio superiore al massimo della qualifica che viene loro attribuita, o diverso da qualunque delle classi di stipendio della qualifica stessa, la differenza in più viene conservata come assegno personale, da compenetrarsi in caso di futuro avanzamento a termini dell'art. 52.

Gli agenti degradati sono esclusi da qualsiasi promozione di grado fino a che non siano stati reintegrati nella qualifica che prima rivestivano. Tale reintegrazione non può essere deliberata, con provvedimento del Ministro, se non trascorsi almeno tre anni dalla data della degradazione, e solo a condizione che nel frattempo l'interessato si sia meritata almeno la qualificazione di *buono.*

I degradati vanno ad occupare il primo posto nel ruolo del grado cui sono trasferiti.

Art. 88.

La revocazione e la destituzione portano all'allontanamento definitivo dal servizio.

Fermo il disposto dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, i limiti di servizio per il diritto a pensione in caso di revocazione sono quelli stabiliti per l'esonero per misura amministrativa.

Art. 89.

Si incorre nella censura:

a) per lievi irregolarità nell'adempimento dei doveri dell'ufficio;

b) per contegno sconveniente verso i colleghi o i dipendenti;

c) per manifestazioni non gravi di condotta irregolare fuori servizio.

Art. 90.

Gli agenti incorrono nella multa, il cui importo può variare da una a venti lire; o nella sospensione dallo stipendio da uno a dieci giorni, se appartenenti al gruppo *A*:

a) per maggiore gravità delle mancanze previste all'art. 89, o per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze stesse;

b) per inosservanza dell'orario di servizio,

c) per contegno sconveniente verso il pubblico;

d) per manifestazioni non gravi di indisciplina, o per contegno irrispettoso verso i sanitari ausiliari dell'Amministrazione;

e) per alterchi, ingiurie verbali o disordini nei locali dell'Amministrazione o dipendenze;

f) per irregolarità, abusi o negligenze, che non abbiano recato pregiudizio al servizio od agli interessi dell'Amministrazione, e che non dipendano da proposito deliberato;

g) per assenza arbitraria di durata non superiore a due giorni, indipendentemente dalla perdita dello stipendio durante l'assenza;

h) per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria, o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno.

Art. 91.

Gli agenti incorrono nella sospensione dal grado con privazione dello stipendio da uno a dieci giorni; o nella sospensione dallo stipendio da undici a trenta giorni, se appartenenti al gruppo *A*:

a) per maggiore gravità delle mancanze previste al l'art. 90, o per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze stesse;

b) per avere domandato mance o regali per la esecuzione delle normali incombenze di servizio, o per averne accettato allo scopo di procurare ad estranei vantaggi non contrastanti con gli interessi dell'Amministrazione o di terzi;

c) per ubbriachezza nel disimpegno di attribuzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio, anche se constatata all'atto della presentazione in servizio;

d) per assenza arbitraria di durata superiore a due giorni fino a dieci;

e) per ingiustificato ritardo a trasferirsi dove fu ordinato dai superiori, quando il ritardo non superi i dieci giorni;

f) per simulazione di malattia o per altri sotterfugi diretti a sottrarsi agli obblighi del servizio;

g) per risse, violenze o per altre gravi cause di condotta biasimevole fuori servizio;

h) per volontario inadempimento dei doveri di ufficio, o per irregolarità, negligenze od inosservanze delle disposizioni regolamentari, che abbiano portato pregiudizio al servizio o alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'Amministrazione, o che avrebbero potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio;

i) per non aver osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria, ed altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotti danni ad altre persone;

l) per aver rivolto ingiurie scritte od accuse infondate contro altri agenti dell'Amministrazione;

m) per inosservanza del segreto d'ufficio, quando non abbia prodotto conseguenze dannose.

Nei casi previsti alle lettere *c*), *d*) ed *f*), la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio per le giornate di assenza.

Art. 92.

Gli agenti incorrono nella sospensione dal grado con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni; o nella sospensione dal grado con privazione dello stipendio da trentuno a novanta giorni, se appartenenti al gruppo *A*:

a) per maggiore gravità delle mancanze previste al l'art. 91, o per recidiva entro un anno dalla punizione, nelle mancanze stesse;

b) per rifiuto di risposte precise e categoriche, o per falso deposto o calcolata reticenza, nelle testimonianze relative a procedimenti amministrativi;

c) per alterchi con vie di fatto, risse o violenze nei locali dell'Amministrazione o dipendenze o per altri fatti congeneri;

d) per aver ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente;

e) per aver rivolto ingiurie od accuse infondate contro superiori;

f) per dimostrazioni di scherno o di disprezzo, o comunque offensive, verso i poteri dello Stato, la Bandiera od altri emblemi dello Stato, i superiori, i sanitari ausiliari ed in genere verso gli atti dell'Amministrazione ferroviaria o di altre Amministrazioni statali;

g) per essersi presentati in istato di ubbriachezza ad assumere servizio in attribuzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio;

h) per rifiuto d'obbedienza;

i) per ritardo, non dovuto a causa dolosa, nell'effettuare versamenti o consegne di valori od oggetti;

l) per aver contravvenuto al disposto dell'art. 11.

Nei casi previsti alle lettere *a*), *g*) ed *h*) la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio per le giornate di assenza.

Art. 93.

Gli agenti incorrono nella sospensione dal grado con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni; o nella sospensione dal grado con privazione dello stipendio da novantuno a centottanta giorni, se appartenenti al gruppo *A*:

a) per maggiore gravità delle mancanze previste all'art. 92, o per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze stesse;

b) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, con danno del materiale o di altre cose sia dell'Amministrazione sia dei terzi;

c) per manifestazioni collettive, che mirino a far pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

d) per minacce o gravi ingiurie verso i superiori od i sanitari ausiliari o per altri congeneri atti di insubordinazione;

e) per atti calunniosi o diffamatori verso l'Amministrazione ferroviaria od altre Amministrazioni dello Stato, o verso altri agenti anche se non superiori di grado;

f) per assenze arbitrarie fino a dieci giorni, se siano avvenute nonostante divieto da parte dei superiori.

Nei casi previsti alle lettere *a*) ed *f*) la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio per le giornate di assenza.

Art. 94.

Si incorre nel ritardo dell'aumento periodico di stipendio, deliberato come provvedimento punitivo, nel caso contemplato all'art. 78.

Art. 95.

Si incorre nella degradazione:

a) per maggiore gravità delle mancanze previste all'art. 93, o per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze stesse;

b) per falso deposto o calcolata reticenza nelle testimonianze in procedimenti amministrativi, allo scopo di nuocere ad altri agenti o all'Amministrazione;

c) per abituale indolenza nell'adempimento delle attribuzioni di servizio;

d) per assenze arbitrarie oltre i dieci giorni, nei casi di cui agli art. 7 e 79-*c*);

e) per contravvenzioni, commesse o facilitate in ragione del proprio ufficio, alle leggi o regolamenti in materia di dazio consumo, posta, monopoli e sanità pubblica;

f) per qualsiasi mancanza che rechi offesa al decoro dell'Amministrazione o che dimostri difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

Nei casi previsti alle lettere *a*) e *d*) la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio per le giornate di assenza.

Art. 96.

Si incorre nella revocazione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per maggiore gravità delle mancanze previste all'art. 95, o per recidività entro un anno dalla punizione, nelle mancanze stesse;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per simulazione di aggressioni, di attentati, di contravvenzioni o per altri fatti congeneri, o comunque per aver adoperato artifizi od essersi valso della propria condizione per recar danno altrui o per procurarsi o procurare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

e) per azioni disonorevoli od immorali, ancorchè estranee al servizio e non costituenti reato;

f) per aver causato incendi a danno dell'Amministrazione per mancanza di diligenza;

g) per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento delle valvole delle caldaie a vapore o di altri apparecchi o meccanismi di sicurezza;

h) per rifiuto, da parte di agenti del personale viaggiante ovvero addetto al ricevimento, alla manipolazione, od alla custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, od anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, di assoggettarsi a visite personali sia da parte di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, sia in qualunque località dell'Amministrazione, non esclusi i treni in viaggio da agenti ferroviari che ne abbiano avuto incarico da capi stazione, capi tecnici, capi deposito, dirigenti dei magazzini conduttori capi o da agenti di grado superiore considerando per rifiuto anche il tentativo di sottrarsi alla visita stessa;

i) per avere occultato ai superiori pur avendone cognizione i nomi di coloro che abbiano perpetrato furti o manomissioni di bagagli o di merci o di qualsiasi altra cosa di spettanza della Amministrazione o ad essa affidata per qualsiasi causa, o le circostanze di tali delitti;

l) per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia che si dimostri con atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso;

m) per irregolarità, trascuratezza o negligenza, o per inosservanza delle disposizioni regolamentari, dalle quali siano derivati gravi danni al servizio o agli interessi dell'Amministrazione, o pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con gravi danni al materiale ferroviario o ad altre cose sia del l'Amministrazione sia dei terzi, od anche con danni alle persone purchè non lievissimi;

n) per essere stato trovato in istato di ubbriachezza durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio.

Art. 97.

Si incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per maggior gravità delle mancanze punibili con la revocazione;

b) per essersi scientemente appropriato, o per aver contribuito a che altri si appropri somme, valori, materiali od oggetti spettanti all'Amministrazione o ad essa affidati per qualsiasi causa; o per avere scientemente defraudato o contribuito a che altri defraudi l'Amministrazione nei suoi averi, diritti od interessi; anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo, o nonostante restituzione;

c) per aver dolosamente percepito somme indebite a danno del pubblico;

d) per avere commesso o facilitato, in ragione dell'ufficio, contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di dogane;

e) per avere dolosamente recato o tentato di recare danno all'Amministrazione nei contratti per lavori, provviste, accolli o vendite, o in qualunque altro ramo del servizio; o in genere per partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'agente per ragioni di ufficio;

f) per avere scientemente e per qualsiasi motivo alterato, falsificato, sottratto o distrutto biglietti di viaggio od altri documenti di trasporto e di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti all'Amministrazione o che la possono comunque interessare;

g) per avere, anche senza fine di lucro, violato il segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscire di pregiudizio agli interessi dello Stato, dell'Amministrazione, di altri agenti o di privati, o possa costituire un pericolo di perturbamento della pubblica sicurezza;

h) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione che costituiscano evidenti offese del principio di disciplina e di autorità;

i) per avere trasgredito scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, benchè non ne sia derivato danno alcuno;

l) per avere alterato dolosamente i piombi doganali o ferroviari;

m) per avere, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, omesso di restituire o restituito manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere, avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

n) per possesso durante il servizio, da parte degli agenti di cui alla lettera *h*) dell'art. 96, di ordegni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, come ad esempio recipienti di forma speciale, cacciaviti, trapani, succhielli, tele, aghi, filo e simili, e di chiavi che non siano fra quelle di cui possa essere giustificata la detenzione;

o) per essersi reso promotore, organizzatore od autore di disordini, tumulti, violenze in servizio o per cause di servizio;

p) per offesa alla persona del Re, alla famiglia Reale, al Parlamento o per pubblica manifestazione di proposito ostile alle vigenti istituzioni.

Art. 98.

Si incorre nella destituzione, che viene pronunziata senza alcuna formalità procedurale diretta a stabilire la responsabilità, ma solo in base alla sentenza definitiva:

a) per qualsiasi condanna, anche condizionale, passata in giudicato, riportata per delitto, anche se mancato o solo tentato, contro la sicurezza dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia (esclusi quelli previsti dai capi I, V, VII, VIII e IX del titolo IV del Libro secondo del codice penale) l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'incolumità pubblica (esclusi i delitti colposi) il buon costume (esclusi quelli previsti dai capi V, VI e VII del titolo VIII del Libro secondo dei codice penale) le persone e la proprietà;

b) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di P. S.

Art. 99.

L'importo delle ritenute per multa o per sospensione dallo stipendio è devoluto a vantaggio dell'Opera di previdenza

Art. 100.

I colpevoli di più mancanze, accertate con unico procedimento, incorrono nella punizione comminata per la mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione è aumentata di due gradi per coloro che le hanno promosse e di un grado a tutti gli altri.

La punizione è diminuita di un grado per le mancanze rimaste allo stato di tentativo, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici sono puniti alla pari degli autori principali; e così pure chi, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunziare fatti costituenti le mancanze previste negli articoli precedenti.

Art. 101.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, si applica senz'altro agli agenti contro i quali sia stato emesso mandato di cattura, o che debbano espiare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; e può essere disposta a carico di chi sia citato con mandato di comparizione o sia altrimenti sottoposto a giudizio per uno dei delitti che danno luogo alla destituzione, o sia implicato in fatti che possano dar luogo alla revocazione o alla destituzione o all'esonero di cui alla lettera *d*) dell'art. 81.

Essa è deliberata dai Capi dei servizi, dai Capi dei compartimenti o dai Capi delle Sezioni compartimentali o delle Officine per gli agenti rispettivamente dipendenti; ma in caso d'urgenza può essere pronunziata anche da superiori locali, salvo la sanzione da chiedersi subito alla Autorità competente.

Detta sospensione dura, di regola, finchè sia cessata o risolta la causa che la motivò; e l'Autorità competente a pronunciarla od a sanzionarla ha facoltà di concedere all'agente sospeso, od alla sua famiglia, un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio e per una durata non superiore a sei mesi. Qualsiasi prolungamento di tale concessione è di competenza del Direttore generale.

Nessun rimborso degli stipendi perduti a causa di tale sospensione spetta agli interessati, salvo che il procedimento penale o quello amministrativo abbiano termine con un provvedimento definitivo che escluda la esistenza del fatto imputato, o pur ammettendòla, escluda che vi abbia preso parte l'incolpato. Le decisioni in merito, come quella relativa ad ogni altro rimborso totale o parziale, sono di competenza del Direttore generale. Dall'ammontare di tali rimborsi debbono essere sempre detratte le somme eventualmente corrisposte a titolo di assegno alimentare nel periodo di tempo cui i rimborsi si riferiscono.

All'agente sospeso per effetto del presente articolo e poscia definitivamente punito con la sospensione stessa per un tempo determinato, questa viene computata nel periodo di quella già sofferta.

Art. 102.

Le punizioni per le mancanze passibili di censura, multa o sospensione dallo stipendio sono inflitte senza speciali formalità di procedura, dopo l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze stesse e sentite le giustificazioni degli incolpati, da farsi oralmente.

Per le punizioni relative a mancanze passibili della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, debbono essere accertati i fatti mediante deposizioni scritte; e del risultato degli accertamenti deve essere data comunicazione scritta agli incolpati a mezzo dei superiori immediati, con invito a presentare giustificazioni scritte entro 5 giorni dalla comunicazione.

La mancata osservanza di detto termine è considerata come rinunzia a giustificarsi.

Art. 103.

Dalle tabelle annesse (alleg. *M* ed *N*) risulta quali sono le autorità competenti a deliberare per le mancanze punibili con la censura, la multa, la sospensione dallo stipendio, o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.

Per le mancanze punibili con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio oltre i dieci giorni, i provvedimenti sono pronunziati dal Direttore generale per gli agenti dei gradi 3° e 4°; e per gli altri, a seconda che trattisi di personale addetto agli uffici aventi sede nelle circoscrizioni compartimentali o agli uffici centrali dei servizi, dai Comitati di esercizio o da speciali commissioni composte dal Capo del servizio, da chi normalmente lo sostituisce e dal Capo dell'ufficio cui appartiene il giudicabile.

Per tali mancanze commesse da agenti dei primi due gradi provvede il Ministro, su proposta del Direttore generale.

Art. 104.

Contro le punizioni di cui al primo comma dell'art. 103 è ammesso il ricorso in via gerarchica alle autorità indicate nelle tabelle annesse (alleg. *M* ed *N*). Contro le punizioni di cui al secondo comma dell'articolo stesso competente a deliberare in ordine agli eventuali ricorsi è il Direttore generale.

Sugli eventuali ricorsi contro punizioni inflitte a mente dell'ultimo comma del ripetuto articolo, delibera il Ministro su proposta del Direttore generale.

Detti ricorsi, da prodursi nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle punizioni, non hanno effetto sospensivo; ed i provvedimenti su di essi sono definitivi.

Art. 105.

Per le mancanze punibili con la degradazione è competente a deliberare il Direttore generale.

La procedura per l'accertamento di tali mancanze è quella prescritta dall'art. 107.

Per tali mancanze commesse da agenti dei primi due gradi, come pure in via definitiva sui ricorsi contro punizioni inflitte a mente del presente articolo provvede il Ministro, su proposta del Direttore generale.

I ricorsi sono da prodursi nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle punizioni e non hanno effetto sospensivo.

Art. 106.

Le punizioni per i casi contemplati dagli art. 96, 97 e 98, sono inflitte dal Ministro senza la formalità di cui al punto 14 dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, sentito il Consiglio di disciplina, presieduto da un agente di grado non inferiore al 1°, e del quale fanno parte quattro agenti di grado non inferiore al 2°.

Il presidente ed i membri sono nominati dal Ministro, il quale nomina anche altrettanti agenti designati a sostituire, in caso di impedimento o di assenza dei titolari, rispettivamente l'uno e gli altri.

Il Consiglio di disciplina delibera a maggioranza di voti, con l'intervento di almeno quattro dei componenti; in caso di parità si intende approvata la deliberazione più favorevole all'incolpato.

Se un membro del Consiglio di disciplina viene sottoposto a procedimento disciplinare decade senz'altro dall'incarico conferitogli.

Per gli agenti dei gradi 1° e 2° le attribuzioni del Consiglio di disciplina sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 107.

Per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze di cui agli art. 96 e 97 debbono essere espletate da uno o più agenti di grado superiore a quello degli incolpati, formali inchieste, le relazioni delle quali debbono essere presentate al Consiglio di disciplina.

Tali relazioni debbono comprendere, oltre alle indicazioni delle generalità degli inquirenti, delle persone interrogate, dei documenti raccolti, delle contestazioni fatte, e delle date e località in cui sono stati compiuti i vari atti di istruttoria, l'esposizione dettagliata dei fatti, le considerazioni degli inquirenti sul valore degli elementi di accusa o discriminanti di cui sono venuti in possesso, e le conclusioni intese a stabilire, secondo il convincimento morale degli inquirenti stessi, l'esistenza o meno dei fatti in esame e le eventuali circostanze aggravanti od attenuanti le singole responsabilità.

A dette relazioni debbono allegarsi gli interrogatori fatti, i documenti probatori, il verbale della contestazione riassuntiva agli incolpati delle responsabilità loro attribuite, nonchè le definitive giustificazioni scritte presentate in risposta alla contestazione. Per tali giustificazioni è assegnato agli incolpati un termine di dieci giorni da quello della contestazione, del cui verbale essi possono prendere copia.

Quando l'inchiesta concluda con l'addebito di responsabilità passibili di destituzione, il Capo del servizio o il Capo del compartimento dispone che agli incolpati sia data comunicazione di tutti gli allegati della relazione; ed assegna loro un ulteriore termine di dieci giorni perchè possano, volendo, presentare ulteriori discolpe.

La mancata osservanza dei termini sopracitati è considerata come rinunzia a presentare giustificazioni.

Il Consiglio di disciplina ha facoltà di ordinare od eseguire direttamente supplementi di indagini, e, se lo ritenga necessario, di sentire anche oralmente gli incolpati.

Art. 108.

Contro le punizioni di cui all'art. 106 è ammesso il ricorso al Ministro entro trenta giorni da quello della partecipazione del provvedimento.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento stesso.

Il Ministro delibera in via definitiva, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 109.

Le autorità competenti a deliberare disciplinarmente in base agli articoli precedenti possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, infliggere una punizione di grado inferiore a quello previsto per la mancanza commessa.

Art. 110.

Il procedimento disciplinare può essere riaperto qualora emergano nuovi fatti o prove, tali da far presumere la colpa del personale, in caso di avvenuto proscioglimento, o, comunque una colpa maggiore: o quando vi sia fondato motivo per riconoscere errato il precedente giudizio.

La riapertura del procedimento è ammessa solo nei casi in cui sia stata applicata almeno la sospensione dal grado con privazione dello stipendio oltre i dieci giorni; e deve essere decisa dal Ministro. Essa non sospende gli effetti della punizione già inflitta.

Quando per effetto del nuovo procedimento si addivenga al proscioglimento del punito o ad una punizione minore della precedente, può essere ammesso, con provvedimento del Direttore generale, il pagamento totale o parziale dello stipendio non percepito.

Art. 111.

Salvo i casi di cui all'art. 110, il personale revocato o destituito non può essere riammesso in servizio.

CAPITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SPECIALI.

TITOLO I.

Disposizioni transitorie.

Art. 112.

Finchè l'assicurazione di cui al primo comma dell'art. 19 non sia estesa alle nuove provincie annesse, gli avventizi straordinari e ordinari che prestino ivi servizio sono invece iscritti alle assicurazioni ivi attualmente vigenti.

Resta ferma, per gli avventizi ordinari anche di dette provincie, l'assicurazione di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 113.

Per il personale femminile stabile ed in prova in servizio alla data di applicazione del presente regolamento, è annullato l'art. 7 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, e quindi il tempo trascorso dal 1° marzo 1924 alla data suindicata riprende il suo valore ai soli effetti di anzianità e di carriera.

Art. 114.

Gli agenti che si trovano a prestar servizio di prova vengono nominati stabili, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, se alla data stessa compiano o abbiano superato un anno di servizio, sempre quando siano soddisfatte tutte le altre condizioni prescritte.

Quando la nomina a stabile sia subordinata all'esito di speciali esami o al conseguimento di speciali abilitazioni, per gli agenti di cui sopra è consentito un prolungamento del servizio di prova fino al limite fissato dagli ordinamenti precedenti, od eventualmente a quello maggiore che sia necessario perchè essi abbiano avuto la possibilità di partecipare alle sessioni di esami, nel numero previsto all'art. 26.

Art. 115.

I posti di pianta che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino coperti da mutilati o invalidi di guerra, e per i quali in conseguenza di vacanze verificatesi entro un biennio dalla data stessa si riconosca la necessità di far luogo a nuove assunzioni, sono riservati ad

altri mutilati ed invalidi di guerra, da assumersi nelle qualifiche in cui erano stati assunti gli agenti da sostituirsi.

Art. 116.

La promessa solenne di cui all'art. 32 deve essere sottoscritta anche dagli agenti che si trovino a prestare servizio di prova all'entrata in vigore del presente regolamento. Coloro che si rifiutino di sottoscriverla sono dispensati dal servizio a mente dell'art. 36 *c*) con deliberazione del Direttore generale.

Il rifiuto deve risultare da verbale sottoscritto dal superiore incaricato di ricevere la promessa e da due testimoni.

Art. 117.

Il giuramento di cui all'art. 42 deve essere prestato anche dagli agenti stabili che si trovano in servizio all'entrata in vigore del presente regolamento. Coloro che si rifiutino di prestarlo sono dispensati dal servizio a mente dell'art. 81 *b*).

Il rifiuto deve risultare da verbale sottoscritto dal superiore incaricato di ricevere il giuramento e da due testimoni.

Art. 118.

Le disposizioni del presente regolamento, relative alle promozioni di grado, si applicano anche a quelle che siano da deliberarsi con decorrenza 1° gennaio 1925 o posteriore fino all'andata in vigore del regolamento stesso.

In via transitoria, a deroga delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 53, le promozioni da deliberarsi con decorrenza 1° gennaio 1925 possono conferirsi anche ad agenti che abbiano un anno di permanenza nel grado, od una permanenza complessiva di almeno tre anni nel grado stesso ed in quello precedente; quelle da deliberarsi con decorrenza 1° gennaio 1926 possono conferirsi anche ad agenti che abbiano soltanto due anni di permanenza nel grado, od una permanenza complessiva di almeno quattro anni nel grado stesso ed in quello precedente; e quelle da deliberarsi con decorrenza 1° gennaio 1927 anche ad agenti che abbiano una permanenza complessiva di almeno cinque anni nell'ultimo grado ed in quello precedente.

Art. 119.

Per gli anni pei quali non sono state compilate le note informative, la qualificazione degli agenti è stabilita dalle Commissioni di avanzamento, tenendo conto degli elementi di fatto e di giudizio in loro possesso.

Art. 120.

Le aspettative di agenti stabili o in prova, in corso di godimento all'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare fino alla scadenza stabilita dalle relative deliberazioni, salvo revoca nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 73.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo stesso valgono anche per quinquenni iniziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 121.

Per le mancanze commesse prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e per le quali alla data stessa non sia intervenuto provvedimento punitivo, in caso di diversità fra le sanzioni comminate dall'attuale e dal precedente regolamento, sono da applicarsi quelle più favorevoli.

TITOLO II.

Disposizioni speciali per alcune categorie di personale.

Art. 122.

Gli agenti delle sottoindicate categorie, in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono dichiarati stabili e inclusi nei ruoli organici con decorrenza 1° gennaio 1925:

a) agenti del ruolo aggiunto, di cui al relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

b) agenti provvisori, di cui allo stesso regolamento;

c) avventizi con trattamento di agenti stabili, di cui agli articoli 268, 269, 270 del regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393;

d) avventizi che in base alle norme 19 dicembre 1923 per l'applicazione del R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2442, avrebbero potuto essere sistemati a ruolo, ma che non ottennero la nomina in prova unicamente per avere superata l'età stabilita al punto 13 delle dette norme.

Art. 123.

Gli agenti da dichiararsi stabili in forza dell'art. 122 sono inclusi nei ruoli organici, conservando il grado di cui sono rivestiti all'atto del passaggio a stabile e assumendo nel grado stesso quella anzianità che è loro assegnata dalla Commissione centrale di avanzamento.

Lo stipendio da assegnarsi a tali agenti è, con effetto finanziario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per gli agenti di cui ai punti *a*) e *c*) dell'art. 122, quello che risulta dalle norme generali d'inquadramento. Per gli agenti di cui ai punti *b*) e *d*) dell'articolo stesso è quello minimo portato dai quadri di classificazione per la rispettiva qualifica; salvo che la retribuzione goduta all'atto del passaggio sia superiore al cumulo delle competenze spettanti dopo la nomina a stabile, nel qual caso la differenza viene mantenuta come assegno personale, da assorbirsi coi futuri aumenti di stipendio.

Per gli agenti di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 122 il servizio anteriore alla nomina a stabile (esclusi quella militare), quale secondo le disposizioni preesistenti e secondo le rispettive provenienze sarebbe stato utile per la liquidazione dell'indennità per una volta, è utile agli effetti di tutte quelle particolarità di trattamento, che dipendono dal raggiungimento di determinate anzianità di servizio.

Per gli agenti di cui ai punti *c*) e *d*) è utile agli stessi effetti il precedente servizio di avventiziato prestato presso le Ferrovie delo Stato, diminuito di un anno.

Art. 124.

Gli agenti che dal ruolo aggiunto o da provvisori passarono in prova anteriormente al 1° gennaio 1925 e che si trovino ancora nel grado che avevano all'atto del passaggio, non possono avere alla data suddetta una anzianità nel grado, inferiore a quella che avrebbero, per effetto delle disposizioni del primo comma dell'art. 123, se il precedente passaggio non fosse avvenuto. L'anzianità nel grado viene pertanto anche per essi determinata dalla Commissione centrale di avanzamento.

A tali agenti sono applicabili le disposizioni del terzo comma dell'art. 123.

Art. 125.

Gli agenti di cui ai punti *a*), *b*) e *d*) dell'art. 122, quelli di cui al punto *c*) dello stesso articolo quando non siano inscritti al trattamento di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, e quelli già attualmente stabili ma non inscritti finora al fondo pensioni, nè al trattamento di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, nè a quello delle Casse speciali di previdenza delle aziende di provenienza, sono inscritti al fondo pensioni dalle date seguenti:

a) dal 1° gennaio 1918 quando si tratti di agenti del ruolo aggiunto assicurati in base all'art. 19 del regolamento del personale provvisorio ed aggiunto approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1913, n. 1393;

b) dal 1° febbraio 1924 o dalla data posteriore di effettivo inizio dell'assicurazione, quando si tratti di agenti assicurati in forza del R. decreto-legge 13 marzo 1924, numero 526;.

c) dalla data di pubblicazione del presente regolamento se non assicurati.

La tassa di entratura di cui all'art. 6 del testo unico approvato con R. decreto n. 229 del 22 aprile 1909 è limitata al solo decimo dello stipendio goduto alla data assegnata all'iscrizione.

Art. 126.

Per gli agenti di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 122 e per gli agenti stabili di cui all'art. 125 la durata del servizio (escluso quello militare) prestato anteriormente alle date di inscrizione al fondo pensioni stabilite al detto art. 125, che secondo le rispettive provenienze è stata o sarebbe stata utile per il computo della indennità per una volta, e per gli agenti di cui ai punti *c*) e *d*) dell'art. 122 la durata diminuita di un anno del servizio di avventiziato prestato presso le Ferrovie dello Stato, è utile per intero agli effetti del raggiungimento dei limiti per il diritto a pensione; per tre quinti agli effetti della liquidazione della pensione. I rimanenti due quinti di tale servizio possono essere riconosciuti per intero alle condizioni di cui all'articolo 1 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590. Gli anni di servizio militare sono utili senz'altro per intero a tutti gli effetti.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per gli agenti che dal ruolo aggiunto o da provvisori passarono in prova anteriormente al 1° gennaio 1925.

Art. 127.

Per gli agenti assicurati e che passino al fondo pensioni restano in vigore le assicurazioni vigenti, le quali seguitano ad essere alimentate dalle ritenute degli agenti e dai contributi dell'Amministrazione come se il passaggio al fondo pensioni non fosse avvenuto, restando però esclusa l'emissione di contratti suppletivi per aumenti di stipendio posteriori al passaggio.

Colla iscrizione di tali agenti al fondo pensioni il beneficio delle polizze, in quanto derivante dalle ritenute e dai contributi normali, viene attribuito all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tanto per le somme dovute dall'Istituto in caso di vita dell'assicurato, quanto per quelle dovute in caso di morte.

I capitali e le rendite derivanti da versamenti volontari restano a disposizione degli assicurati e dei loro beneficiari.

La tassa di entratura, i dodicesimi su futuri aumenti di stipendio, le ritenute normali sulla parte di stipendio che in forza di tali aumenti ecceda quello che trovasi assoggettato a ritenuta all'atto dell'inscrizione al fondo pensioni, sono versati direttamente al fondo pensioni.

Art. 128.

Per gli agenti assicurati in base al R. decreto-legge 13 marzo 1924, n. 526, che passino al fondo pensioni sono abrogate le disposizioni degli articoli 5 e 6 dello stesso decreto-legge e i premi unici iniziali sono posti senz'altro a carico dell'Amministrazione, contro l'incameramento delle somme dovute dall'Istituto giusta l'art. 127.

Di conseguenza le buonuscite dell'Opera di previdenza, spettanti a tali agenti all'atto dell'esonero, non debbono più subire le decurtazioni di cui all'art. 6 del ripetuto decreto-legge.

Art. 129.

Il trattamento di fondo pensioni assorbe e sostituisce, per gli agenti che vi vengono inscritti in forza del presente regolamento e per quelli inscrittivi in precedenza, ogni altro preesistente trattamento di quiescenza.

Art. 130.

Gli agenti di cui all'art. 3 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2306 e quelli ad essi assimilabili giusta l'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3083, che siano stati dispensati in applicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143 e che all'atto della dispensa abbiano raggiunto i limiti di età o di servizio di cui all'art. 3-*b* di quest'ultimo decreto, sono ammessi a liquidare l'assegno vitalizio di cui agli articoli 293 aggiunto al regolamento del personale e 170 aggiunto al regolamento del personale navigante approvati col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, anche se all'atto della dispensa non abbiano raggiunto le età di cui agli articoli stessi. L'assegno vitalizio viene computato colle norme dei detti articoli, in relazione alla situazione di servizio e di età raggiunta all'atto della dispensa.

Art. 131.

Gli agenti di cui all'art. 4 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2306, che siano stati dispensati in applicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143 e che all'atto della dispensa abbiano raggiunto i limiti di età o di servizio di cui all'art. 3-*b* di quest'ultimo decreto, sono ammessi al trattamento di cui all'art. 20 del regolamento del personale provvisorio e aggiunto approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, anche se all'atto della dispensa non abbiano compiuto il 60° anno di età.

Al raggiungimento dei limiti di cui al 1° comma dell'articolo 16 del citato regolamento, a quelli di detti agenti che non siano assicurati sarà corrisposta la differenza fra l'indennità dell'art. 17 del regolamento stesso, quale sarebbe liquidabile allora, e quella corrisposta all'atto della dispensa.

Per gli agenti assicurati a termini dell'art. 19 del ripetuto regolamento, per i quali i residui contributi 9 % siano stati versati in una volta dall'Amministrazione all'atto della dispensa in base al citato art. 4 del decreto n. 2306, non si fa luogo ad ulteriori contributi dell'Amministrazione per l'assicurazione durante il periodo di corresponsione dei due terzi dell'ultimo stipendio.

Tanto per gli agenti non assicurati quanto per quelli assicurati, per il periodo di corresponsione dei due terzi del-

l'ultimo stipendio, saranno praticate le ritenute per l'Opera di previdenza commisurandole all'intiero stipendio, e al raggiungimento dei limiti di cui al 2° comma del presente articolo la buonuscita già liquidata all'atto della dispensa sarà integrata della differenza corrispondente all'ulteriore durata delle ritenute.

Art. 132.

Per il personale ferroviario addetto alla Milizia ferroviaria in servizio continuativo per determinati periodi le note informative, con le norme ed a tutti gli effetti di cui al Titolo II del Capitolo IV, sono compilate dai Comandanti di Legione e rivedute dal Comandante di gruppo di legioni. Sugli eventuali ricorsi contro la qualificazione partecipata agli interessati decide il Comandante del gruppo di legioni.

Per concretare il giudizio sulla idoneità professionale di questo personale il Comandante di gruppo di Legioni riceve dai superiori diretti dell'Amministrazione ferroviaria opportuni rapporti informativi. A tale effetto il Comandante stesso dispone che periodicamente detto personale sia temporaneamente impiegato in mansioni ferroviarie inerenti alla propria qualifica.

Per il restante personale ferroviario inquadrato nella Milizia ferroviaria valgono le norme generali; salvo l'obbligo nei superiori, competenti a rivedere le note e le qualificazioni ed a decidere sui ricorsi, di assumere le occorrenti informazioni anche presso le suaccennate autorità gerarchiche della Milizia stessa.

Art. 133.

Per le riduzioni dell'intervallo per l'aumento normale di stipendio, di cui all'art. 49, il personale ferroviario addetto alla Milizia, dopo lo scrutinio generale insieme al restante personale non addetto alla Milizia stessa, viene considerato a parte, in maniera da beneficiare di una ulteriore percentuale del 25 o del 10 sul numero dei concorrenti per ciascuna qualifica inscritti alla Milizia, a seconda che prestino o meno servizio permanente nella Milizia stessa.

Art. 134.

Il Comandante di gruppo di Legioni partecipa alle sedute della Commissione centrale di avanzamento per il personale addetto alla Milizia ferroviaria in servizio continuativo.

I Consoli delle Legioni compartimentali della Milizia stessa partecipano alle sedute delle Commissioni locali di avanzamento per il personale addetto alla Milizia in servizio continuativo, salvo che per le promozioni alle qualifiche superiori a quella ferroviaria da essi rivestita.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

QUADRI DI CLASSIFICAZIONE

ALLEGATO A.

Personale degli Uffici.

Gruppo	Numero del grado in base al presente decreto	Numero del grado in base al R.D. 11-11-23 n. 2395	QUALIFICA	STIPENDIO minimo	STIPENDIO massimo	Classi di stipendio risultanti ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati: 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Supplemento di servizio attivo
A	1	4	Capo servizio principale. .	27500		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9500
»	»	»	Capo compartimento di 1ª classe.																				
»	»	»	Capo servizio.																				
»	»	»	Capo compartimento di 2ª classe.																				
»	2	5	Ispettore capo superiore .	21000	23000	21000	—	—	—	23000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7500
»	3	6	Ispettore capo	17800	20500	17800	—	—	—	19000	—	—	—	20500	—	—	—	—	—	—	—	—	5500
»	»	»	Cassiere principale																				
»	4	7	Ispettore principale. . . .	16000	17800	16000	—	—	—	16800	—	—	—	17800	—	—	—	—	—	—	—	—	4200
»	»	»	Cassiere di 1ª classe . . .																				
»	5	8	Ispettore di 1ª classe. . .	13700	16000	13700	—	—	—	14300	—	—	—	15100	—	—	—	16000	—	—	—	—	3500
»	»	»	Cassiere di 2ª classe . . .																				
»	6	9	Ispettore di 2ª classe. . .	12300	13000	12300	13000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2800
»	7	10	Allievo ispettore	10900	11600	10900	11600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2100
B	6	9	Segretario capo.	11600	13700	11600	—	—	—	12200	—	—	—	12900	—	—	—	—	13700	—	—	—	2800
»	»	»	Segretario tecnico capo. .																				
»	»	»	Disegnatore capo.																				
»	»	»	Revisore capo.																				
»	7	10	Segretario principale . . .	10900	13000	10900	—	—	—	11600	—	—	—	12300	—	—	—	—	13000	—	—	—	2100
»	»	»	Segretario tecnico principale																				
»	»	»	Disegnatore principale . .																				
»	»	»	Revisore principale. . . .																				
»	8	10	Segretario di 1ª classe . .	9500	11600	9500	—	—	—	10100	—	—	—	10800	—	—	—	—	11600	—	—	—	2100
»	»	»	Segretario tecnico di 1ª classe.																				
»	»	»	Disegnatore di 1ª classe, .																				
»	»	»	Revisore																				
»	»	»	Assistente lavori di 1ª classe																				

Lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo del Direttore Generale e dei vice Direttori Generali sono quelli del grado 3° delle altre Amministrazioni dello Stato.

Segue **Personale degli Uffici.**

Gruppo	Numero del grado		QUALIFICA	STIPENDIO		Classi di stipendio risultanti ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																	Supplemento di servizio attivo
	in base al presente decreto	in base al R.D. 11-11-23 n. 2395		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
B » » »	10 » » »	11 » » »	Segretario Segretario tecnico Disegnatore Assistente lavori	7000	9500	7000	—	7600	—	—	8200	—	—	—	8800	—	—	—	9500	—	—	—	1700
C	6	9	Applicato capo	11600	13700	11600	—	—	—	12200	—	—	—	—	12900	—	—	—	—	13700	—	—	2800
»	7	10	Applicato principale	10900	13000	10900	—	—	—	11600	—	—	—	—	12300	—	—	—	—	13000	—	—	2100
» » »	8 » »	10 » »	Applicato di 1ª classe Aiutante disegnatore principale Aiutante assistente lavori principale	9500	11600	9500	—	—	—	10100	—	—	—	—	10800	—	—	—	—	11600	—	—	2100
» » »	10 » »	11 » »	Applicato Aiutante disegnatore di 1ª classe Aiutante assistente lavori	7000	9500	7000	—	—	—	7600	—	—	—	8200	—	—	—	8800	—	—	—	9500	1700
d'ordine	10	—	Scrivana principale	6100	8600	6100	—	—	—	6700	—	—	—	7300	—	—	—	7900	—	—	—	8600	1700
	11	—	Aiutante	6600	9000	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	8700	—	9000	1300
	11 » »	— — —	Aiutante disegnatore Sorvegliante dei lavori Alunno d'ordine	6300	8100	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	1300
	11	—	Scrivana	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	1300
subalterno	12 »	— —	Commesso Usciere capo	6600	8400	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1100
	13	—	Usciere di 1ª classe	6300	8100	300	—	6600	—	6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	1000
	14	—	Usciere	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	900
	15	—	Inserviente	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	900

Personale delle Stazioni.

N. del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																		Supplemento di servizio attivo
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	Capo stazione superiore	13700	16000	13700	—	—	—	14300	—	—	—	15100	—	—	—	16000	—	—	—	—	—	3500
6	Capo stazione principale	12300	15000	12300	12600	—	13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	15000	—	—	—	—	—	2800
»	Capo gestione principale																					
7	Capo stazione di 1ª classe	12000	14400	12000	12300	—	12600	—	—	13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	—	—	—	2100
»	Capo gestione di 1ª classe																					
»	Capo telegrafista di 1ª classe																					
8	Capo stazione di 2ª classe	10500	13500	10500	10800	—	11100	—	—	11700	—	—	12300	—	—	12900	—	—	13500	—	—	2100
»	Capo gestione di 2ª classe																					
»	Capo telegrafista di 2ª classe																					
9	Capo stazione di 3ª classe	9000	12000	9000	9300	—	9600	—	—	10200	—	—	10800	—	—	11400	—	—	12000	—	—	2100
»	Capo gestione di 3ª classe																					
»	Capo telegrafista di 3ª classe																					
10	Sottocapo	7400	10200	7400	7500	—	7800	—	8400	—	—	9000	—	—	9600	—	—	10200	—	—	—	1700
11	Aiutante	6900	9300	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	8700	—	9000	—	9300	—	1300
»	Alunno d'ordine	6600	8400	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	—	1300
»	Scrivana	6300	8100	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	1300
12	Manovratore capo	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	1100
»	Deviatore capo	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	1100
»	Guardamerci	6000	8100	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	—	8700	—	—	8100	—	1100
13	Capo squadra manovratori	6000	8100	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	1000
»	Capo squadra deviatori	6000	8100	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	1000
»	Guardasala	5700	7800	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	1000
14	Manovratore	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	—	900
»	Deviatore	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	900

Personale dei treni.

N. del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Supplemento di servizio attivo
				Classi di stipendio risultanti ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																		
7	Capo personale viaggiante principale	10500	12900	10500	10800	—	11100	—	11400	—	11700	—	12000	—	12300	—	—	12600	—	—	12900	2100
7	Controllore viaggiante principale	9900	12300	9900	10200	—	10500	—	10800	—	11100	—	11400	—	11700	—	—	12000	—	—	12300	2100
8	Capo personale viaggiante di 1ª classe	9300	11700	9300	9600	—	9900	—	10200	—	10500	—	10800	—	11100	—	—	11400	—	—	11700	2100
8	Controllore viaggiante di 1ª classe	9000	11400	9000	9300	—	9600	—	9900	—	10200	—	10500	—	10800	—	—	11100	—	—	11400	2100
9	Capo personale viaggiante di 2ª classe	8100	10500	8100	8400	—	8700	—	9000	—	9300	—	9600	—	9900	—	—	10200	—	—	10500	2100
9	Controllore viaggiante di 2ª classe	7800	10200	7800	8100	—	8400	—	8700	—	9000	—	9300	—	9600	—	—	9900	—	—	10200	2100
10	Capo personale viaggiante di 3ª classe	7800	10200	7800	8100	—	8400	—	8700	—	9000	—	9300	—	9600	—	—	9900	—	—	10200	1700
10	Controllore viaggiante di 3ª classe	7500	9900	7500	7800	—	8100	—	8400	—	8700	—	9000	—	9300	—	—	9600	—	—	9900	1700
10	Conduttore capo di 1ª classe	6900	9000	6900	7200	7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	—	8700	—	—	9000	—	—	—	1700
11	Conduttore capo	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1300
12	Conduttore principale	6000	8100	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	1100
13	Conduttore	5700	7800	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	1000
14	Frenatore	5400	7500	5400	—	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	900

Personale di macchina.

N. del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati: 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Supplemento di servizio attivo
5	Capo deposito superiore	13700	16000	13700	—	—	—	14300	—	—	—	15100	—	—	—	16000	—	—	—	—	—	—	3500
6	Capo deposito principale	12900	15600	12900	13200	—	13800	—	—	14400	—	—	15000	—	—	15600	—	—	—	—	—	—	2800
7	Capo deposito di 1ª classe	12600	15000	12600	12900	—	13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	15000	—	—	—	—	—	—	2100
8	Capo deposito di 2ª classe	11400	14400	11400	11700	—	12000	—	—	12600	—	—	13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	—	2100
9	Capo deposito di 3ª classe	10500	13500	10500	10800	—	11100	—	—	11700	—	—	12300	—	—	12900	—	—	13500	—	—	—	2100
10	Macchinista di 1ª cl.	8700	10800	8700	9000	9300	—	9600	—	9000	—	10200	—	—	10500	—	—	10800	—	—	—	—	1700
11	Macchinista	8100	10200	8100	—	8400	—	8700	—	9000	—	9300	—	9600	—	—	9900	—	—	10200	—	—	1300
12	Macchinista T. M.	7500	9600	7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	—	—	9600	1100
»	Fuochista Assistente T. E.	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	1100
13	Capo squadra accudienti e manovali	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	—	1000
14	Accudiente	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	—	900

Personale della linea

N. del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Supplemento di servizio attivo
				Classi di stipendio risultanti ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																				
10	Sorvegliante della linea di 1ª classe. .	7200	9600	7200	7500	7800	—	8100	—	8400	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	—	—	9600	—	—	1700
11	Sorvegliante della linea.	6600	9000	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	—	9000	1300
13	Capo squadra cantonieri	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	—	1000
15	Guardiano	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	—	900
»	Cantoniere																							
—	Guardabarriere (donne).	4	5	(paga giornaliera in relazione al posto)																				

Personale addetto al servizio di vigilanza

N. del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Supplemento di servizio attivo
11	Capo guardia. . . .	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	1300
13	Sotto capo guardia.	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	—	1000
14	Guardia	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	—	900

Personale tecnico ed operaio

N. del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Supplemento di servizio attivo
				Classi di stipendio risultanti ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																	
5	Capo tecnico superiore	13700	16000	13700	—	—	—	14300	—	—	—	15100	—	—	—	16000	—	—	—	—	3500
6	Capo tecnico principale	12300	15000	12300	12600	—	13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	15000	—	—	—	—	2800
7	Capo tecnico di 1ª classe.	12000	14400	12000	12300	—	12600	—	—	13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	—	—	2100
8	Capo tecnico di 2ª classe.	10800	13800	10800	11100	—	11400	—	—	12000	—	—	12600	—	—	13200	—	—	13800	—	2100
9	Capo tecnico di 3ª classe.	9600	12600	9600	9900	—	10200	—	—	10800	—	—	11400	—	—	12000	—	—	12600	—	2100
10 »	Sotto capo tecnico di 1ª classe . . . . . Capo verificatori di 1ª classe	8400	10800	8400	8700	9000	—	9300	—	9600	—	9900	—	10200	—	10500	—	10800	—	—	1700
11 »	Sotto capo tecnico . Capo verificatori . .	8100	9300	8100	—	8400	—	8700	—	9000	—	—	9300	—	—	—	—	—	—	—	1300
12	Verificatore.	6900	9000	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	—	8700	—	—	9000	1100
13	Operaio di 1ª classe.	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	1000
14	Operaio.	6000	8100	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	900
15	Aiutante operaio . .	5400	7500	5400	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	900

Personale di manovalanza.

N. del grado	QUALIFICA	STIPENDIO minimo	STIPENDIO massimo	Classi di stipendio risultanti ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati: 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
13	Capo squadra manovali	6000	8400	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	1000
15	Manovale	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	—	—	900
—	Manovale (donna) .	3600	4800	3600	—	3900	—	—	4200	—	—	4500	—	—	4800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600

Personale del Traghetto di Venezia.

N. del grado	QUALIFICA	STIPENDIO minimo	STIPENDIO massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
12 12	Padrone . . . . . . Capo fuochista . . .	6600	8400	6600	—	6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	—	—	1100
13 13	Capo squadra . . . Fuochista	6000	8100	6000	—	6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	1000
15	Marinaio	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	—	—	900

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO B.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

.... **Matricola Generale N.** ....

Casato e nome .... *di* .... *e di* ....

Data e luogo di nascita .... *(Comune)* .... *(Provincia)* ....

Servizi antecedenti ....

Inscritto al Fondo Pensioni dal ....

(Riferimento al N. .... della matricola dell ....)

ENTRATA IN SERVIZIO E CARRIERA

PROVVEDIMENTO								Se stabile od in prova	Qualifica	Stipendio annuo o paga giornaliera	Assegno personale	SERVIZIO	Amministrazione ferroviaria che ha servito
Data			Autorità che lo ha emesso — Numero	Decorrenza			TITOLO						
giorno	mese	anno		giorno	mese	anno							

PROVVEDIMENTO								Se stabile od in prova	Qualifica	Stipendio annuo o paga giornaliera	Assegno personale	SERVIZIO	Amministrazione ferroviaria che ha servito
Data			Autorità che lo ha emesso — Numero	Decorrenza			TITOLO						
giorno	mese	anno		giorno	mese	anno							

NOTE INFORMATIVE

Anno	Qualificazione	Anno	Qualificaz.	Anno	Qualificaz	Anno	Qualificaz.	Anno	Qualificaz.
19..		19..		19..		19..		19..	
19..		19..		19..		19..		19..	
19..		19..		19..		19..		19..	
19..		19..		19..		19..		19..	
19..		19..		19..		19..		19..	
19..		19..		19..		19..		19..	
19..		19..		19..		19..		19..	
19..		19..		19..		19..		19..	
19..		19..		19..		19..		19..	

PUNIZIONI

PROVVEDIMENTO		Numero delle giornate di sospensione	MOTIVO
Data	Autorità che ha deliberato — Numero		

ANNOTAZIONI VARIE

Militare di .... *categoria, classe* ...., *in congedo* ....

....

....

Studi fatti e titoli accademici ....

....

....

....

Decorazioni militari e civili ....

....

....

Onorificenze ....

....

Prestò il giuramento di cui all'art. 42 del R. P. il ....

....

Annotazioni particolari ....

....

....

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO C.

Tabella delle qualifiche di prima assunzione.

UFFICI.

Allievo ispettore.
Segretario.
Disegnatore.
Assistente lavori.
Applicato
Aiutante disegnatore di 1ª classe
Aiutante assistente lavori.
Alunno d'ordine.
Aiutante disegnatore.
Sorvegliante lavori.
Inserviente.

STAZIONI.

Sotto capo.
Alunno d'ordine.
Guardasala.

TRENI.

Conduttore.
Frenatore.

MACCHINA.

Capo deposito di 3ª classe.
Fuochista (dagli allievi fuochisti).

LINEA.

Cantoniere.

VIGILANZA.

Guardia.

TECNICO-OPERAIO.

Capo tecnico di 3ª classe.
Sotto capo tecnico.
Operaio.
Aiutante operaio.

MANOVALANZA.

Manovale.

TRAGHETTO.

Fuochista.
Marinaio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO D.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

Servizio ....

NOTE INFORMATIVE

(a norma dell'art. 43 del Regolamento del Personale)

del .... (...........)
(qualifica) (cognome e nome) (matricola)

nato il.................... *addetto al*........................ *di*..............
(data di nascita) (ufficio a cui appartiene) (località)

	NOTE compilate dal superiore di cui alle colonne 3 e 6 del prospetto allegato all'art 43 del Regolamento del personale.	NOTE rivedute dal superiore di cui alle colonne 4 e 7 del prospetto allegato all'art. 43 del Regolamento del personale.
1º – Qualità (1) { fisiche . . . . / intellettuali .		
2º – Condotta (2) { in servizio. . / fuori servizio		
3º – Diligenza (3).		
4º – Capacità (3).		
5º – Rendimento (3).		
6º – Coltura (4).		
7º – Benemerenze.		
8º – Punizioni (5).		
9º – Attitudini al grado superiore (6)		
10º – Qualificazione (7).		
	Data .... *Firma del superiore*	*Data* .... *Firma del superiore* ....

Qualificazione definitiva.....................
(in seguito ad eventuale reclamo)

Data .... *Il* ....
....

(1) Buone - discrete - scadenti.
(2) Buona - cattiva.
(3) Moltissimo - molto normale - sufficiente - poco.
(4) Vasta - soddisfacente - limitata.
(5) Indicare quelle che influiscono sul conferimento della qualificazione.
(6) Si o no.
(7) Ottimo - distinto - buono - mediocre - cattivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO E.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

Servizio ....

NOTE INFORMATIVE

(a norma dell'art. 43 del Regolamento del Personale)

del .... (...........)
(qualifica) (cognome e nome) (matricola)

nato il.................. *addetto al*......................... *di*............
(data di nascita) (impianto a cui appartiene) (località)

	NOTE compilate dal superiore di cui alla colonna 9 del prospetto allegato all'art. 43 del Regolamento del personale.	NOTE rivedute dal superiore di cui alla colonna 10 del prospetto allegato all'art. 43 del Regolamento del personale.
1º – Qualità fisiche (1).		
2º – Condotta (2) { in servizio. . / fuori servizio.		
3º – Diligenza (3)		
4º – Capacità (3)		
5º – Benemerenze		
6º Punizioni (4)		
7º – Attitudine al grado superiore (5)		
8º – Qualificazione (6)		
	Data .... *Firma del superiore*	*Data* .... *Firma del superiore* ....

Qualificazione definitiva....................
(in seguito ad eventuale reclamo)

Data .... *Il* ....
....

(1) Buone - discrete - scadenti.
(2) Buona - cattiva.
(3) Moltissimo - molto - normale - sufficiente - poco.
(4) Indicare quelle che influiscono sul conferimento della qualificazione.
(5) Si o no.
(6) Ottimo - distinto - buono - mediocre - cattivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO F.

Tabella relativa alla competenza per la compilazione e la revisione delle note informative e per le decisioni sui relativi ricorsi (vedi art. 43 e 46).

ANNOTAZIONI. — (1) Le note informative pei capi di questi uffici sono compilate dal Capo del servizio e rivedute dal Direttore generale. Sugli eventuali reclami decide il Ministro. — (2) Le note informative pei capi di questi uffici sono compilate dal Capo del servizio, sentite anche le informazioni dei Capi compartimento, e rivedute dal Direttore generale. Sugli eventuali reclami decide il Ministro. — (3) Per le note informative provvede esclusivamente il Capo del compartimento o della delegazione. — (4) Purchè di grado non inferiore al 9°. In caso diverso le note informative sono compilate dal Capo del riparto. — (5) Pel personale degli uffici dell'esercizio provvede il sostituto del Capo dell'esercizio stesso.

Numero d'ordine	SERVIZI ed UNITÀ	Agenti dei gradi dal 2° al 7°			Agenti dei gradi 1ª classe, i capi della linea di 1ª e i capi verifica	8°, 9° e 10° (esclusi i macchinisti di conduttori di 1ª classe, i sorveglianti classe, i sottocapi tecnici di 1ª classe tori di 1ª classe)		Agenti di grado 11° ed inferiori nonchè i macchinisti di 1ª classe, i capi conduttori di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sottocapi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Uffici centrali dei servizi	Capo dell'ufficio centrale (1)	Capo del servizio	Direttore generale	Capo della sezione	Capo dell'ufficio centrale	Capo del servizio	Capo della sezione	Capo dell'ufficio centrale	Capo del servizio
2	Uffici distaccati:									
	a) Ispettorati legali	Capo dell'ispettorato (2)	Id.	Id.	Capo dell'ispettorato	Capo ufficio legale	Id.	Capo dell'ispettorato	Capo ufficio legale	Id.
	b) Ispettorati sanitari	Id. (2)	Id.	Id.	Id.	Capo ufficio sanitario	Id.	Id.	Capo ufficio sanitario	Id.
	c) Controlli prodotti	Capo dell'ufficio (2)	Id.	Id.	Capo del riparto	Capo dell'ufficio	Id.	Capo del riparto	Capo dell'ufficio	Id.
	d) Riparti controllo cassa	Il sostituto del capo del servizio	Id.	Id.	Id.	Sostituto del capo del servizio	Id.	Id.	Sostituto del capo del servizio	Id.
	e) Casse	Id.	Id.	Id.	Capo della cassa	Id.	Id.	Capo della cassa	Id.	Id.
	f) Riparti approvvigionam.	Id.	Id.	Id.	Capo del riparto	Id.	Id.	Capo del riparto	Id.	Id.
	g) Uffici elettrificazione	Id.	Id.	Id.	Capo dell'ufficio	Id.	Id.	Capo dell'ufficio	Id.	Id.
	h) Riparto statistica	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	i) Ufficio pensioni	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
3	Uffici capi compartimento o delegazione	(3)	(3)	Id.	(3)	(3)	Direttore generale	(3)	(3)	Direttore generale

Numero d'ordine	SERVIZI ed UNITÀ	Agenti dei gradi dal 2° al 7°			Agenti dei gradi 1ª classe, i capi della linea di 1ª e i capi verifica-	8°, 9° e 10 (esclusi i macchinisti di conduttori di 1ª classe, i sorveglianti classe, i sottocapi tecnici di 1ª classe tori di 1ª classe)		Agenti di grado 11° ed inferiori nonchè i macchinisti di 1ª classe, i capi conduttori di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sottocapi tecnici di 1ª classe, e i capi verificatori di 1ª classe		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che rivede le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**Sezioni compartimentali del movimento e dei lavori**	Capo della sezione (1)	Capo del servizio	Direttore generale	Capo ufficio compartim.	Capo della sezione	Capo del servizio	Capo ufficio compartim.	Capo della sezione	Capo del servizio
	Sezioni compartimentali della trazione	Id. (2)	Id.	Id.	Sostituto del capo della sezione	Id.	Id.	Sostituto del capo della sezione	Id.	Id.
	Uffici patrimon.	Capo dell'ufficio (2)	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Uffici speciali	Id. (2)	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
5	Officine materiale e trazione	Capo dell'officina (1)	Id.	Id.	Sostituto del capo dell'officina	Capo dell'officina	Capo del servizio	Sostituto del capo dell'officina	Capo dell'officina	Id.
6	Uffici di riparto:									
	a) Movimento e traffico	Capo della sezione	Id.	Id.	Capo del riparto	Capo della sezione	Id.	Capo del riparto	Capo della sezione	Id.
	b) Materiale e trazione	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	c) Lavori	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
7	Esercizio ferrovie secondarie	Capo dell'esercizio	Capo compartimento	Id.	Capo del riparto (5)	Capo dell'esercizio	Capo compartimento	Capo del riparto (5)	Capo dell'esercizio	Capo compartimento
8	Magazzini, agenzie marittime e fabbr. di mattonelle	Dirigente	Capo del servizio	Id.	Capo del riparto	Sostituto del capo servizio	Capo del servizio	Dirigente (4)	Sostituto del capo servizio	Capo del servizio

Numero d'ordine	SERVIZI ed UNITÀ	Agenti dei gradi dal 2° al 7°			Agenti dei gradi 1ª classe, i capi della linea di 1ª e i capi verifica	8°, 9° e 10° (esclusi i macchinisti di, conduttori di 1ª classe, i sorveglianti classe, i sottocapi tecnici di 1ª classe tori di 1ª classe		Agenti di grado 11° ed inferiori nonchè i macchinisti di 1ª classe, i capi conduttori di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sottocapi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Stazioni	Capo della sezione	Capo del servizio	Direttore generale	Capo del riparto	Capo della sezione	Capo del servizio	Dirigente (4)	Capo della sezione	Capo del servizio
10	Depositi personale viaggiante	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id. (4)	Id.	Id.
11	Depositi locomotive	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Capo deposito titolare	Id.	Id.
12	Squadre di rialzo	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Capo tecnico dirigente la squadra di rialzo	Id.	Id.
13	Posti distaccati di verifica, untura e pulitura veicoli	—	—	—	Id.	Id.	Id.	Dirigente	Id.	Id.
14	Officine Pontassieve e cantiere trazione elettr.	Capo dell' officina o del cantiere	Capo del servizio	Direttore generale	Sostituto del capo dell'officina o del cantiere	Capo dell'officina o del cantiere	Id.	Sostituto del capo dell'officina o del cantiere	Capo dell' officina o del cantiere	Id.
15	Officina apparati centrali Milano	Capo della sezione	Id.	Id.	Capo dell'officina	Capo della sezione	Id.	Capo dell'officina	Capo della sezione	Id.
16	Personale operaio degli uffici speciali lavori	Capo dell'ufficio speciale	Id.	Id.	Sostituto del capo dell'ufficio speciale	Capo dell'ufficio speciale	Id.	Sostituto del capo dell'ufficio speciale	Capo dell'ufficio speciale	Id.
17	Personale della linea	—	—	—	—	—	—	Capo del riparto	Capo della sezione	Id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO G.

TABELLA relativa alle promozioni di grado ed alle modalità da osservarsi nel conferirle (vedi art. dal 53 al 64).

a) le nomine a Revisore vengono conferite agli agenti che dalle Commissioni di avanzamento, oltre a riportare giudizio favorevole per la promozione di grado, siano riconosciuti in possesso delle occorrenti cognizioni ed attitudini;

b) le nomine a Segretario tecnico di agenti di pari grado avvengono solo previo esame di idoneità;

c) gli agenti del gruppo *C* possono passare ai corrispondenti gradi del gruppo *B* quante volte vengano in possesso del titolo di studio prescritto, purchè riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento; tale passaggio è ammesso per una volta tanto all'atto dell'inquadramento, per gli agenti del grado 10° del gruppo *C*, riconosciuti ex combattenti a sensi del R. D. 21 ottobre 1923, n. 2580, i quali abbiano conseguito durante la guerra il grado di ufficiale anche se non muniti del titolo di studio prescritto, e sempre se riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento;

d) gli Uscieri capi, per merito comparativo, possono passare, se riconosciuti meritevoli dalla Commissione di avanzamento, alla qualifica, pari grado, di Commesso, che riguarda sia i dirigenti il servizio di inservienza, sia gli addetti alla ripartizione di documenti;

e) i Capi guardia, previo esame di idoneità, possono passare alla qualifica dello stesso grado di Aiutante, se riconosciuti meritevoli dalla Commissione di avanzamento;

f) le promozioni da sotto capo tecnico di 1ª classe o capo verificatori di 1ª classe a capo tecnico di 3ª classe possono avvenire anche dopo un solo anno di permanenza nel grado inferiore;

g) i limiti di anzianità ed i titoli di studio necessari per esser ammessi agli esami di concorso per quelle qualifiche per le quali non sono esplicitamente indicati in questa tabella, saranno stabiliti nei bandi di concorso.

Gruppo	Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI			
			a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
			alla qualifica di			
			PERSONALE DEGLI UFFICI			
A	1	Capo servizio	Capo servizio principale	—	—	—
»	»	Capo compartimento di 2ª classe	Capo compart. di 1ª classe	—	—	—
»	2	Ispettore capo superiore	Capo servizio Capo compart. di 2ª classe	—	—	—
»	3	Ispettore capo	—	Ispettore capo superiore	—	—
»	»	Cassiere principale	—	—	—	—
»	4	Ispettore principale	—	Ispettore capo	—	—
»	»	Cassiere di 1ª classe	—	Cassiere principale	—	—
»	5	Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore principale (1)	Ispettore principale (2)	—
»	»	Cassiere di 2ª classe	—	Cassiere di 1ª classe	—	—
»	6	Ispettore di 2ª classe	—	—	Ispettore di 1ª classe (3)	—
B	6	Segretario capo	Cassiere di 2ª classe	Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
»	»	Segretario tecnico capo	—		—	
»	»	Disegnatore capo	—		—	
»	»	Revisore capo	—		—	
A	7	Allievo ispettore	—	—	Ispettore di 2ª classe (3)	—
B	7	Segretario principale	—	Segretario capo (1)	Segretario capo (2)	Allievo ispettore (4)
»	»	Segretario tecnico principale	—	Segret. tecnico capo (1)	Segretario tecn. capo (2)	
»	»	Disegnatore principale	—	Disegnatore capo (1)	Disegnatore capo (2)	
»	»	Revisore principale	—	Revisore capo (1)	Revisore capo (2)	
»	8	Segretario di 1ª classe	—	Segretario principale (1)	Segretario principale (2)	
»	»	Segretario tecnico di 1. classe	—	Segretario tecn. princ. (1)	Segretario tecn. princ. (2)	
»	»	Disegnatore di 1ª classe	—	Disegnatore principale (1)	Disegnatore principale (2)	
»	»	Revisore	—	Revisore principale (1)	Revisore principale (2)	

Gruppo	Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI a scelta	per merito comparativo (alla qualifica di)	per anzianità ai meritevoli (alla qualifica di)	per esame di concorso (alla qualifica di)
B	8	Assistente lavori di 1ª classe	—	Segret. tecnico princ. (1)	Segretario tecn. princ. (2)	Allievo ispettore (4)
»	10	Segretario	—	—	Segr. di 1ª cl. o Revisore	—
»	»	Segretario tecnico	—	—	Segr. tecn. di 1ª cl. o Revis.	—
»	»	Disegnatore	—	—	Disegnatore di 1ª classe	—
»	»	Assistente lavori	—	—	Assist. lavori di 1ª classe	—
C	6	Applicato capo	—	Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
»	7	Applicato principale	—	Applicato capo	—	Allievo ispettore (4) Segretario capo
»	8	Aiutante disegnatore principale	—	—	—	Allievo ispettore (4) Disegnatore principale
»	»	Aiutante assistente lavori princip.	—	—	—	Allievo ispettore (4) Segretario tecn. princ.
»	»	Applicato di 1ª classe	—	Applicato principale (1)	Applicato principale (2)	Allievo ispettore (4) Segretario principale
»	10	Aiutante disegnatore di 1ª classe	—	—	Aiut. disegnatore princ.	Disegnatore di 1ª classe
»	»	Aiutante assistente lavori	—	—	Aiut. assist. lavori princ.	Segret. tecn. di 1ª classe
»	»	Applicato	—	—	Applicato di 1ª classe	Segretario di 1ª classe
—	11	Aiutante disegnatore	—	—	Aiut. disegnat. di 1ª classe	—
—	»	Sorvegliante lavori	—	—	Aiut. assist. lavori	—
—	»	Alunno d'ordine	—	—	Applicato	—
—	»	Scrivana	—	Scrivana principale	—	—
—	12	Commesso	—	Aiutante	—	Aiutante (6)
—	»	Usciere capo	—		—	
—	13	Usciere di 1ª classe	—	Commesso (1) Usciere capo (1)	Commesso (2) Usciere capo (2)	Aiutante (5)
—	14	Usciere	—	—	Usciere di 1ª classe	—
—	15	Inserviente	—	—	Usciere	—

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI a scelta	PROMOZIONI per merito comparativo	PROMOZIONI per anzianità ai meritevoli	PROMOZIONI per esame di concorso
			alla qualifica di		
		PERSONALE	DELLE STAZIONI		
5	Capo stazione superiore	—	Ispettore principale	—	—
6	Capo stazione principale	—	Capo stazione superiore Ispettore di 1ª classe	— —	Ispettore di 1ª classe
»	Capo gestione principale	—	Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
7	Capo stazione di 1ª classe	—	Capo stazione princ. (1)	Capo stazione princ. (2)	
»	Capo gestione di 1ª classe	—	Capo gestione princ. (1)	Capo gestione princ. (2)	
»	Capo telegrafista di 1ª classe	—	Revisore capo (1)	Revisore capo (2)	
8	Capo stazione di 2ª classe	—	Capo staz. di 1ª classe (1)	Capo staz. di 1ª classe (2)	Allievo ispettore (4)
»	Capo gestione di 2ª classe	—	Capo gestione 1ª classe (1)	Capo gest. di 1ª classe (2)	
»	Capo telegrafista di 2ª classe	—	Capo telegr. di 1ª classe (1)	Capo telegr. di 1ª classe (2)	
9	Capo stazione di 3ª classe	—	—	Capo stazione di 2ª classe	—
»	Capo gestione di 3ª classe	—	—	Capo gestione di 2ª classe	—
»	Capo telegrafista di 3ª classe	—	—	Capo telegr. di 2ª classe	—
10	Sottocapo	—	—	Capo stazione di 3ª classe Capo gestione di 3ª classe Capo telegr. di 3ª classe	—
11	Aiutante	—	—	Sottocapo (10)	—
»	Alunno d'ordine				
12	Manovratore capo	—	—	—	
»	Deviatore capo	—	—	—	Aiutante
»	Guardamerci	—	Aiutante	—	
13	Capo squadra manovratori	—	Manovratore capo	—	—
»	Capo squadra deviatori	—	Deviatore capo	—	—
»	Guardasala	—	Guardamerci (10)	—	—
14	Manovratore	—	Capo squadra manovr.	—	—
»	Deviatore	—	Capo squadra deviatori	—	—

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
			alla qualifica di		
		PERSONALE	DEI TRENI		
7	Capo personale viagg. principale	—	Revisore capo	—	Allievo ispettore (4)
»	Controllore viagg. principale	—			
8	Capo personale viagg. di 1ª classe	—	Capo pers. viagg. princ. (7)	Capo pers. viagg. p.le (7)	
»	Controllore viagg. di 1ª classe	—	Controll. viagg. princ. (7)	Controll. viagg. p.le (7)	
9	Capo personale viagg. di 2ª classe	—	Capo pers. viagg. 1ª cl. (7)	Capo pers. viagg. 1ª cl. (7)	—
»	Controllore viagg. di 2ª classe	—	Controll. viagg. 1ª cl. (7)	Controll. viagg. 1ª cl. (7)	—
10	Capo personale viagg. di 3ª classe	—	—	Capo pers. viagg. 2ª classe	—
»	Controllore viagg. di 3ª classe	—	—	Controll. viagg. 2ª classe	—
10	Conduttore capo di 1ª classe	—	—	—	Capo pers. viagg. 3ª classe Controll. viagg. 3ª classe
11	Conduttore capo	—	Condutt. capo di 1ª cl. (8)	Condutt. capo di 1ª cl. (9)	Capo pers. viagg. 3ª classe Controll viagg. 3ª classe
12	Conduttore principale	—	—	—	Conduttore capo
13	Conduttore	—	—	—	Conduttore principale
14	Frenatore	—	—	—	Conduttore
		PERSONALE	DI MACCHINA		
5	Capo deposito superiore	—	Ispettore principale	—	—
6	Capo deposito principale	—	Capo deposito superiore Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
7	Capo deposito di 1ª classe	—	Capo deposito princ.le (1)	Capo deposito prin.le (2)	Allievo ispettore (4)
8	Capo deposito di 2ª classe	—	Capo deposito 1 cl. (7)	Capo deposito 1ª cl. (7)	
9	Capo deposito di 3ª classe	—	—	Capo deposito 2ª classe	—
10	Macchinista di 1ª classe	—	—	—	Capo deposito 3ª classe

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
			alla qualifica di		
11	Macchinista	—	Macchinista di 1ª cl. (8)	Macchinista di 1ª cl. (9)	Capo deposito 3ª classe
12	Macchinista T. M.	—	—	—	Macchinista
»	Fuochista	—	Macchinista T. M. (10)	—	
»	Assistente T. E.	—	—	—	
13	Capo sq. accud. e manovali	—	—	—	Fuochista o Assist. t. e.
14	Accudiente	—	Capo sq. accud. e manov.li	—	
	PERSONALE DELLA LINEA				
10	Sorvegliante della linea di 1ª classe	—	—	—	Assistente lavori (5)
11	Sorvegliante della linea	—	Sorv. della linea 1ª cl. (8)	Sorv. della linea 1ª cl. (9)	
13	Capo squadra cantonieri	—	—	—	Sorvegliante della linea
15	Guardiano	—	—	—	Capo squadra cantonieri
»	Cantoniere				
	PERSONALE DI VIGILANZA				
13	Sottocapo guardia	—	Capo guardia	—	—
14	Guardia	—	Sotto capo guardia	—	—
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO				
5	Capo tecnico superiore	—	Ispettore principale	—	—
6	Capo tecnico principale	—	Capo tecnico superiore Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
7	Capo tecnico di 1ª classe	—	Capo tecnico princip. (1)	Capo tecnico princip. (2)	Allievo ispettore (4)

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI — a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
		alla qualifica di			
8	Capo tecnico di 2ª classe	—	Capo tecnico 1ª classe (7)	Capo tecnico di 1ª clas. (7)	Allievo ispettore (4)
9	Capo tecnico di 3ª classe	—	—	Capo tecnico di 2ª classe	—
10	Sotto capo tecnico di 1ª classe	—	Capo tecnico 3ª classe (1)	Capo tecnico 3ª classe (2)	—
»	Capo verificatori di 1ª classe	—			—
11	Sotto capo tecnico	—	—	Sotto capo tecn. di 1ª cl.(3)	Capo deposito di 3ª cl. (11
»	Capo verificatori	—	—	Capo verificat. di 1ª cl. (3)	—
12	Verificatore	—	—	—	Sotto capo tecnico
12	Operaio di 1ª classe	—	—	—	Capo verificatori
13	Operaio	—	Fuoch. o Assist. t. e. (10)	—	Operaio di 1ª classe Verificatore
14	Aiutante operaio	—	—	—	Operaio
	PERSONALE DI MANOVALANZA				
13	Capo squadra manovali	—	Fuoch. o Assist. t. e. (10) Manovratore (10) Deviatore (10)	—	— — —
15	Manovale	—	Frenatore (10) Accudiente (10) Guardia Capo squadra manovali	—	Guardasala Operaio Aiutante operaio —
	PERSONALE DEL TRAGHETTO DI VENEZIA				
13	Fuochista	—	—	Capo fuochista (13)	—
15	Marinaio	—	Padrone (12)	Capo squadra	—

ANNOTAZIONI.

(1) In ragione di 2/3 dei posti vacanti.
(2) In ragione di 1/3 dei posti vacanti.
(3) Al raggiungimento dello stipendio minimo di questa qualifica.
(4) Purchè muniti almeno del titolo di studio indicato alla lettera *b* dell'art. 28.
(5) Purchè muniti almeno del titolo di studio indicato alla lettera *c* dell'art. 28.
(6) Purchè muniti almeno del titolo di studio di licenza dalla 5ª elementare.
(7) In ragione della metà dei posti vacanti.
(8) In ragione dei 3/4 dei posti vacanti, purchè abbiano raggiunto lo stipendio minimo di questa qualifica
(9) In ragione di 1/4 dei posti vacanti, purchè abbiano raggiunto lo stipendio minimo di questa qualifica.
(10) Previo esame di idoneità.
(11) Purchè abbiano prestato servizio di macchina per almeno due anni.
(12) Purchè autorizzati dalla competente autorità marittima al comando dei rimorchiatori.
(13) Purchè autorizzati dalla competente autorità marittima alla condotta delle macchine dei rimorchiatori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO H.

TABELLA relativa alle qualifiche per le quali sono previsti esami di concorso in base all'articolo 60.

Ispettore di 1ª classe.

Allievo ispettore.

Segretario capo.

Segretario principale.

Disegnatore principale.

Segretario tecnico principale.

Segretario di 1ª classe.

Disegnatore di 1ª classe.

Segretario tecnico di 1ª classe.

Aiutante.

Capo personale viaggiante di 3ª classe.

Controllore viaggiante di 3ª classe.

Capo deposito di 3ª classe.

Assistente lavori.

Sotto capo tecnico.

Capo verificatori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO I.

TABELLA relativa alle qualifiche per le quali, in base all'articolo 60, vengono considerati esami di concorso quelli obbligatori per la promozione.

Conduttore capo.

Conduttore principale.

Conduttore.

Macchinista.

Fuochista.

Assistente T. E.

Sorvegliante della linea.

Capo squadra cantoni.

Operaio di 1ª classe.

Verificatore.

Operaio.

Aiutante operaio.

Guardasala.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO L.

TABELLA relativa ai limiti massimi di età per la conservazione in servizio di agenti delle sottoindicate qualifiche.

QUALIFICHE	
60 anni	58 anni
Personale dei treni.	*Personale delle stazioni.*
Capo personale viaggiante principale	Deviatore capo.
Controllore viaggiante principale.	Manovratore capo.
Capo personale viaggiante di 1^a, 2^a e 3^a classe.	Capo squadra deviatori.
Controllore viaggiante di 1^a, 2^a e 3^a classe.	Capo squadra manovratori.
P[illegible]ale di macchina.	Deviatore.
Capo deposito superiore.	Manovratore.
Capo deposito principale.	*Personale dei treni.*
Capo deposito di 1^a, 2^a e 3^a classe.	Conduttore capo di 1^a classe.
Capo squadra accudienti e manovali.	Conduttore capo.
Personale della linea.	Conduttore principale.
Sorvegliante della linea di 1^a classe.	Conduttore.
Sorvegliante della linea.	Frenatore.
Capo squadra cantonieri.	*Personale di macchina.*
Guardiano.	Macchinista di 1^a classe.
Personale di vigilanza.	Macchinista.
Capo guardia.	Macchinista T. M.
Personale tecnico ed operaio.	Fuochista.
Sotto capo tecnico di 1^a classe.	Assistente T. E.
Capo verificatori di 1^a classe.	Accudiente.
	Personale della linea.
	Cantoniere.

QUALIFICHE	
60 anni	58 anni
Sotto capo tecnico.	*Personale di vigilanza.*
Capo verificatori.	Sotto capo guardia.
Verificatore.	Guardia.
Personale di manovalanza.	*Personale tecnico ed operaio.*
Capo squadra manovali.	Operaio di 1^a classe.
Personale del traghetto.	Operaio.
Capo fuochista.	Aiutante operaio.
Capo squadra.	*Personale di manovalanza.*
Marinaio.	Manovale.
	Personale del traghetto.
	Fuochista.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

ALLEGATO M.

TABELLA relativa alla competenza disciplinare per le mancanze commesse dal personale degli uffici (eccetto quella dei primi due gradi) e punibili con la censura, la multa, la sospensione dallo stipendio o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni. (Vedi articoli 103 e 104).

PERSONALE AVVENTIZIO. — La presente tabella è applicabile anche al personale avventizio per le mancanze previste dagli articoli 89 e 90 del presente Regolamento del personale. Per le altre mancanze le punizioni sono inflitte dal Capo della sezione compartimentale o dal Capo del servizio centrale, ed i relativi ricorsi sono di competenza rispettivamente del Capo del servizio o del Direttore Generale.

Provvedimenti disciplinari a carico del personale degli uffici.

SUPERIORI e AUTORITÀ che possono infliggere le punizioni di cui all'art. 103	Punizioni che possono essere inflitte agli agenti dei gradi			SUPERIORI e AUTORITÀ che decidono sui ricorsi di cui all'art. 104
	3° e 4°	5° o 6°	7° ed inferiori (1)	
Direttore generale	Sospensione dallo stipendio	—	—	Direttore generale
Capi dei servizi	Censura	Sospensione dallo stipendio da undici a trenta giorni.	Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Direttore generale
Capi dei compartimenti (2)	Censura	Censura. Multa. Sospensione dallo stipendio	Censura. Multa. Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Direttore generale
Capi degli uffici dei servizi centrali	—	Censura. Multa. Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni. Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Censura. Multa. Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Capo del servizio
Capi delle sezioni compartimentali	—	Censura. Multa. Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni. Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Censura. Multa. Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Capo del servizio

(1) Per gli Allievi Ispettori (grado 7°) l'autorità competente è quella provista per gli agenti del grado sesto.
(2) Per gli agenti da loro direttamente dipendenti

SUPERIORI o AUTORITÀ che possono infliggere le punizioni di cui all'art. 103	Punizioni che possono essere inflitte agli agenti dei gradi			SUPERIORI e AUTORITÀ che decidono sui ricorsi di cui all'art. 104
	3ª e 4ª	5ª e 6ª	7ª ed inferiori (1)	
Capi delle officine del materiale	—	**Censura.** **Multa.** **Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni.** **Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.**	Censura. Multa. Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Capo del servizio
Capi degli uffici distaccati dei servizi centrali	—	—	Censura. Multa.	Capo del servizio
Capi degli uffici delle sezioni compartimentali	—	—	Censura.	Capo della sezione compartimentale.
Capi delle sezioni dei servizi centrali.	—	—	Multa.	Capo dell'ufficio del servizio centrale.
Capi delle officine lavori e del cantiere della trazione elettrica	—	—	Censura. Multa. Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Capo del servizio
Capi dei riparti approvvigionamenti	—	—	Censura. Multa.	Capo del servizio
Titolari dei magazzini	—	—	Censura. Multa.	Capo del riparto approvvigionamenti.

(1) Per gli Allievi Ispettori (grado 7°) l'autorità competente è quella prevista per gli agenti del grado sesto.

N. B. Al personale d'ufficio **addetto ai Depositi od alle Squadre di rialzo** dai Capi tecnici **titolari nei limiti indicati dalla Tabella *B* per il personale** le **punizioni** possono essere inflitte rispettivamente dai Capi dei Depositi o **esecutivo da essi dipendente.**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: **CIANO.**

Il Ministro per le finanze: **DE' STEFANI.**

ALLEGATO N.

TABELLA relativa alla competenza disciplinare per le mancanze commesse dal personale esecutivo e punibili con la censura, la multa, o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.

(Vedi art. 103 e 104).

PERSONALE AVVENTIZIO.

La presente tabella è applicabile anche al *Personale avventizio* per le mancanze previste dagli art. 89 e 90 del presente Regolamento del personale. Per le altre mancanze le punizioni sono inflitte dal Capo della sezione compartimentale o dal Capo del servizio centrale, ed i relativi ricorsi sono di competenza rispettivamente del Capo del servizio o del Direttore generale.

Provvedimenti disciplinari a carico del personale esecutivo

SUPERIORI e AUTORITÀ che possono infliggere punizioni di cui all'art. 103	Punizioni che possono essere inflitte	SUPERIORI e AUTORITÀ che decidono sui ricorsi di cui all'art. 104.
Capi delle sezioni compartimentali.	Censura. Multa. Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Capo del servizio.
Capi delle officine del materiale.	Censura. Multa. Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Capo del servizio.
Capi di riparto Movimento, Traffico, Materiale e Trazione, Lavori e Approvvigionamenti	Censura. Multa.	Capo della sezione compartimentale.
Capi degli uffici speciali lavori e Capi degli uffici patrimoniali.	Censura. Multa.	Capo della sezione compartimentale.
Capi uffici elettrificazione e Capi uffici costruzioni idroelettriche.	Censura. Multa.	Capo del servizio.
Capi delle officine lavori e del cantiere della trazione elettrica.	Censura. Multa. Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Capo del servizio.
Capi stazione. Capi del personale viaggiante. Capi deposito. Capi tecnici (1). Capi magazzino. } Titolari	Censura. Multa.	Capo della sezione compartimentale.

(1) Titolari delle squadre di rialzo o dei posti distaccati di verifica, untura e pulitura veicoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO N. 2.

DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

CAPO I.

INDENNITA' DI TRASFERTA.

Art. 1.

L'indennità di trasferta è corrisposta agli agenti che si recano fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori. Essa è corrisposta anche se la missione fuori di residenza ha luogo senza preventivo ordine del superiore dell'agente, quando questi, per l'indole delle attribuzioni che disimpegna, è obbligato a percorrere la linea; in tal caso la ragione della trasferta sarà documentata secondo modalità da stabilirsi dall'Amministrazione.

Per residenza s'intende la località in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale l'agente appartiene. Per i sorveglianti della linea si considerano residenza il tronco cui appartengono e le stazioni finitime ad esso; per i capi squadra cantonieri, guardiani, cantonieri e guardabarriere (donne) il cantone proprio e quelli finitimi; e per i guardiani in funzioni di guardalinee il tratto di linea a ciascuno affidato e le stazioni finitime ad esso.

Art. 2.

L'indennità di trasferta si compone:

a) della *diaria*, la quale è corrisposta quando l'assenza dalla residenza supera le sette ore; se l'assenza supera le quattro ore e non le sette, la diaria è ridotta alla metà;

b) della *pernottazione*, la quale è corrisposta quando l'agente rimane assente dalla residenza, ne parte o vi ritorna nell'intervallo di tempo fra l'una e le cinque (queste ore comprese), semprechè abbia titolo alla intera od alla mezza diaria.

Per le trasferte di cui alla tabella *B* dell'art. 4 è concesso inoltre un *supplemento* per ogni periodo di 24 ore continuate di assenza dalla residenza

Non compete alcuna indennità di trasferta:

1° quando l'assenza per missione sia durata pari od inferiore a quattro ore;

2° quando la distanza per via ferroviaria o carrozzabile, dalla stazione della residenza alla località di missione sia inferiore a 3 chilometri;

3° quando l'agente sia comandato in missione fuori residenza nella località nella quale eventualmente tenga la propria dimora abituale.

La pernottazione non è corrisposta, anche se la missione dura più giorni consecutivi, quando l'agente abbia modo di ritornare giornalmente in residenza.

Art. 3.

Le trasferte si liquidano per periodi di 24 in 24 ore, a decorrere dall'ora di partenza.

Quando un agente compia più trasferte in uno stesso periodo di 24 ore, esse si cumulano agli effetti dell'art. 2, computando il periodo di 24 ore dall'ora di partenza per la prima missione.

Se l'agente, per recarsi fuori di residenza o per rientrarvi, si serve dei treni, la durata dell'assenza si misura sulle ore di partenza e di arrivo dei treni in base all'orario normale, senza tener conto dei ritardi eventuali, eccettuati quelli derivanti da interruzione di linee.

Art. 4.

La misura dell'indennità di trasferta per le missioni nell'interno del Regno, e fino alle stazioni internazionali di confine (queste comprese) situate in territorio estero, risulta dal prospetto seguente:

TABELLA *A*				TABELLA *B*				
Gradi	Diaria	Pernottazione	Totale	Gradi	Diaria	Pernottazione	Supplemento	Totale
1	54	26	80	—	—	—	—	—
2–3	47	23	70	—	—	—	—	—
4–5	40	20	60	4–5	20	10	16	46
6–7	34	16	50	6–7	18	9	13	40
8–10	27	13	40	8–9	17	8	11	36
				10	16	6	10	32
11–13	20	10	30	11–13	14	5	6	25
14–15	14	6	20	14–15	12	4	2	18

L'indennità della tabella *B* è corrisposta agli agenti che si recano in missione fuori residenza, entro la circoscrizione del Compartimento o Delegazione in cui hanno la propria residenza e fino alla stazione limitrofa compresa. A tale effetto si considerano limitrofe tutte le stazioni appartenenti ad un unico centro ferroviario.

Per gli agenti aventi una giurisdizione limitata (sezione, riparto, ispettorato, tronco, ecc.) quando questa giurisdizione si estenda oltre i limiti del Compartimento di residenza, s'intende far parte del Compartimento stesso, agli effetti di cui al comma precedente, anche la parte eccedente i limiti anzidetti, fino alla stazione limitrofa compresa

L'indennità di trasferta è corrisposta in base alla qualifica effettiva dell'agente, indipendentemente dalle funzioni esercitate, anche se inerenti al grado superiore; salvo che queste siano disimpegnate in via permanente in base a deliberazione dell'autorità competente, nel qual caso spetta la indennità di trasferta stabilita per il grado di cui sono esercitate le funzioni.

Art. 5.

Quando la missione si svolga senza interruzione in una stessa località, l'indennità di trasferta è ridotta di 1/3 dopo i primi 60 giorni e di 1/2 dopo i 90 giorni.

La riduzione di cui al comma precedente è mantenuta anche dopo che la missione continuativa in una stessa località sia stata interrotta per un periodo di tempo non maggiore di 8 giorni.

Art. 6.

Nel caso di congedo durante la trasferta, le corrispondenti assenze dal servizio, computate a giornate intere, od eccezionalmente a mezze giornate, sono diffalcate dal periodo di trasferta.

Se un agente in congedo è comandato in trasferta, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna, o ritorna in residenza.

Art. 7.

All'agente, colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza, si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare in base al trattamento d'infortunio, l'indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione, si trovi nell'impossibilità di restituirsi in residenza, semprechè non sia ricoverato in ospedale a spese dell'Amministrazione.

Tale trattamento può essere concesso, in tutto od in parte, in casi giudicati dall'Amministrazione eccezionali, anche ad agenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause non imputabili all'agente.

Art. 8.

All'agente che, citato in giudizio come testimone, debba recarsi fuori residenza, è lasciata facoltà di scegliere tra l'indennità di trasferta e quella stabilita dalle tariffe giudiziarie (restando inibito il cumulo delle due indennità), quando sia chiamato a deporre:

a) a richiesta dell'Amministrazione ferroviaria, in cause civili;

b) a richiesta del Pubblico ministero, dell'imputato o dell'Amministrazione ferroviaria, in procedimenti penali nei quali l'Amministrazione sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabile;

c) a richiesta del Pubblico ministero o dell'Amministrazione ferroviaria, in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Amministrazione o nei quali essa risulti parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) nelle inchieste di cui alla legge per gl'infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

L'agente è tenuto a riscuotere l'indennità stabilita dalle tariffe giudiziarie, anche se opti per l'indennità di trasferta, salvo, in questo caso, il diritto ad ottenere dall'Amministrazione la eventuale differenza in più.

L'agente ha l'obbligo, in ogni caso, di versare l'importo del viaggio in terza classe, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti, compresi quelli di concessione personale ordinaria, i quali, nel caso speciale sono considerati come concessioni attinenti al servizio.

Art. 9.

E' concessa l'indennità di trasferta all'agente che si reca fuori residenza:

a) perchè leso in un infortunio sul lavoro, o perchè scelto dal Pretore a rappresentare l'infortunato, quando l'uno e l'altro siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

b) perchè imputato di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando sia citato a comparire davanti all'autorità giudiziaria e sempreche dal processo risulti irresponsabile del fatto;

c) per recarsi alle preture onde asseverare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento;

d) per deporre in inchieste amministrative;

e) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; è concessa anche per esami di promozione o di passaggio di categoria e per le relative visite mediche, sempreche l'agente consegua l'idoneità;

f) per visite e cure mediche ordinate dall'Amministrazione, salvo che l'agente sia ricoverato a spese di questa in appositi istituti per cura od accertamento delle conseguenze di infortuni sul lavoro;

g) per presentarsi al Consiglio di disciplina, quando non venga deliberata una punizione a suo carico.

Art. 10.

E' in facoltà dell'Amministrazione di accordare in tutto o in parte l'indennità di trasferta agli agenti incaricati della provvista e distribuzione dei viveri, quando, per la durata dell'assenza dalla residenza, sia presumibile che essi incontrino spese di mantenimento.

Art. 11.

Al personale di condotta delle locomotive e di scorta ai treni non compete la indennità di trasferta per i servizi fuori di residenza effettuati nella circoscrizione o per conto del deposito o della stazione cui è addetto stabilmente (intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e coi premi speciali per esso stabiliti dai capi VIII e IX), salvo il caso in cui per interruzione di linee, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida a partire dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

E' pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità e premi speciali di cui ai capi VIII e IX, al personale suddetto;

a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia su di esse per istruzione;

b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro, o da un deposito ad un'officina o viceversa.

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata pure fuori servizio, senza aver prestato fra l'uno e l'altro alcun servizio di scorta.

Art. 12.

All'agente che, per motivi di servizio, si reca:

a) da una stazione ad un'altra distante da 3 a 5 chilometri;

b) da una stazione ai paesi che ad essa fanno capo e pure distanti da 3 a 5 chilometri;

c) da una stazione ad un'altra distante più di 5 chilometri, nei casi stabiliti dal Direttore Generale, in cui esistano fra le due località frequenti ed economici mezzi di comunicazione.

E' corrisposta soltanto la metà della diaria della tabella *B*, quando la permanenza comandata nel luogo di missione, durante 24 ore, non sia inferiore a ore 7 complessivamente.

Si intendono far parte delle stazioni i depositi, i magazzini, le officine e gli altri impianti situati nel recinto di esse. Agli agenti addetti agli uffici ivi situati è applicabile il trattamento di cui *sub a)* e *c)* solo quando siano distaccati ad altra stazione in sussidio o sostituzione del personale esecutivo; negli altri casi nulla loro compete.

Lo stesso trattamento di cui al presente articolo compete all'agente che si rechi in missione lungo la linea, ad un punto distante da 3 a 5 chilometri dalla stazione della residenza; nel caso che nella residenza dell'agente vi siano più stazioni, la distanza si computa dalla stazione della residenza più prossima al luogo di missione.

Art. 13.

Le indennità per le missioni all'Estero e nelle Colonie e le relative modalità di pagamento sono stabilite con decreto ministeriale previo concerto col Ministro per le finanze.

Per le missioni nel continente europeo tali indennità sono computabili a periodi interi di 24 ore a decorrere dall'ora di partenza da una stazione internazionale di confine all'ora di arrivo al ritorno ad una di esse. I residui di tempo inferiori a 24 ore si aggiungono al tempo impiegato per recarsi dalla residenza alla stazione internazionale di confine nell'andata e viceversa al ritorno, per il quale si applica la trasferta di cui all'art. 4.

Per le missioni all'estero che si prolunghino oltre 60 giorni, con assegnazione dell'agente ad una medesima località, le indennità di cui al presente articolo sono ridotte di un quinto per il restante periodo, a meno che l'Amministrazione non creda di assegnare un compenso fisso a norma dell'art. 14.

La missione s'intende interrotta, agli effetti del precedente comma, quando l'agente per ordine superiore debba allontanarsi dalla località di missione per oltre 30 giorni consecutivi.

Nei giorni in cui l'agente si sposta per servizio dalla località di prolungata missione all'estero, l'indennità di trasferta ridotta o la trentesima parte del compenso fisso mensile corrisposto in sua vece, è integrata colla differenza rispetto alla trasferta intera.

Art. 14.

In luogo delle indennità di cui agli articoli precedenti possono essere assegnate, con decreto ministeriale, indennità fisse mensili con le modalità da determinarsi di volta in volta, quando ciò si ritenga opportuno per le difficoltà di precisare i periodi di assenza dalla residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati all'agente, per il carattere continuativo della missione sia in Italia che all'estero, o per altri motivi speciali.

Analoga indennità, può essere concessa agli agenti dei gradi 4° e 5° incaricati di sopraintendere direttamente al servizio che si svolge in diversi impianti (stazioni, scali, bivi, depositi, ecc), considerati come facenti parte della residenza. La misura dell'indennità è stabilita dal Direttore Generale entro un massimo di L. 200 mensili, a seconda dei disagi e delle spese a cui gli interessati possono andare incontro nell'adempimento dell'incarico affidato. Lo stesso trattamento, ma in misura minore, può essere esteso agli agenti dei gradi 5° e 6° che coadiuvano quelli precedentemente indicati.

Le indennità suddette sono ridotte di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio, od in cui gli interessati abbiano titolo alla normale indennità di trasferta.

Art. 15.

Oltre alle indennità di trasferta, l'agente in missione ha diritto al rimborso delle spese sostenute, nei casi seguenti:

1° per l'uso della vettura dall'abitazione alla stazione, prima della partenza e viceversa al ritorno in residenza, occorrente per il trasporto di bagaglio personale, quando, per la durata dell'assenza o per le circostanze in cui la missione ha luogo, l'uso della vettura sia ritenuto giustificato; i rimborsi non possono superare la misura stabilita dalle tariffe fissate dalle competenti autorità;

2° quando debba viaggiare per un percorso superiore ad un chilometro, per portarsi alla località di missione, all'inizio di questa, e viceversa al termine della medesima, senza essere munito di permesso di viaggio gratuito, su ferrovie, tramvie, piroscafi, diligenze, automobili, nel quale caso deve presentare le ricevute delle spese fatte, ogni qualvolta è possibile. In mancanza di detti mezzi di trasporto, è corrisposta, per chilometro o frazione di chilometro percorso, l'indennità di L. 1 agli agenti dei gradi 1° a 5°, e di L. 0.75 al personale degli altri gradi. L'indennità non spetta per i percorsi fatti nella località di missione per recarsi dal luogo ove l'agente ha preso alloggio e consuma i propri pasti a quello di lavoro o viceversa, o per portarsi da un punto all'altro di lavoro, ovvero lungo le linee ferroviarie;

3° quando per il disimpegno della missione sia obbligato a portare pacchi voluminosi, istrumenti geodetici e simili;

4° quando incontri spese per corrispondenza postale e telegrafica per ragioni di servizio;

In casi eccezionali è in facoltà del Direttore Generale di concedere gli altri rimborsi di spese che fossero giustificati e debitamente comprovati.

Capo II.

INDENNITA' DI TRASLOCO.

Art. 16.

Nei traslochi l'Amministrazione provvede al trasporto gratuito, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione da essa esercitate, dell'agente e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, ed al trasporto del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili; limitatamente alle quantità che possono ritenersi proporzionate alle condizioni dell'agente. Quando il trasporto debba effettuarsi con mezzi diversi da quelli sopraindicati, è concesso il rimborso delle relative spese, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17.

Art. 17.

Sono accordate le indennità, di cui agli articoli seguenti, quando il trasloco abbia luogo:

a) di ufficio, cioè ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) su domanda dell'agente motivata da malattia, la quale, a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione, sia riconosciuta contratta per causa di servizio e tale da rendere necessario il trasloco;

c) su domanda dell'agente, dopo una permanenza per almeno tre anni in località di malaria grave, quando l'agente stesso abbia chiesto di essere traslocato in località salubre o di malaria lieve.

Sono pure accordate le indennità suddette dopo l'aspettativa, semprechè questa sia stata motivata da ragioni di salute o per servizio militare, quando l'agente sia destinato a residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

Salvo quanto precede, nessuna indennità e rimborso di spesa compete all'agente traslocato in seguito a sua domanda, ma il Direttore Generale può accordare, in tutto o in parte, le indennità e i rimborsi di spesa all'agente che sia traslocato per domanda causata da gravi ragioni di salute sua non dipendenti dal servizio o di salute della famiglia, per le quali dai sanitari dell'Amministrazione sia stata riconosciuta la necessità del trasloco.

Art. 18.

All'agente traslocato è concesso un compenso pari a quattro indennità di trasferta, se la distanza tra la vecchia e la nuova residenza non supera chilometri 300; oltre tale distanza si corrisponde un'ulteriore indennità di trasferta per ogni 300 chiometri in più o frazione di essi.

E' inoltre concessa la metà del compenso suddetto all'agente per il coniuge che non sia al servizio dell'Amministrazione, e per ciascuno dei figli, purchè l'uno e gli altri con lui conviventi; ed un quarto del compenso stesso è concesso per ciascun genitore e per ciascun fratello o sorella dell'agente, purchè risultino conviventi ed a suo carico da oltre tre mesi.

In caso di trasloco contemporaneo di un agente (donna) e del marito, pure dipendente dall'Amministrazione, spettano alla medesima le sole indennità di trasferta nella misura stabilita dal primo comma del presente articolo, e non l'indennità percentuale di cui all'art. 19.

I compensi considerati nel presente articolo non si corrispondono quando il trasloco si effettui entro i limiti di uno stesso Comune, salvo casi eccezionali nei quali il Direttore generale autorizzi a concederli in tutto o in parte.

Art. 19.

A compenso delle spese di vettura e d'imballaggio e di altre inerenti al trasporto dei mobili, delle masserizie, delle scorte e del bagaglio, in occasione di cambiamento di residenza, è concessa una indennità pari al tre per cento dello stipendio annuo, compreso il supplemento di servizio attivo ed escluso qualunque altro assegno, agli ammogliati o vedovi con prole convivente, ed ai celibi o vedovi senza prole, quando abbiano i genitori, sorelle o fratelli, conviventi ed a carico da oltre tre mesi.

Per ogni figlio a carico si corrisponde in più L. 0,50 per cento dello stipendio annuo, come sopra.

Ai celibi o vedovi senza prole e senza parenti conviventi si corrisponde l'indennità del tre per cento quando trasportino almeno dieci quintali di mobilio, e dell'uno per cento in caso diverso.

Le indennità, di cui sopra, sono ridotte di un quarto, quando nella vecchia e nuova residenza gli alloggi si trovino nei recinti della stazione; sono ridotte della metà, quando nella stessa residenza l'agente passi, per ordine dell'Amministrazione, da uno ad altro alloggio dell'Amministrazione stessa o da un alloggio dell'Amministrazione ad altro privato e viceversa, o quando l'agente, trasferito da una ad altra stazione della medesima città o comune, passi da un alloggio privato ad altro alloggio privato e l'Amministrazione riconosca la necessità del cambiamento.

La metà dell'indennità è corrisposta anche nel caso che l'Amministrazione, dovendo fare dei restauri nei propri fabbricati, obblighi l'agente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto o parte del mobilio; la stessa indennità si corrisponde anche quando l'agente ritorni ad occupare l'alloggio.

Art. 20.

Nei casi di trasloco sono rimborsate le spese di trasporto del mobilio e delle scorte dall'abitazione alla stazione di partenza e dalla stazione di arrivo alla nuova abitazione.

Il rimborso è fatto in base al prezzo di tariffa stabilito con le agenzie locali per la presa e consegna delle merci a domicilio ed ove tali agenzie non esistano, in base alle consuetudini locali.

Al trasporto provvede invece l'Amministrazione, a mezzo del proprio personale, quando l'agente abiti o vada ad abitare in alloggi situati nel recinto delle stazioni.

Dal rimborso sono escluse le spese relative al dazio di consumo, fatta eccezione della tassa per visita daziaria a domicilio.

Art. 21.

Agli agenti addetti alla sorveglianza ed ai lavori delle linee, in luogo dei compensi e delle indennità di cui ai precedenti articoli, si corrisponde il compenso di L. 50, se appartenenti ai gradi 10° al 13°, e di L. 30, se appartenenti al grado 15°, quando il trasporto del loro mobilio si effettui esclusivamente coi carrelli, anzichè coi treni.

Tale compenso è ridotto alla metà per gli agenti celibi e vedovi, senza parenti conviventi ed a carico.

Art. 22.

L'agente traslocato, che non conduca seco la famiglia nella nuovo residenza, riceve le indennità ed i compensi previsti dagli articoli precedenti per i celibi, salvo a percepire la differenza rispetto al trattamento stabilito per l'agente con famiglia, quando questa si sia stabilmente sistemata nella nuova residenza, e sia quindi avvenuto anche il trasporto del rispettivo mobilio.

Art. 23.

Quando l'agente traslocato non possa rescindere il contratto di affitto nè subaffittare l'alloggio, ed antecedentemente all'ordine di trasloco abbia soddisfatto a quanto prescrive l'art. 24, è concesso il rimborso della pigione per il tempo in cui l'alloggio resti disabitato, e ciò anche nel caso di passaggio da un alloggio privato ad altro dell'Amministrazione nella stessa residenza.

Quando il contratto non prestabilisca un'indennità per la rescissione l'agente deve domandare all'Amministrazione a quali condizioni egli possa pattuirla.

Se l'agente subaffitti l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello da lui stipulato col locatore, gli è rifusa la differenza, quando abbia pel subaffitto ottenuto il preventivo assenso del superiore locale. A meno che le consuetudini locali od il contratto stipulato dall'agente non stabiliscano una durata minore, il rimborso non può essere maggiore di due mesi di pigione per le camere o gli alloggi mobiliati, e di sei mesi, per gli alloggi vuoti. I due o sei mesi decorrono dal giorno della consegna delle chiavi dell'alloggio a norma dell'art. 24.

Il Capo del servizio od il Comitato d'esercizio, a seconda del caso, può, eccezionalmente, autorizzare rimborsi di pigione per un tempo superiore ai sei mesi per gli alloggi vuoti, ma in nessun caso superiore ad un anno, quando per le consuetudini locali, l'agente abbia dovuto stipulare un contratto di locazione di lunga durata.

L'Amministrazione non riconosce un prezzo di affitto che non sia proporzionato al numero dei componenti la famiglia dell'agente conviventi ed a suo carico, ed alle sue condizioni econonomiche come dipendente dall'Amministrazione. La misura del fitto da rimborsare è stabilita dal Direttore generale.

Art. 24.

Per il rimborso, di cui all'art. 23, il contratto deve essere intestato all'agente, il quale ha l'obbligo, appena lo abbia stipulato, di darne comunicazione al proprio capo immediato e compilare il modulo a tal fine istituito.

L'agente, che abbia titolo a rimborso, deve consegnare il quartiere libero e le chiavi di esso al proprio superiore, quando non abbia potuto rescindere la locazione o subaffittare l'alloggio. Questi provvede per la restituzione a tempo debito delle chiavi al proprietario od all'agente, rispettivamente, nel caso che il rimborso comprenda tutto il restante periodo della locazione o si limiti ad un tempo minore.

Il rimborso della pigione decorre dalla data di consegna delle chiavi, purchè non anteriore di una settimana alla data del trasloco.

Art. 25.

Il Direttore generale può concedere all'agente traslocato maggiori compensi per le spese eccezionali che, indipendentemente dalla propria volontà o da sua negligenza o colpa, egli avesse dovuto incontrare sia per una anormale durata del viaggio o per ritardo nel trasporto dei mobili, sia, ove si tratti di agente che abita nei locali dell'Amministrazione, per aver dovuto abbandonare l'alloggio prima della partenza o per non averlo potuto occupare al momento dell'arrivo, sia infine per altre eccezionali condizioni nelle quali il trasloco venisse effettuato.

Per gli atti preparatori e consecutivi al trasloco è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni complessivamente agli agenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilomentri, o frazione, successivi, quando la distanza è maggiore.

CAPO III.

SOPRASSOLDO DI LOCALITA'.

Art. 26.

Agli agenti residenti nelle località indicate nella seguente tabella sono corrisposti i soprassoldi mensili risultanti dalla tabella stessa:

LOCALITÀ		Al personale dei gradi	
		10° o sup.	11° o inf.
a) Stazioni internazionali di confine e località e linee comprese fra le stesse ed il confine italiano.	in territorio estero	80	60
	in territorio nazionale.	40	30
b) Roma		70	50
c) Milano, Genova, Napoli e Venezia		50	35
d) Torino, Rogoredo, Trieste, Sampierdarena, Rivarolo, Bologna, Firenze, Ancona, S. Giovanni a Teduccio, Bari, Foggia, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari		40	25

Sono considerate stazioni internazionali di confine le seguenti: Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Innsbruk, Brennero, S. Candido, Tarvisio, Porticina, Arnoldstein, Fusine Laghi, Piedicolle, Postumia e Fiume.

Ogni variazione, che si rendesse necessaria, all'elenco delle località di confine deve essere approvata con decreto ministeriale.

Gli agenti che alla data di applicazione delle presenti disposizioni fruiscano di un soprassoldo di località in misura superiore a quella suindicata, conservano *ad personam* la differenza fino a che questa resti assorbita da successivi aumenti di stipendio.

Art. 27.

I soprassoldi, sub *b*), *c*), *d*), dell'art. 26, sono corrisposti al personale di tutti i servizi addetto agli uffici, alle stazioni, ai depositi, alle officine, ai magazzini ed agli altri impianti ferroviari posti nelle località indicate.

Essi sono corrisposti anche al personale della linea addetto ai tratti compresi fra più stazioni di una stessa località, od ai tratti che fanno capo a ciascuna stazione, fino alla distanza da questa di:

km. 3 per Roma e le località sub. *c*);

» 2 per le località sub *d*).

Il soprassoldo è ridotto a metà per le agenti (donne) coniugate con agenti ferroviari aventi titolo al soprassoldo.

Alle donne guardabarriere spetta il soprassoldo di località in misura pari alla metà di quella stabilita per la residenza, purchè non siano appartenenti a famiglie di agenti ferroviari aventi titolo al soprassoldo stesso.

Il soprassoldo compete agli agenti stabili ed in prova, ma non agli avventizi.

Art. 28.

Il soprassoldo di località è ridotto di un terzo per gli agenti celibi o vedovi che non hanno persone di famiglia (figli, genitori, fratelli, sorelle) conviventi a carico.

Si corrisponde in quanto è dato all'agente lo stipendio o la paga.

Durante le assenze dal servizio per le quali è concesso all'agente soltanto una parte dello stipendio o della paga, il soprassoldo è ridotto nella stessa proporzione con cui è ridotto lo stipendio o la paga.

Nei casi di trasferimento, l'agente perde il diritto al soprassoldo di località, stabilito per la località che abbandona, dalla data contabile del trasloco, ed acquista diritto dalla data stessa a quello eventualmente stabilito per la nuova residenza.

CAPO IV.

INDENNITÀ DI MALARIA.

Art. 29.

L'indennità di malaria è corrisposta agli agenti stabili od in prova:

a) che risiedono permanentemente nelle località dichiarate malariche con R. decreto in applicazione del testo unico di legge 1° agosto 1907, n. 636;

b) che in dette località prestano temporaneamente servizio per almeno 15 giorni consecutivi; in questo caso l'indennità è corrisposta dal primo giorno di servizio nella località malarica.

Le località dichiarate malariche sono con decreto ministeriale classificate in due zone, di malaria grave o lieve, a seconda dell'intensità della malaria. Le località dichiarate malariche posteriormente alla pubblicazione del presente regolamento sono classificate in malaria lieve, salvo a provvedere alla revisione della classificazione dopo un sufficiente periodo di osservazione.

Pure con decreto ministeriale si provvede alla revisione della classificazione delle zone malariche quando si abbia ragione di ritenere che siano mutate le condizioni sanitarie delle singole località.

Art. 30.

La misura giornaliera dell'indennità di malaria è stabilita in L. 1,80 per la zona grave ed in L. 0.60 per la lieve.

L'indennità di malaria è corrisposta dal 1° giugno al 30 novembre di ciascun anno.

Per l'agente, che risiede in località di malaria grave, l'indennità è integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di L. 0,20 quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie, se convivente.

Alla guardabarriera (donna) è corrisposta l'indennità, in misura pari alla metà di quella suindicata, senza il supplemento per i figli, quando abbia il marito percipiente l'indennità di malaria, e col supplemento intero in caso diverso.

Al marito non spetta il supplemento relativo alla moglie guardabarriera percipiente l'indennità di malaria.

Art. 31.

L'indennità di malaria è corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza che sia dovuta:

a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto in tutto od in parte lo stipendio; la indennità è corrisposta per metà, quando l'agente percepisce l'indennità per inabilità temporanea a termini della legge per gli infortuni;

b) ad aspettativa per ragioni di salute, riducendo l'indennità nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio;

c) a riposo settimanale.

Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*), non spetta l'indennità quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente direttamente dalla malaria, abbandona la residenza malarica.

Art. 32.

Agli agenti con qualifica del personale di macchina e dei treni (compresi i controllori viaggianti), nonchè agli agenti che disimpegnano le funzioni di fuochista, assistente t. e. o frenatore, senza averne la qualifica, l'indennità giornaliera di malaria, quando essi prestano servizio ai treni, è corrisposta in misura da determinarsi dal Direttore generale, tenendo opportuno conto delle condizioni sanitarie, rispetto all'infezione malarica, della residenza e delle linee e località nelle quali si svolge in via normale il loro servizio, e delle indennità giornaliere fissate dalle presenti norme per le diverse zone; l'indennità non deve essere inferiore a quella stabilita per la residenza.

Quando tali agenti permangono, in modo continuo e senza viaggiare, nella medesima località di malaria, ricevono la indennità per questa stabilita nei modi di cui ai precedenti articoli.

CAPO V.

ALLOGGI E COMPENSI PER ALLOGGI.

Art. 33.

Il personale rivestito delle qualifiche in appresso indicate e che esercita le funzioni ad esso inerenti è tenuto ad alloggiare nei fabbricati che l'Amministrazione mette a sua disposizione, ovvero a prendere abitazione nelle vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio.

Nel primo caso è fatta al personale una trattenuta mensile sullo stipendio o paga per canone d'affitto, e nel secondo caso invece è concesso, pure mensilmente, uno speciale compenso per procurarsi l'alloggio.

Per giustificati motivi l'Amministrazione può consentire ai detti agenti di rinunciare all'alloggio loro assegnato nei suoi fabbricati, ma in tal caso i medesimi perdono il diritto al compenso per procurarsi l'alloggio.

La trattenuta ed il compenso di cui sopra risultano dalla seguente tabella:

QUALIFICA	Trattenuta	Compenso
I. — STAZIONI.		
Capi stazione superiori, capi stazione principali, capi stazione di 1ª classe	80	40
Capi stazione di 2ª e 3ª classe	60	30
Sottocapi assegnati in via permanente alle funzioni di movimentista	50	25
Deviatori capi e capi squadra deviatori	40	20
Deviatori	30	15
II. — DEPOSITI LOCOMOTIVE.		
Capi deposito superiori, capi deposito principali, capi deposito di 1ª classe	80	40
Capi deposito di 2ª e 3ª classe, macchinisti di 1ª classe e macchinisti assegnati in via permanente alle funzioni di capo deposito	60	30
III. — LINEA.		
Sorveglianti della linea di 1ª classe, sorveglianti della linea e capi squadra cantonieri	30	20
Guardiani e cantonieri	20	15
Guardiabarriere (donne) non appartenenti a famiglie di agenti ferroviari aventi alloggio nei locali dell'Amministrazione alle condizioni di cui al presente capo	10	10

Gli agenti che fossero alloggiati in locali dell'Amministrazione, situati lontano dagli impianti cui sono addetti, o nelle case economiche per i ferrovieri, anzichè alla trattenuta suddetta sono assoggettati al pagamento del canone stabilito per l'alloggio. Ove questo risulti superiore alla trattenuta anzidetta, è corrisposto, a titolo di compenso per alloggio, la differenza fra il canone e la trattenuta fino alla concorrenza dell'intero compenso stabilito dal presente articolo.

Art. 34.

Quando rimangono disponibili alloggi nei fabbricati dell'Amministrazione, dopo che si sia provveduto al personale di cui all'art. 33, può essere concesso l'alloggio ai seguenti agenti trattenendo sullo stipendio un canone mensile d'affitto nella misura di:

L. 40 ai manovratori capi e capi squadra manovratori;

L. 30 ai manovratori.

Per quegli altri agenti che l'Amministrazione giudicasse conveniente di far abitare nelle vicinanze del luogo ove prestano servizio, il canone d'affitto è stabilito di volta in volta.

Gli alloggi facenti parte degli impianti della trazione a vapore ed elettrica e dei ventilatori delle gallerie, o situati nelle vicinanze, possono essere riservati, alle condizioni di cui al precedente comma al personale esecutivo addetto agli impianti medesimi, anche a preferenza del personale di cui all'art. 33.

Art. 35.

L'alloggio, alle condizioni di cui al presente capo, è conservato nei casi:

a) di congedo straordinario fino a tre mesi;

b) di malattia fino a quando venga corrisposto in tutto od in parte lo stipendio;

c) di passaggio definitivo ad altre funzioni per le quali non sia ammesso il trattamento suddetto, ma ciò limitatamente ai primi tre mesi successivi al cambiamento di funzioni e sempreché l'agente non abbia nell'occasione conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso la concessione deve subito cessare.

Alle stesse condizioni l'alloggio può essere conservato, per decisione del Comitato d'esercizio, qualora le esigenze del servizio lo consentano, nei casi:

d) di sospensione dal grado con privazione dello stipendio, anche a tempo indeterminato;

e) di aspettativa per motivi di salute.

Quando nei casi sub *b*) ed *e*) si verifichi una riduzione di stipendio, si riduce nella stessa proporzione la trattenuta mensile per alloggio.

Il compenso mensile per alloggio, di cui all'art. 33, è conservato soltanto nei casi sub *b*) e può essere conservato nel caso sub *e*); anche in questi casi però, quando sia ridotto lo stipendio si riduce in eguale proporzione il compenso.

rt. 36.

La concessione dell'alloggio, di cui al presente capo, non vincola per un periodo qualsiasi l'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di disporre in ogni tempo dei locali concessi al personale, senz'obbligo di corrispondere indennizzo di sorta, salvo il compenso di cui all'art. 33, se compete, e l'adozione di quegli altri provvedimenti che, in casi eccezionali, il Direttore generale credesse di prendere.

La concessione suddetta non dà alcun diritto all'uso degli orti e dei giardini che fossero annessi ai fabbricati: non dà neppure diritto alla illuminazione ed al riscaldamento gratuiti.

I concessionari di alloggi negli stabili dell'Amministrazione devono provvedere direttamente al pagamento della tassa sul valore locativo. Quando questa sia imposta direttamente all'Amministrazione, essa, conformemente al diritto accordatole dalla legge, se ne rivale sui concessionari mediante ritenuta sullo stipendio.

Con apposite istruzioni da emanarsi dal Direttore generale sono disciplinate tutte le altre modalità che possono avere relazione colla concessione, la consegna e l'uso degli alloggi dati al personale.

CAPO VI.

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COTTIMI.

Art. 37.

E' considerato straordinario, e dà luogo ad un compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi d'indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto. Tale lavoro straordinario non può eccedere, di regola, la durata di due ore per giornata di lavoro.

Nei giorni di orario ridotto, ove l'agente fosse comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario medesimo, si debbono compensare come lavoro straordinario le ore prestate in più.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in più giornate consecutive, quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario prescritta per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 38.

Per gli agenti, il cui servizio è collegato con l'arrivo e la partenza dei treni, non è considerato lavoro straordinario il prolungamento dell'orario normale dipendente dal ritardo dei treni, salvo sempre il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 38.

Art. 38.

Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezz'ora nella stessa giornata si trascurano: quelle uguali o superiori si valutano come un'ora intera.

E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ora di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettivamente prestazioni date oltre la durata del lavoro ordinario.

Quando per circostanze eccezionali, un agente sia privato di una parte o di tutto il riposo minimo continuativo stabilito, le ore tolte al riposo minimo per qualsiasi causa, non esclusa quella di ritardo dei treni, sono retribuite come ore di lavoro straordinario.

Art. 39.

Il compenso per lavoro straordinario è, per ciascuna ora riconosciuta come retribuibile, fissato nella ragione di un ottavo della ordinaria retribuzione giornaliera aumentato del 10 %.

La retribuzione ordinaria giornaliera è il quoziente che si ottiene dividendo lo stipendio, compreso il supplemento di servizio attivo ed esclusi i soprassoldi e gli assegni di qualsiasi genere, per 360.

Il compenso per ora di lavoro straordinario non può essere superiore a L. 3.

Non compete retribuzione per lavoro straordinario, neppure nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 38:

a) al personale di condotta delle locomotive e di scorta ai treni, rimanendo ogni eventuale compenso per siffatto titolo compenetrato nella misura delle varie particolari competenze accessorie stabilite per detto personale;

b) agli agenti i quali per le prestazioni date ricevono oltre allo stipendio speciali competenze che stiano a compensarli anche dell'eventuale lavoro straordinario fatto;

c) salvo circostanze eccezionali, il cui apprezzamento è riservato al Direttore generale, agli agenti in missione;

d) agli agenti in missione per la scorta di materiali, rotabili ecc., sempreché non sia richiesto un effettivo lavoro e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 38;

e) agli agenti del gruppo *A*.

Art. 40.

Previa approvazione del Direttore generale può essere adottato il sistema del cottimo quando non si presenti possibile od opportuna l'applicazione del premio di maggior produzione di cui il successivo art. 58.

CAPO VII.

SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO.

Art. 41.

Agli agenti comandati a prestar servizio fra le ore 22 e le 5, è corrisposto, a seconda della natura del servizio prestato e dei disagi ad esso inerenti, un soprassoldo nella misura stabilita dalla tabella seguente:

GRADO	Ammontare per ora	
	1ª categoria	2ª categoria
	Lire	Lire
Agenti dei gradi 6 e 7.	1.40	0.70
Id. id. 8-9-10	1.20	0.60
Id. id. 11-12	1 —	0.50
Id. id. 13-14-15	0.80	0.40

La classificazione del soprassoldo è stabilita secondo norme da approvarsi dal Direttore generale.

Agli effetti del soprassoldo non si considera il lavoro compiuto fra le ventidue e le ventitrè quando dipenda da ritardo di treni. Le frazioni di ora, se inferiori a mezz'ora, si trascurano; quelle uguali o superiori si valutano come ora intera.

Non spetta il soprassoldo per lavoro notturno quando l'agente ha titolo alla pernottazione di cui l'art. 2. Neppure spetta il soprassoldo al personale di condotta delle locomotive e di scorta ai treni quando, per servizio fuori residenza, ha titolo alla pernottazione di cui agli art. 43 e 51.

CAPO VIII.

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE DI MACCHINA.

Art. 42.

Premio per ora di lavoro.

Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio nella condotta delle locomotive è corrisposta una indennità di lire 1,60 al macchinista di 1ª classe e al macchinista e di L. 1,20 al fuochista e assistente treni elettrici.

Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche:

a) delle operazioni accessorie computate in ore una sia in partenza che in arrivo pei treni a vapore e in 45 minuti pei treni elettrici, da ridursi a mezz'ora se la durata del percorso del treno in base all'orario non è superiore ad un'ora, salvo il caso di arrivo in determinate grandi stazioni, da stabilirsi dal Capo del servizio;

b) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori della residenza, ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale appartiene;

c) dei ritardi, in arrivo, superiori a 30 minuti, limitatamente alla parte eccedente la prima mezz'ora, sempreché non siano imputabili agli agenti interessati.

Il premio viene inoltre corrisposto:

d) per *due terzi* del tempo impiegato nei servizi locali cioè quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni e scali della stessa località o considerati tali per decisione del Direttore generale;

e) per *metà* del tempo impiegato nelle manovre in residenza (comprese quelle di partenza o in arrivo coi treni se la durata loro eccede la mezz'ora, poichè in caso contrario si considerano incluse nelle operazioni accessorie) e nell'esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina;

f) per un quarto del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio e dei periodi di riserva inattiva o disponibilità in deposito.

Pel servizio dei treni materiali si considera, agli effetti del premio per ore di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza colla prima corsa del treno materiali all'andata all'ora di arrivo coll'ultima corsa del treno stesso al ritorno.

Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo indicato) supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata della metà agli effetti del premio.

Art. 43.

Indennità di pernottazione.

Agli agenti che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, restano assenti dalla residenza per servizio di macchina, è corrisposta una indennità di pernottazione di L. 6 al macchinista di 1ª classe e al macchinista e di L. 5 al fuochista e assistente treni elettrici.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza secondo l'orario e posticipata quella di arrivo, pure secondo l'orario, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma secondo sub *a*) dell'art. 42.

L'indennità di pernottazione è corrisposta anche quando il treno che non darebbe titolo, se in orario, all'indennità stessa arrivi alle ore 22,30' o posteriormente per ritardo non imputabile agli agenti interessati.

L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta.

Art. 44.

Premio di percorrenza.

Al personale di macchina adibito alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio o in servizio alle tradotte si corrisponde, per ogni 100 chilometri *virtuali* di percorso, un premio di L. 2,10 al macchinista di 1ª classe e al macchinista e di L. 1,40 al fuochista.

La misura del premio di percorrenza pei macchinisti di 1ª classe e pei macchinisti addetti alla trazione elettrica e per gli assistenti t. e., è stabilita caso per caso dal Direttore generale entro un massimo per 100 chilometri *virtuali* di percorso, di L. 4,20 pel macchinista e L. 2.80 per l'assistente t. e.

Art. 45.

Diaria.

Il personale di macchina riceve la diaria (tabella *B*) dell'indennità di trasferta, oltre che nei casi previsti dal capo I, anche dopo le prime 24 ore d'assenza continuata dalla residenza per servizi effettuati nella circoscrizione e per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto.

La durata utile dell'assenza dalla residenza, agli effetti di cui al comma precedente, si considera iniziata dopo 24 ore dalla partenza secondo l'orario, ed ultimata all'ora di arrivo in residenza pure secondo l'orario, senza tener conto degli eventuali ritardi nè dei servizi accessori.

Art. 46.

Premio di economia.

Ai macchinisti di 1ª classe e macchinisti e ai fuochisti addetti alla trazione a vapore è concesso un premio di interessamento alla economia del combustibile e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio delle locomotive.

Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 % dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato, ed è ripartito per 3/5 ai macchinisti e 2/5 ai fuochisti.

Per determinati tipi di macchine di grande potenza può però, a giudizio del Capo del servizio, essere accordato al fuochista un supplemento di premio pari alla metà di quello spettantegli per economia.

Agli effetti della liquidazione del premio economia combustibili si tiene conto dei minuti ricuperati nella corsa dei treni aumentando la velocità nei limiti consentiti, e così pure dei minuti perduti dai treni in corsa e nelle stazioni per motivi non giustificati dipendenti dal personale di macchina.

Per quanto riguarda l'economia delle materie lubrificanti e di illuminazione il premio è esteso ai macchinisti e assistenti addetti alla trazione elettrica.

La misura degli assegni e le ulteriori norme per la determinazione, liquidazione e ripartizione del premio sono approvate dal Direttore generale.

Una somma non superiore al 5 % dell'importo suddetto può dal Direttore generale essere erogata nell'assegnazione di premi a tutti coloro che abbiano con la loro opera o sorveglianza contribuito all'economia del combustibile e delle altre materie anzidette.

Art. 47.

Soprassoldo per servizio in galleria.

Al personale di macchina della trazione a vapore addetto alla scorta dei treni transitanti su tratti di linea con lunghe gallerie, che presentano particolare disagio per il personale stesso, è accordato un soprassoldo che, in relazione alla lunghezza delle gallerie, è stabilito dal Direttore generale, in misura non superiore a L. 0,80 al macchinista di 1ª classe e al macchinista e L. 0,50 al fuochista, per ogni corsa.

Il soprassoldo può essere diminuito o soppresso quando per il personale avessero a diminuire o cessare per qualsiasi causa i disagi dai quali il conferimento del soprassoldo è stato determinato.

Il soprassoldo spetta solo al personale residente od in sussidio presso i depositi che provvedono al servizio dei tratti di linea, pei quali il soprassoldo è stabilito, e non al personale di altro deposito che eccezionalmente percorre i tratti stessi con locomotive di semplice transito.

Art. 48.

Locomotive di manovra condotte da un solo agente.

L'agente che conduce locomotive di manovra senza il sussidio di altro agente per la condotta del fuoco, riceve, oltre le competenze spettantigli per le funzioni di macchinista, anche quelle per ore di lavoro ed interessamento spettanti per le funzioni di fuochista.

Art. 49.

Servizi speciali.

Al personale di macchina che fosse impegnato per servizi speciali ed in casi eccezionali può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un apposito compenso globale la cui misura è caso per caso stabilita dal Capo del servizio.

CAPO IX.

COMPETENZE SPECIALI
DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI.

Art. 50.

Premio per ora di lavoro.

Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta ai treni è corrisposto un premio di:

L. 1.60 al conduttore capo di 1ª classe e al conduttore capo,
L. 1.40 al conduttore principale,
L. 1.20 al conduttore,
L. 1.10 al frenatore.

Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche:

a) delle operazioni accessorie computate in mezz'ora, sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato in servizio;

b) dei ritardi in arrivo superiori a 30 minuti, limitatamente alla parte eccedente la prima mezz'ora, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.

Il premio viene inoltre corrisposto:

c) per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali, cioè quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della residenza o considerati come tali per decisione del Direttore generale;

d) per metà del tempo impiegato in residenza nella spunta dei carri o delle merci, nei lavori d'ufficio e simili;

e) per un quarto del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio e dei periodi di riserva inattiva in deposito.

Pel servizio ai treni materiali agli effetti del premio per ore di lavoro, si considera tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza colla prima corsa del treno materiali all'andata all'ora di arrivo coll'ultima corsa del treno stesso al ritorno.

Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (calcolato nel modo indicato) supera nel mese le 110 ore per agente, la parte eccedente è aumentata della metà agli effetti del premio.

Non spetta il premio per ora di lavoro agli agenti distolti dal servizio di scorta e messi a lavori di scritturazione o simili per cause disciplinari o per temporanea o definitiva inidoneità al servizio di scorta.

Art. 51.

Indennità di pernottazione.

Agli agenti dei treni che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, restano assenti dalla residenza per servizio di scorta ai treni, è corrisposta una indennità di pernottazione nella misura seguente:

Conduttori capi di 1ª classe e conduttori capi Conduttori principali	L. 5
Conduttori Frenatori	» 4

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza secondo l'orario e posticipata quella di arrivo, pure secondo l'orario, del tempo occorrente per le operazioni accessorie calcolato come al comma secondo, sub *a*) dell'art. 50.

L'indennità di pernottazione è corrisposta anche quando il treno che non darebbe titolo, se in orario, all'indennità stessa, arrivi alle ore 22,30' o posteriormente per ritardo non imputabile agli agenti interessati.

L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta.

Art. 52.

Diaria.

Il personale addetto alla scorta dei treni riceve la diaria (tabella *B*) della indennità di trasferta oltre che nei casi previsti al capo I, anche dopo le prime 24 ore di assenza continuata dalla residenza per servizi effettuati nella circoscrizione o per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto.

La durata utile dell'assenza dalla residenza, agli effetti del comma precedente, si considera iniziata dopo 24 ore dalla partenza secondo l'orario ed ultimata all'ora di arrivo in residenza pure secondo l'orario, senza tener conto degli eventuali ritardi nè dei servizi accessori.

Art. 53.

Servizio fatto a carri misti da squadre fisse durante il viaggio.

Gli agenti dei treni che fanno parte delle squadre fisse trasbordatrici, cioè quelle incaricate del carico, dello scarico, del trasbordo e del riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, oltre i compensi previsti dai precedenti articoli, ricevono a seconda della loro qualifica, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato (computato a norma del secondo comma dell'art. 50) di:

L. 0.35 i conduttori capi di 1ª classe e conduttori capi;
L. 0.30 i conduttori principali;
L. 0.25 i conduttori;
L. 0.20 i frenatori.

I manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre suddette ricevono, in luogo della indennità di trasferta, le competenze stabilite dal presente capo per i frenatori occupati in questo speciale servizio.

Il personale non compreso nella squadra fissa che viaggia col treno da questa servito non ha titolo al premio di cui sopra.

Art. 54.

Soprassoldo per il cumulo di funzioni.

Per la scorta dei treni per i quali il turno di servizio stabilisce specificatamente che l'agente a cui sono affidate le funzioni di capo del treno, deve disimpegnare anche il servizio del conduttore principale ai trasporti, quando il cumulo di queste funzioni sia considerato tale dall'Amministrazione da giustificare un compenso maggiore di quello dovuto alla sola funzione di capo del treno, è corrisposto all'agente stesso, in più delle altre competenze per esso previste dal presente capo, anche il premio per ore di lavoro previsto per le funzioni di conduttore principale.

Art. 55.

Soprassoldo per servizio in galleria.

Ai conduttori capi di 1ª classe e conduttori capi, conduttori principali, conduttori e frenatori, addetti normalmente alla scorta dei treni transitanti su tratti di linee con lunghe gallerie che presentano particolare disagio per il personale stesso, è accordato, quando viaggiano sulla garetta di un freno, un soprassoldo che, in relazione alla lunghezza delle gallerie, è stabilito dal Direttore generale in misura non maggiore di L. 0.80 al conduttore capo di 1ª classe e al conduttore capo, L. 0.65 al conduttore principale, L. 0.50 al conduttore e L. 0.40 al frenatore, per ogni corsa.

Il soprassoldo può essere diminuito o soppresso quando per il personale avessero a diminuire o cessare per qualsiasi causa i disagi dai quali il conferimento del soprassoldo è stato determinato.

Art. 56.

Scorta dei treni senza bagagliaio.

I conduttori capi di 1ª classe, i conduttori capi ed i conduttori principali incaricati di scortare i treni merci senza bagagliaio, prendendo posto nella garetta di un freno coperto in prossimità della locomotiva, possono ricevere un soprassoldo da stabilirsi caso per caso, in relazione alle particolari condizioni di disagio che si verificano sulle linee percorse, fra un minimo di L. 0.60 ed un massimo di L. 2 per ogni corsa, con un massimo giornaliero esso pure variabile rispettivamente fra L. 2 e L. 4.

Le norme per la corresponsione del soprassoldo e la relativa misura sono stabilite dal Direttore generale.

Art. 57.

Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale dei treni.

Agli agenti in generale delle stazioni eventualmente incaricati delle funzioni di conduttore capo, conduttore principale, conduttore o frenatore, sono corrisposte, nella misura e con le stesse norme di cui al presente capo, le competenze varie stabilite per gli agenti di cui disimpegnano le funzioni, restando con ciò esclusi pel servizio stesso dalla corresponsione della indennità di trasferta.

Agli effetti del presente articolo gli agenti comandati alla scorta delle locomotive isolate od incaricati di viaggiare coi treni per eseguire operazioni di carico e scarico nelle stazioni del percorso, sono assimilati a quelli che funzionano da frenatore.

CAPO X.

PREMI DI INTERESSAMENTO AL SERVIZIO.

Art. 58.

Premio per maggior produzione.

Gli agenti incaricati dell'esecuzione dei lavori, che si prestano ad una preventiva determinazione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione che in nessun caso deve essere superiore al 40% della paga media (compreso il supplemento di servizio attivo) della rispettiva qualifica.

Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal Direttore generale.

Art. 59.

Premio di interessamento.

Gli agenti sottoindicati possono essere ammessi a concorrere ad un premio di interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato. La misura del premio risulta dalla seguente tabella:

AGENTI	Misura del premio per giornata	
	minima L.	massima L.
I. — PERSONALE DEGLI UFFICI.		
a) Agenti gruppo A:		
Grado 1	20	—
Id. 2	16	20
Id. 3	13	16
Id. 4	11	13
Id. 5	9	11
Id. 6	7	9
b) Agenti gruppo B:		
Grado 6	7	9
Id. 7	5,50	7,50
Id. 8	5	7
Id. 10	4,50	6,50
c) Agenti gruppo C:		
Grado 6	6	8
Id. 7	5	7
Id. 8	4,50	6,50
Id. 10	4	6
Agenti grado 11 (esclusi gli alunni in prova)	3,50	5,50
Scrivana principale	3	5
Scrivana	2,50	4,50
d) Agenti subalterni:		
Grado 12 { Commessi	3	5
Grado 12 { Uscieri capi	2,50	4,50
Id. 13	2	4
Id. 14	1,50	3,50
Id. 15	1	3

AGENTI	Misura del premio per giornata	
	minima L.	massima L.
II. — PERSONALE ESECUTIVO.		
a) *Stazioni*:		
Capo stazione superiore	8	11
Id. id. principale	7	10
Id. id. 1ª classe	6,50	9,50
Id. id. 2ª id.	6	9
Id. id. 3ª id.	5,50	8,50
Sotto capo (al movimento)	5	8
Capo gestione principale	6,50	8,50
Id. id. 1ª classe	5,50	7,50
Id. id. 2ª id.	5	7
Id. id. 3ª id.	4,50	6,50
Capo telegrafista 1ª classe	5,50	7,50
Id. id. 2ª id.	5	7
Id. id. 3ª id.	4,50	6,50
Sotto capo (gestioni e telegrafo)	4	6
Aiutante ed alunno stabile	3,50	5,50
Scrivana	2,50	4,50
Guardamerci	1,50	2,50
Guardasala	1	2
Manovratore capo	3	5
Capo squadra manovratori	2,50	4,50
Manovratore	2	4
Deviatore capo	2,50	4,50
Capo squadra deviatori	2	4
Deviatore	1,50	3,50

AGENTI	Misura del premio per giornata	
	minima L.	massima L.
b) *Personale dei treni*:		
Capo personale viaggiante principale	9	12
Id. id. 1ª classe	8,50	11,50
Id. id. 2ª id.	8	11
Id. id. 3ª id.	7,50	10,50
c) *Personale di macchina*:		
Capo deposito superiore	12	15
Id. id. principale	11	14
Id. id. 1ª classe	10,50	13,50
Id. id. 2ª id.	10	13
Id. id. 3ª id.	9,50	12,50
Capo squadra accudienti e manovali	4	6
Accudiente	2	4
) *Personale della linea*:		
Sorvegliante della linea di 1ª classe	3	6
Sorvegliante della linea	2,50	5,50
Capo squadra cantonieri	2	4
Guardiano	—	2
Cantoniere	—	2
Guardabarriere (donne)	—	1
e) *Personale di guardia*:		
Capo guardia	3	4
Sotto capo guardia	2,50	3,50
Guardia	2	3

AGENTI	Misura del premio per giornata — minima L.	Misura del premio per giornata — massima L.
f) *Personale tecnico ed operaio:*		
Capo tecnico superiore	10	13
Id. id. principale	9	12
Id. id. 1ª classe	8,50	11,50
Id. id. 2ª id.	8	11
Id. id. 3ª id.	7,50	10,50
Sotto capo tecnico 1ª classe	7	10
Sotto capo tecnico	6,50	9,50
Operaio di 1ª classe	3,50	5,50
Operaio	3	5
Aiutante operaio	2,50	4,50
Capo verificatori 1ª classe	7	10
Capo verificatori	6,50	9,50
Verificatore	4	6
g) *Personale di manovalanza:*		
Capo squadra manovali	3,50	5,50
Manovale addetto:		
alle stazioni	0,50	2
ai depositi locomotive	1	2,50
alla pulizia e untura veicoli	1	2,50
ai magazzini	2	3,50
in aiuto agli operai	2	3,50
h) *Personale del traghetto di Venezia:*		
Padrone	2	3
Capo fuochista	2	3
Capo squadra	1,50	2,50
Fuochista	1,50	2,50
Marinaio	0,50	2

Art. 60.

Di regola il premio è concesso nella misura minima prevista dalla tabella per ciascuna qualifica. Quando però il posto occupato o le responsabilità ad esso inerenti siano di eccezionale importanza, ovvero quando siano affidati incarichi speciali in più delle normali attribuzioni, ed infine quando le condizioni nelle quali il servizio si svolge diano luogo ad un particolare disagio, il premio, a seconda del minore o maggiore grado con cui si verificano le anzidette circostanze, può essere elevato per gli agenti del primo grado fino al doppio e per gli altri fino al massimo risultante dalla tabella suddetta per la rispettiva qualifica.

Gli aumenti di cui al comma precedente non devono essere inferiori a L. 0.50.

Il premio a ciascuno assegnato può essere ridotto o soppresso per le irregolarità verificatesi nell'andamento del servizio disimpegnato, nonchè per abituale negligenza o scarso rendimento nel servizio stesso.

Può essere privato del premio, per un periodo di tempo non maggiore di due mesi, l'agente cui sia inflitta la sospensione dallo stipendio da 11 a 30 giorni o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio. Indipendentemente da ciò in ogni caso di sospensione dallo stipendio o dal grado con privazione dello stipendio il premio non viene corrisposto per la durata relativa.

Le norme per determinare la misura del premio e le riduzioni di questo sono approvate dal Direttore generale.

Sono esclusi dal premio gli agenti che lavorano col premio di maggior produzione.

Art. 61.

Agli agenti del personale esecutivo che disimpegnano funzioni di dirigenza, nonchè a quelli del personale di accudienza nei depositi locomotive, e del personale operaio e di manovalanza in aiuto agli operai, può essere concesso, a compenso di un eccezionale rendimento individuale o di una economia realizzata nell'impiego di materiali o della mano d'opera, un supplemento trimestrale del premio di interessamento. Il supplemento stesso non deve per ciascun agente, superare i quattro decimi dell'importo del premio di interessamento corrispostogli nel trimestre considerato.

Il numero complessivo dei decimi di premio da distribuire non deve superare:

1° il triplo del numero dei concorrenti per il personale di dirigenza dei depositi locomotive e per il personale tecnico, operaio e di manovalanza in aiuto al personale operaio;

2° il numero dei concorrenti per il rimanente personale.

Le norme per la concessione e liquidazione dei supplementi suddetti sono approvate dal Direttore generale.

Capo XI.

COMPENSI DIVERSI.

Art. 62.

Gratificazioni.

E' stabilito annualmente un assegno, pari al 10 per mille della differenza fra le entrate ordinarie al netto, escluse le eventuali, e le spese ordinarie dell'esercizio al netto, per compensare, quando occorre, gli agenti in occasione di servizi eccezionali o per speciali benemerenze. In ogni caso però tale assegno annuo non può essere inferiore a L. 6,000,000. Fino al limite individuale di L. 1000 le gratificazioni sono concesse dal Direttore generale, il quale, per quelle non superiori a L. 300, può deferirne la facoltà ai Capi dei servizi od ai Comitati d'esercizio. Le gratificazioni in misura superiore sono approvate con decreto Ministeriale.

Un altro assegno pari al 10 % dell'importo suddetto è lasciato a disposizione del Ministro per compensare gli agenti di grado superiore al 2° od assimilabili in ragione del loro contributo all'economia e regolarità dell'andamento dell'azienda.

Art. 63.

Premio per le sostituzioni.

Quando, per qualsiasi causa, si sia verificata l'assenza temporanea di un agente del personale esecutivo (escluso quello addetto alla condotta delle locomotive ed alla scorta dei treni) e non sia stato provveduto alla sostituzione con un altro agente disponibile od avventizio, può essere concesso, per ogni giornata di assenza all'agente od agli agenti che, in più delle normali loro attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all'assente, ed in aumento al premio di interessamento ad essi eventualmente dovuto, un premio non superiore ai due terzi dell'importo giornaliero dello stipendio minimo (escluso il supplemento di servizio attivo) della qualifica dell'agente sostituito, da ripartirsi in parti uguali fra gli agenti che in ciascuna giornata effettuarono la sostituzione. Il premio sta a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario fatto per la sostituzione medesima. Sono esclusi dal premio gli agenti che abbiano scarsamente o malamente concorso alla sostituzione, restando la rispettiva quota devoluta agli altri concorrenti.

Le norme particolari per la determinazione del premio e la sua liquidazione sono approvate dal Direttore Generale.

Art. 64.

Compensi per l'effettuazione delle paghe.

Gli agenti incaricati di corrispondere le paghe al personale ricevono un premio di L. 0.12 per ogni mille lire pagate per competenze dovute al personale medesimo. Il premio è corrisposto mensilmente in base al totale delle somme pagate nel mese, purchè questo sia superiore a L. 50,000. Il premio è ridotto a metà per gli agenti delle casse adibiti alle funzioni di pagatore.

Art. 65.

Compensi per funzioni giudiziarie

Le competenze per onorari, poste a carico delle contro parti soccombenti e riscosse dall'Amministrazione nelle cause relative a contratto di trasporto davanti ai giudici conciliatori e davanti ai pretori sono ripartite fra gli agenti incaricati della difesa dell'Amministrazione con norme da stabilirsi dal Direttore generale.

Art. 66.

Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti

Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed agli agenti in genere incaricati delle controllerie, che scoprono irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci, è accordato in premio il 30 % dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di soprattassa a norma delle vigenti tariffe e condizioni per i trasporti.

Il premio è ridotto al 10 %, per le irregolarità riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni, ed in nessun caso può superare il massimo di L. 500 per ogni irregolarità od abuso.

Il premio è accordato anche sulla parte delle soprattasse che si riscuotono per i percorsi in servizio cumulativo colle altre ferrovie, quando sussista fra queste e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato apposita convenzione.

Il personale non può reclamare alcun premio nel caso in cui non sia stata riscossa la soprattassa o in cui l'Amministrazione creda opportuno di abbandonare o rimborsare l'esazione: in quest'ultimo caso però l'agente che ha scoperto l'irregolarità o l'abuso riceve un compenso per ogni contravvenzione regolarmente accertata, variabile a seconda dell'importanza della contravvenzione stessa, da L. 1 a L. 40 per irregolarità.

Se l'Amministrazione abbandona soltanto una parte delle soprattasse, il premio nelle misure sopraindicate viene computato sulla restante parte effettivamente riscossa, fermo restando il minimo di cui al comma precedente.

Le norme per la ripartizione del premio fra i vari agenti che concorrono all'accertamento, nonchè la quota da addebitarsi ai responsabili della irregolare compilazione dei verbali e degli erronei accertamenti per effetto dei quali l'Amministrazione non potesse incassare le somme dovutele, sono stabilite dal Capo del servizio.

E' corrisposto in premio il 25 % di ogni soprattassa per esazioni suppletive dovuta dal viaggiatore sull'importo dei biglietti emessi dal personale nei casi in cui non siavi luogo a premio contravvenzionale.

Art. 67.

Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria.

Agli agenti che scoprono contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria, si concede il 25 per cento del prodotto netto delle pene pecuniarie devolute ed incassate effettivamente dall'Erario.

Qualora l'agente che ha diritto al premio non potesse ottenerlo per qualsiasi motivo, l'Amministrazione si riserva di rimunerarlo per proprio conto con un premio per ogni verbale di contravvenzione e nella misura da L. 1 a L. 15 secondo l'importanza della contravvenzione e le circostanze in cui fu fatta.

Art. 68.

Premi per evitate anormalità nella circolazione dei treni.

Agli agenti che contribuiscono ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni, collo scoprire rotaie rotte o altri guasti di qualche entità nell'armamento o nelle opere d'arte, o coll'esporre e ripetere prontamente i segnali in caso di pericolo, o con altri mezzi, possono essere accordati premi il cui importo è determinato caso per caso in ragione dell'utilità del servizio reso.

Possono parimenti e con gli stessi criteri essere concessi premi al personale di visita dei treni, quando rileva guasti al materiale rotabile, che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni.

I premi sono corrisposti dai Capi delle sezioni fino al massimo di L. 20 e dai Comitati d'esercizio fino a L. 100 per ogni anormalità evitata. I premi di maggiore entità sono approvati dal Direttore generale fino al massimo individuale di L. 500.

Art. 69.

Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti.

Agli agenti (anche se della forza pubblica) che scoprono o concorrono a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci o dei bagagli, e sempre quando la reità degli autori risulti provata, è concesso un compenso proporzionato allo zelo e alla oculatezza dagli agenti stessi dimostrati, nonchè all'importanza pecuniaria della scoperta.

Fino al limite di L. 100 il premio può essere concesso dai Capi delle sezioni e fino a L. 300 dai Comitati d'esercizio. I premi superiori, fino al limite massimo di L. 500, sono approvati dal Direttore generale.

Agli agenti che scoprono nei trasporti su ferrovia contrabbando di merci, di tabacchi o di altri generi di Regia privativa può essere concesso dalla Direzione generale delle gabelle, sopra rapporto dell'Amministrazione ferroviaria, un premio speciale, oltre al diritto di partecipare, a termini di legge, alla ripartizione del prodotto della confisca della merce.

Art. 70.

Premio per consegna di oggetti rinvenuti.

Agli agenti, che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee od in altri luoghi appartenenti all'Amministrazione ferroviaria, si accorda un premio di entità da stabilire di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto.

Art. 71.

Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia.

Ai capi stazione e sotto capi ai quali si concede di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse perciò quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da L. 2 a 6 per giornata.

L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso è stabilito dal Capo del servizio.

Art. 72.

Rimborso tasse.

Agli agenti inscritti sui ruoli delle prestazioni comunali e chiamati a prestare giornate di lavoro, si rimborsano le tasse pagate per l'esonero da tali prestazioni.

Art. 73.

Premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio.

Agli agenti di tutti i servizi, i quali sono posti in tali condizioni di lavoro da dover dare prestazioni considerate notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili altrimenti, possono essere accordati con decreto Ministeriale e finchè durino le condizioni anzidette, speciali premi e soprassoldi.

Pure con decreto Ministeriale possono essere concessi agli agenti premi diretti a cointeressarli nelle economie delle materie di consumo o nel miglior rendimento di determinati servizi e di determinati lavori.

CAPO XII.

Disposizioni generali.

Art. 74.

Tutti i compensi (premi, indennità, ecc.), inerenti alle funzioni disimpegnate e stabiliti su di una base giornaliera, non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa eccettuato il cambio turno.

Gli agenti adibiti alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti, ricevono il compenso:

a) intero, se prestano servizio per più di mezza giornata di lavoro;

b) pari alla metà, se prestano servizio per mezza giornata di lavoro o meno.

Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti in misura fissa mensile, non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale.

Gli agenti che avendo qualifica di grado inferiore, sono comandati a disimpegnare le funzioni proprie di un grado superiore ricevono i compensi (indennità, premi, ecc.) di servizio stabiliti dai capi VIII e seguenti per le funzioni disimpegnate.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano salvo che sia altrimenti stabilito dalle particolari disposizioni riguardanti ciascun premio o soprassoldo.

Art. 75.

Un medesimo agente, salvo quanto è stabilito dai precedenti articoli non può, in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi o soprassoldi stabiliti per due o più funzioni, ma riceve quelli della sola fra le funzioni esercitate, per la quale i premi o soprassoldi risultino più rimunerativi.

Durante il periodo d'istruzione di un agente in una determinata funzione, per la quale è ammesso un soprassoldo o un premio, cioè fino a quando egli, per non aver superate le prove di idoneità, fa servizio sotto la immediata sorveglianza e responsabilità di altri agenti idonei, il compenso non gli spetta. In tal caso però egli continua a fruire dei premi e dei soprassoldi che fossero inerenti alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

Art. 76.

Le competenze indicate sotto la denominazione di premi sono concesse solo agli agenti che hanno prestato un buon servizio.

Conseguentemente gli agenti che commettono mancanze od errori relativi al servizio, per il quale il premio è istituito, oppure si rendono colpevoli di indisciplina, di ubbriachezza in servizio o di altre consimili mancanze, sono assoggettati alla perdita o alla riduzione del premio in una misura e per un tempo da determinarsi, in relazione alla gravità delle mancanze, in base a quelle disposizioni che per ciascun premio fossero date, e, in ogni caso, senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento del personale.

Art. 77.

I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennità ed ogni altro assegno o retribuzione di qualsiasi specie, temporanei o periodici, fissi od eventuali, ordinari o straordinari, liquidabili su richiesta dell'agente interessato o d'ufficio, sotto qualunque forma e per qualunque titolo a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ove non siano domandati, si prescrivono entro due anni dalla scadenza del mese, in cui, secondo le norme e gli usi contabili vigenti, dovrebbero essere pagati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO N. 3.

Piante organiche del personale degli uffici.

Gruppo	Numero del grado	QUALIFICA	Quantità	Totali
A	1	Capi servizio principali e Capi compartimento di 1ª classe	18	
»	1	Capi servizio e Capi compartimento di 2ª classe	28	
»	2	Ispettori capi superiori	101	
»	3	Ispettori capi e Cassieri principali	301	
»	4	Ispettori principali e Cassieri di 1ª classe	550	
»	5	Ispettori di 1ª classe e Cassieri di 2ª classe		
»	6	Ispettori di 2ª classe	642	
»	7	Allievi ispettori		1.640
B	6	Segretari capi, Segretari tecnici capi, Disegnatori capi e Revisori capi	600	
»	7	Segretari principali, Segretari tecnici principali, Disegnatori principali e Revisori principali	1.420	
»	8	Segretari di 1ª classe, Segretari tecnici di 1ª classe, Disegnatori di 1ª classe, Revisori e Assistenti lavori di 1ª classe	5.870	
»	10	Segretari, Segretari tecnici, Disegnatori e Assistenti lavori		7.890
C	6	Applicati capi	250	
»	7	Applicati principali	710	
»	8	Applicati di 1ª classe, Aiutanti disegnatori principali e Aiutanti assistenti lavori principali		
»	10	Applicati, Aiutanti disegnatori di 1ª classe, Aiutanti assistenti lavori e Scrivane principali (1)	3.240	
»	11	Aiutanti, Aiutanti disegnatori, Sorveglianti dei lavori, Alunni d'ordine e Scrivane (1)		4.200
		TOTALE . . .		13.730

(1) Fino ad eliminazione delle Scrivane principali e Scrivane.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO N. 4.

Quadro di equiparazione.

VECCHIE TABELLE (R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651)			NUOVE TABELLE		
Gruppo o categoria	Numero del grado	QUALIFICA	Gruppo	Numero del grado	QUALIFICA
PERSONALE DEGLI UFFICI.					
A	1	Capo servizio principale	A	1	Capo servizio principale
»	»	Capo compartimento di 1ª classe	»	»	Capo compartimento di 1ª classe
»	»	Capo servizio	»	»	Capo servizio
»	»	Capo compartimento di 2ª classe	»	»	Capo compartimento di 2ª classe
»	2	Ispettore capo superiore	»	2	Ispettore capo superiore
»	3	Ispettore capo	»	3	Ispettore capo
»	»	Cassiere principale	»	»	Cassiere principale
»	4	Ispettore principale	»	4	Ispettore principale
»	»	Cassiere di 1ª classe	»	»	Cassiere di 1ª classe
»	5	Ispettore di 1ª classe	»	5	Ispettore di 1ª classe
B	»	Ispettore di 1ª classe	»	»	Ispettore di 1ª classe
»	»	Cassiere di 2ª classe	»	»	Cassiere di 2ª classe
»	6	Sotto Ispettore *ad personam*	B	6	Segretario capo (1) Segretario tecnico capo (1)
»	»	Segretario capo	»	»	Segretario capo
»	»	Segretario tecnico capo	»	»	Segretario tecnico capo
»	»	Disegnatore capo	»	»	Disegnatore capo
»	»	Revisore capo	»	»	Revisore capo
»	7	Segretario principale	»	7	Segretario principale
Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI.					
B	7	Segretario tecnico principale	B	7	Segretario tecnico principale
»	»	Disegnatore principale	»	»	Disegnatore principale
»	»	Revisore principale	»	»	Revisore principale
»	10	Segretario di 1ª classe *ad personam*	»	8	Segretario di 1ª classe
»	»	Segretario tecnico di 1ª classe *ad personam*	»	»	Segretario tecnico di 1ª classe
»	»	Disegnatore di 1ª classe *ad personam*	»	»	Disegnatore di 1ª classe
»	»	Revisore	»	»	Revisore (2)
»	»	Archivista *ad personam*	»	»	Segretario di 1ª classe
»	»	Aiutante principale *ad personam*	»	»	Segretario di 1ª classe
»	»	Assistente dei lavori principale *ad personam*	»	»	Assistente lavori di 1ª classe
»	»	Segretario di 1ª classe dei magazzini *ad personam*	»	»	Segretario di 1ª classe
»	»	Segretario	»	10	Segretario
»	»	Segretario tecnico	»	»	Segretario tecnico
»	»	Disegnatore	»	»	Disegnatore
»	»	Assistente dei lavori	»	»	Assistente lavori
C	»	Segretario	C	»	Applicato (3)
»	»	Disegnatore	»	»	Aiutante disegnatore di 1ª classe (3)
»	»	Assistente dei lavori	»	»	Aiutante assistente lavori (3)
—	»	Scrivana principale	—	»	Scrivana principale

VECCHIE TABELLE (R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651)			NUOVE TABELLE		
Gruppo o categoria	Numero del grado	QUALIFICA	Gruppo	Numero del grado	QUALIFICA
		Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI			
V	11	Commesso di 1ª classe dei magazzini *ad personam*	—	11	Aiutante
»	»	Sorvegliante dei lavori *ad personam*	—	»	Sorvegliante dei lavori
»	»	Aiutante applicato *ad personam*	—	»	Alunno d'ordine
»	»	Commesso dei magazzini *ad personam*	—	»	» »
»	»	Scritturale di 1ª classe *ad personam*	—	»	» »
»	»	Commesso	—	»	» »
—	»	Scrivana	—	»	Scrivana
V	12	Usciere capo (con anzianità pari od anteriore al 1° gennaio 1924)	—	12	Commesso
»	»	Ripartitore di documenti	—	»	»
»	»	Usciere capo (con anzianità posteriore al 1° gennaio 1924)	—	»	Usciere capo
VI	14	Usciere di 1ª classe *ad personam*	—	13	Usciere di 1ª classe
»	»	Usciere	—	14	Usciere
»	15	Inserviente	—	15	Inserviente
		PERSONALE DELLE STAZIONI.			
B	5	Ispettore di 1ª classe (4)	—	5	Capo stazione superiore (3)
I	6	Capo stazione principale	—	6	Capo stazione principale
»	»	Capo gestione principale	—	»	Capo gestione principale
		Segue: PERSONALE DELLE STAZIONI.			
I	7	Capo stazione di 1ª classe	—	7	Capo stazione di 1ª classe
»	»	Capo gestione di 1ª classe	—	»	Capo gestione di 1ª classe
»	»	Capo telegrafista di 1ª classe	—	»	Capo telegrafista di 1ª classe
II	8	Capo stazione di 2ª classe	—	8	Capo stazione di 2ª classe
»	»	Capo gestione di 2ª classe	—	»	Capo gestione di 2ª classe
»	»	Capo telegrafista di 2ª classe	—	»	Capo telegrafista di 2ª classe
III	9	Capo stazione di 3ª classe	—	9	Capo stazione di 3ª classe
»	»	Capo gestione di 3ª classe	—	»	Capo gestione di 3ª classe
»	»	Capo telegrafista di 3ª classe	—	»	Capo telegrafista di 3ª classe
IV	10	Sotto capo	—	10	Sotto capo
V	11	Commesso di 1ª classe *ad personam*	—	11	Aiutante
»	»	Capo fermata di 1ª classe *ad personam*	—	»	»
»	»	Commesso	—	»	Alunno d'ordine
—	»	Commessa	—	»	Scrivana
V	12	Manovratore capo	—	12	Manovratore capo
»	»	Deviatore capo	—	»	Deviatore capo
VI	»	Assistente capo merci e materiale *ad personam*	—	»	Guardamerci (3)
»	»	Guardamerci	—	»	Guardamerci
»	13	Capo squadra manovratori	—	13	Capo squadra manovratori
»	»	Capo squadra deviatori	—	»	Capo squadra deviatori

VECCHIE TABELLE (R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651)			NUOVE TABELLE		
Gruppo o categoria	Numero del grado	QUALIFICA	Gruppo	Numero del grado	QUALIFICA
		Segue: PERSONALE DELLE STAZIONI.			
VI	13	Assistente capo sale *ad personam*	—	13	**Guardasala (3)**
»	»	Guardasala	—	»	Guardasala
»	14	Manovratore	—	14	Manovratore
»	»	Deviatore	—	»	Deviatore
		PERSONALE DEI TRENI.			
III	7	Capo personale viaggiante principale	—	7	Capo personale viaggiante principale
»	»	Controllore viaggiante principale	—	»	Controllore viaggiante principale
»	8	Capo personale viaggiante di 1ª classe	—	8	Capo personale viaggiante di 1ª classe
»	»	Controllore viaggiante di 1ª classe	—	»	Controllore viaggiante di 1ª classe
IV	9	Capo personale viaggiante di 2ª classe	—	9	Capo personale viaggiante di 2ª classe
»	»	Controllore viaggiante di 2ª classe	—	»	Controllore viaggiante di 2ª classe
»	10	Capo personale viaggiante di 3ª classe	—	10	Capo personale viaggiante di 3ª classe
»	»	Controllore viaggiante di 3ª classe	—	»	Controllore viaggiante di 3ª classe
V	11	Conduttore capo	—	11	Conduttore capo
VI	12	Conduttore principale	—	12	Conduttore principale
»	13	Conduttore	—	13	Conduttore
»	14	Frenatore	—	14	Frenatore

VECCHIE TABELLE (R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651)			NUOVE TABELLE		
Gruppo o categoria	Numero del grado	QUALIFICA	Gruppo	Numero del grado	QUALIFICA
		PERSONALE DI MACCHINA.			
B	5	Ispettore di 1ª classe (4)	—	5	Capo deposito superiore (3)
I	6	Capo deposito principale	—	6	Capo deposito principale
»	7	Capo deposito di 1ª classe	—	7	Capo deposito di 1ª classe
II	8	Capo deposito di 2ª classe	—	8	Capo deposito di 2ª classe
III	9	Capo deposito di 3ª classe	—	9	Capo deposito di 3ª classe
IV	11	Macchinista	—	11	Macchinista
»	12	Macchinista T. M.	—	12	Macchinista T. M.
V	»	Fuochista	—	»	Fuochista
»	»	Assistente treni elettrici	—	»	Assistente T. E.
VI	13	Capo squadra accenditori e manovali	—	13	Capo squadra accudienti e manovali
»	»	Capo squadra accudienti e manovali	—	»	Capo squadra accudienti e manovali
»	14	Accenditore	—	14	Accudiente
»	»	Accudiente	—	»	»
		PERSONALE DELLA LINEA.			
V	11	Sorvegliante	—	11	Sorvegliante della linea
VI	13	Capo squadra cantonieri	—	13	Capo squadra cantonieri
»	14	Guardablocco	—	15	Guardiano
»	15	Guardiano	—	»	»
»	»	Cantoniere	—	»	Cantoniere
—	—	Guardabarriere (donne)	—	—	Guardabarriere (donna)

VECCHIE TABELLE (R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651)			NUOVE TABELLE		
Gruppo o categoria	Numero del grado	QUALIFICA	Gruppo	Numero del grado	QUALIFICA
		PERSONALE DI VIGILANZA.			
V	12	Capo guardia	—	11	Capo guardia
VI	13	Sotto capo guardia	—	13	Sotto capo guardia
»	14	Guardia	—	14	Guardia
		PERSONALE TECNICO ED OPERAIO.			
I	6	Capo tecnico principale	—	6	Capo tecnico principale
»	7	Capo tecnico di 1ª classe	—	7	Capo tecnico di 1ª classe
II	8	Capo tecnico di 2ª classe	—	8	Capo tecnico di 2ª classe
III	9	Capo tecnico di 3ª classe	—	9	Capo tecnico di 3ª classe
IV	11	Capo squadra operai	—	11	Sotto capo tecnico
»	»	Capo squadra verificatori	—	»	Capo verificatori
V	12	Verificatore	—	12	Verificatore
»	»	Sotto capo squadra operai *ad personam*	—	13	Operaio di 1ª classe (3)
»	»	Operaio di 1ª classe	—	»	Operaio di 1ª classe
VI	13	Operaio	—	14	Operaio
»	14	Aiutante operaio	—	15	Aiutante operaio
		PERSONALE DI MANOVALANZA.			
VI	13	Capo squadra manovali	—	13	Capo squadra manovali
»	15	Manovale	—	15	Manovale
—	—	Manovale (donna)	—	—	Manovale (donna)

VECCHIE TABELLE (R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651)			NUOVE TABELLE		
Gruppo o categoria	Numero del grado	QUALIFICA	Gruppo	Numero del grado	QUALIFICA
		PERSONALE DEL TRAGHETTO DI VENEZIA.			
V	12	Padrone	—	12	Padrone
»	»	Capo fuochista	—	»	Capo fuochista
VI	13	Capo squadra	—	13	Capo squadra
»	»	Fuochista	—	»	Fuochista
»	15	Marinaio	—	15	Marinaio

(1) A seconda delle funzioni esercitate, e conservando *ad personam* la qualifica di sotto ispettore.

(2) [illegible] riconosciuti dalla Commissione di avanzamento in possesso delle occorrenti cognizioni ed attitudini, in caso diverso l'agente assumerà la qualifica di segretario di 1ª classe.

(3) Conservando *ad personam* la qualifica posseduta.

(4) Che al 29 febbraio 1924 possedeva la qualifica di soprintendente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.